

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALAWI

DISPOSIZIONE DELLE SEZIONI

Sezione

CAPITOLO I LA REPUBBLICA DEL MALAWI

1. Il Malawi è uno stato sovrano
2. La bandiera nazionale, ecc.
3. Il territorio nazionale
4. Protezione del popolo del Malawi ai sensi di questa Costituzione
5. Supremazia di questa Costituzione
6. Suffragio universale ed eguale
7. Lo stato separato, la funzione e il dovere dell'esecutivo
8. Lo statuto, la funzione e il dovere separati del legislatore
9. Lo statuto, la funzione e il dovere separati della magistratura

CAPITOLO II APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE

10. Applicazione di questa Costituzione
11. Interpretazione

CAPITOLO III PRINCIPI FONDAMENTALI

12. Principi costituzionali
13. Principi di politica nazionale
14. Applicazione dei principi di politica nazionale

CAPO IV DIRITTI UMANI

15. Tutela dei diritti umani e delle libertà
16. Il diritto alla vita

- [17. Genocidio](#)
- [18. Libertà](#)
- [19. Dignità umana e libertà personali](#)
- [20. Uguaglianza](#)
- [21. Privacy](#)
- [22. Famiglia e matrimonio](#)
- [23. Diritti dei bambini](#)
- [24. Diritti delle donne](#)
- [25. Istruzione](#)
- [26. Cultura e lingua](#)
- [27. Schiavitù, servitù e lavoro forzato](#)
- [28. Proprietà](#)
- [29. Attività economica](#)
- [30. Diritto allo sviluppo](#)
- [31. Aratura](#)
- [32. Libertà di associazione](#)
- [33. Libertà di coscienza](#)
- [34. Libertà di opinione](#)
- [35. Libertà di espressione](#)
- [36. Libertà di stampa](#)
- [37. Accesso alle informazioni](#)
- [38. Libertà di riunione](#)
- [39. Libertà di circolazione e di soggiorno](#)
- [40. Diritti politici](#)
- [41. Accesso alla giustizia e mezzi di ricorso](#)
- [42. Arresto, detenzione e processo equo](#)

[43. Giustizia amministrativa](#)

[44. Limitazioni ai diritti](#)

[45. Deroga e pubblica emergenza](#)

[46. Applicazione](#)

CAPO V **CITTADINANZA**

[47. Cittadinanza](#)

CAPITOLO VI **LA LEGISLAZIONE**

[48. Parlamento](#)

[49. Definizioni](#)

[50. Quorum](#)

[51. Qualifiche dei membri del Parlamento](#)

[52. Giuramento di fedeltà](#)

[53. L'oratore](#)

[54. Voti espressi](#)

[55. L'impiegato](#)

[56. Il diritto di regolare la procedura](#)

[57. Banconote in denaro](#)

[58. Legislazione sussidiaria](#)

[59. Sessioni e sedute](#)

[60. Privilegi e immunità](#)

[61. Interessi del membro](#)

[62. Composizione dell'Assemblea Nazionale](#)

[63. Posti vacanti nell'Assemblea nazionale](#)

[64. Richiamo dei membri \(Abrogato dalla legge n. 6 del 1995\)](#)

[65. Attraversare il pavimento](#)

[66. Funzioni e poteri dell'Assemblea nazionale](#)

[67. Scioglimento del Parlamento](#)

[68. Composizione del Senato](#)

[69. Posti vacanti al Senato](#)

[70. Funzioni e poteri del Senato](#)

[71. Esame del Senato](#)

[72. Scioglimento del Senato](#)

[73. Assenso presidenziale](#)

[74. L'entrata in vigore delle leggi](#)

CAPO VII **ELEZIONI**

[75. La Commissione Elettorale](#)

[76. Poteri e funzioni](#)

[77. Il franchising](#)

CAPO VIII **L'ESECUTIVO**

[78. Il Presidente](#)

[79. Vice Presidenti](#)

[80. Elezione del Presidente e del Primo Vicepresidente](#)

[81. Giuramento d'ufficio](#)

[82. Remunerazione](#)

[83. Durata della carica](#)

[84. Decesso o dimissioni del Vicepresidente](#)

[85. Posto vacante di Presidente e Vicepresidente](#)

[86. Destituzione dalla carica](#)

[87. Disabilità](#)

[88. Responsabilità del Presidente](#)

[89. Poteri e doveri del Presidente](#)

[90. Conferma delle decisioni, ecc., del Presidente](#)

- [91. Immunità](#)
- [92. Gabinetto](#)
- [93. Dipartimenti governativi](#)
- [94. Nomina di Ministri e Vice Ministri](#)
- [95. Conferma delle nomine di Ministri o Vice Ministri](#)
- [96. Compiti e funzioni del Gabinetto](#)
- [97. Responsabilità ministeriale](#)
- [98. Il procuratore generale](#)
- [99. Il Direttore del Pubblico Ministero](#)
- [100. Delega di poteri di azione penale](#)
- [101. Nomina del Direttore del Pubblico Ministero](#)
- [102. Destituzione del Direttore del Pubblico Ministero](#)

CAPITOLO IX **IL GIUDIZIARIO**

- [103. L'indipendenza e la giurisdizione dei tribunali e della magistratura](#)
- [104. La Corte Suprema](#)
- [105. Composizione della Suprema Corte d'Appello](#)
- [106. Giudici d'appello ad interim](#)
- [107. Esonero dai dazi](#)
- [108. L'Alta Corte](#)
- [109. Composizione dell'Alta Corte](#)
- [110. Tribunali subordinati](#)
- [111. Nomina della Magistratura](#)
- [112. Qualifica degli ufficiali giudiziari](#)
- [113. Posto vacante](#)
- [114. Remunerazione](#)
- [115. Giuramento giudiziario](#)

[116. La Commissione del servizio giudiziario](#)

[117. Adesione](#)

[118. Poteri della Commissione del servizio giudiziario](#)

[119. Mandato dei giudici](#)

CAPITOLO X

IL MEDIATORE

[120. L'Ufficio del Mediatore](#)

[121. Indipendenza del Mediatore](#)

[122. Nomina del Mediatore](#)

[123. Funzioni e poteri](#)

[124. Poteri di indagine](#)

[125. Privilegi e immunità del Mediatore](#)

[126. Rimedi](#)

[127. Relazioni del Mediatore](#)

[128. Destituzione dalla carica](#)

CAPITOLO XI

COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI

[129. Istituzione della Commissione per i diritti umani](#)

[130. Poteri](#)

[131. Adesione](#)

CAPITOLO XII

COMMISSIONE DI LEGGE

[132. Istituzione della Commissione di legge](#)

[133. Adesione](#)

[134. Destituzione del Commissario della Legge, ecc.](#)

[135. Poteri e funzioni della Commissione di legge](#)

[136. Indipendenza della Commissione di diritto](#)

CAPITOLO XIII

FONDO NAZIONALE DI COMPENSI

[137. Il National Compensation Tribunal](#)

[138. Competenza originaria esclusiva](#)

[139. Adesione](#)

[140. Procedura](#)

[141. Tutela dei diritti di terzi](#)

[142. Competenza dei tribunali ordinari](#)

[143. Potere di rinunciare a limitazioni di legge](#)

[144. Fondo nazionale di compensazione](#)

[145. Scioglimento della Cassa nazionale di compensazione](#)

CAPITOLO XIV **IL GOVERNO LOCALE**

[146. Funzioni degli enti locali](#)

[147. Composizione degli enti locali](#)

[148. Competenza degli enti locali](#)

[149. Commissione Nazionale Finanze degli Enti Locali, sua costituzione, poteri e funzioni](#)

[150. Dovere di fornire risorse adeguate per le funzioni di governo locale](#)

[151. Composizione della Commissione nazionale per le finanze degli enti locali](#)

CAPO XV **LA POLIZIA**

[152. Le forze di polizia del Malawi](#)

[153. Poteri e funzioni della Polizia](#)

[154. L'ispettore generale di polizia](#)

[155. La Commissione dei servizi di polizia](#)

[156. Potere di delega](#)

[157. Adesione](#)

[158. Indipendenza politica delle forze di polizia del Malawi](#)

CAPITOLO XVI

LE FORZE DI DIFESA

159. Le forze di difesa del Malawi

160. Posizione costituzionale delle Forze di Difesa del Malawi

161. Responsabilità per le Forze di Difesa del Malawi

162. Il Comitato per la Difesa e Sicurezza dell'Assemblea Nazionale

CAPITOLO XVII

PRIGIONE

163. Il servizio carcerario del Malawi

164. Il Commissario capo per le carceri

165. Potere di delega

166. Nomina del Commissario capo per le carceri

167. La Commissione del servizio carcerario

168. Composizione della Commissione dei servizi carcerari

169. L'Ispettorato delle Carceri

170. Composizione dell'Ispettorato delle Carceri

CAPITOLO XVIII

FINANZA

171. Restituito

172. Il Fondo Consolidato

173. Prelievo di denaro dal Fondo Consolidato

174. Spesa a carico del Fondo Consolidato

175. Stime annuali

176. Fatture di stanziamento

177. Stanziamenti complementari

178. Autorizzazione di spesa anticipata rispetto allo stanziamento

179. Fondo di emergenza

180. Aumento di prestiti da parte del Governo

181. Fondi speciali e fondi fiduciari

[182. Il Fondo di sviluppo](#)

[183. Spesa protetta](#)

[184. Revisore dei conti generale](#)

CAPITOLO XIX **LA BANCA DI RISERVA DEL MALAWI**

[185. La Banca di Riserva del Malawi](#)

CAPITOLO XX **SERVIZIO CIVILE**

[186. La Commissione del Servizio Civile](#)

[187. Poteri della Commissione del Servizio Civile](#)

[188. Delega](#)

[189. Uffici ai quali non si applica il presente capo](#)

[190. La nomina del personale diplomatico](#)

[191. Nomina dei membri della Commissione del Servizio Civile](#)

[192. Posto vacante](#)

[193. Indipendenza del Servizio Civile](#)

[194. Nomine di organi, ecc., e nomina e revoca di pubblici ufficiali](#)

CAPO XXI **EMENDAMENTO DI QUESTA COSTITUZIONE**

[195. Potere di modifica](#)

[196. Restrizioni agli emendamenti](#)

[197. Emendamenti del Parlamento](#)

CAPO XXII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

[198. Repubblica, ecc. costituirsi secondo questa Costituzione](#)

[199. Status di questa Costituzione](#)

[200. Salvaguardia delle leggi vigenti](#)

[201. Elezioni all'Assemblea nazionale](#)

- [202. Elezioni alla carica di Presidente _____](#)
- [203. Risparmio del potere giudiziario](#)
- [204. Azioni legali pendenti _____](#)
- [205. Sentenze e lodi in attesa di esecuzione _____](#)
- [206. Incarichi esistenti _____](#)
- [207. Vestizione di terre, ecc., nella Repubblica _____](#)
- [208. Risparmio di diritti del Governo sulla proprietà _____](#)
- [209. Mantenimento dei diritti delle persone nella proprietà](#)
- [210. Posizione costituzionale in attesa dell'istituzione del Senato _____](#)
- [211. Diritto internazionale](#)

CAPO XXIII

VARIE

- [212. Entrata in vigore di questa Costituzione _____](#)
- [213. Divulgazione dei beni da parte dei detentori di alcuni funzionari](#)
- [214. Titolo breve di questa Costituzione _____](#)
- [215. Definizione _____](#)

Programma

CAPITOLO I

LA REPUBBLICA DEL MALAWI

20 del 1994
31 del 1994
6 del 1995
7 del 1995
1 del 1997
38 del 1998

Il Malawi uno stato
sovrano

1. La Repubblica del Malawi è uno Stato sovrano con diritti e doveri secondo il diritto delle nazioni.

La bandiera nazionale, ecc.

2. Il Malawi avrà una bandiera nazionale, uno stemma nazionale, un nazionale Inno e sigillo pubblico.

Il territorio nazionale

3. Il territorio nazionale della Repubblica del Malawi sarà costituito da tutto il territorio, compreso lo spazio aereo, le acque e le isole che comprendevano il territorio del Malawi prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione, e comprenderà qualsiasi territorio legittimamente acquisito successivamente mediante adeguamento dei confini o in altro modo .

Protezione del popolo del
Malawi sotto questo
Costituzione

4. Questa Costituzione vincola tutti gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari dello Stato a tutti i livelli di governo e tutti i popoli che il Malawi ha diritto all'eguale protezione di questa Costituzione e delle leggi emanate in virtù di essa.

Supremazia di questo
Costituzione

5. Qualsiasi atto del Governo o qualsiasi legge che sia in contrasto con le disposizioni dell'art questa Costituzione sarà, nella misura di tale incoerenza, non valida.

Suffragio universale ed
eguale

6. Salvo disposizione contraria della presente Costituzione, la potestà di governo deriva dal popolo del Malawi come espresso attraverso il suffragio universale e paritario nelle elezioni tenutesi in conformità con questa Costituzione, secondo le modalità prescritte da un atto del Parlamento.

Lo stato separato, la
funzione e il dovere

7. L'esecutivo è responsabile dell'avvio delle politiche e legislazione e per l'attuazione di tutte le leggi che incarnano i desideri espressi dell'esecutivo del popolo del Malawi e che promuovono i principi di questa Costituzione.

Lo statuto, la funzione e il
dovere separati del
legislatore

8. Il legislatore in sede di emanazione delle leggi riflette nelle proprie deliberazioni l'art interessi di tutto il popolo del Malawi e promuoverà i valori espliciti o impliciti in questa Costituzione.

Lo statuto separato,
funzioni dovere della
magistratura

9. La magistratura ha la responsabilità di interpretare, proteggere e far rispettare questa Costituzione e tutte le leggi e in conformità con questa Costituzione in modo indipendente e imparziale per quanto riguarda solo i fatti giuridicamente rilevanti e le prescrizioni di legge.

CAPITOLO II

APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE

Applicazione di questo
Costituzione

10,- 1 Nell'interpretazione di tutte le leggi e nella risoluzione delle controversie politiche le disposizioni di questa Costituzione devono essere considerate come l'arbitro supremo e la fonte ultima dell'autorità.

2 Nell'applicazione e formulazione di qualsiasi atto del Parlamento e nell'applicazione e sviluppo del diritto comune e del diritto consuetudinario, gli organi competenti dello Stato tengono debitamente conto dei principi e delle disposizioni della presente Costituzione.

Interpretazione

11,- 1 Appropriati principi di interpretazione di questa Costituzione devono essere sviluppati e impiegati dai tribunali per riflettere il carattere unico e lo status supremo di questa Costituzione.

2 Nell'interpretare le disposizioni di questa Costituzione una baracca del tribunale -

(a) promuovere i valori che sono alla base di una società aperta e democratica;

b) tengono pienamente conto delle disposizioni del capo III e del capo IV; e

(c) ove applicabili, hanno riguardo alle vigenti norme di diritto internazionale pubblico diritto e analogia giurisprudenza straniera.

3 Quando un tribunale dichiara nullo un atto esecutivo o una legge, tale tribunale può applicare l'interpretazione di tale atto o legge conforme alla presente Costituzione.

4 Qualsiasi legge che estromette o pretende di estromettere la giurisdizione dei tribunali per trattare questioni attinenti a questa Costituzione non è valida.

CAPITOLO III

PRINCIPI FONDAMENTALI

Principi
costituzionali

12 La presente Costituzione si fonda sui seguenti principi fondamentali:

- io. Tutta l'autorità legale e politica dello Stato deriva dal popolo del Malawi e sarà esercitata in conformità con questa Costituzione esclusivamente per servire e proteggere i suoi interessi.
- ii. Tutte le persone responsabili dell'esercizio dei poteri dello Stato lo fanno sulla base della fiducia ed eserciteranno tale potere solo nella misura della loro legittima autorità e in conformità con le loro responsabilità nei confronti del popolo del Malawi.
- iii. L'autorità di esercitare il potere dello Stato è subordinata alla fiducia sostenuta del popolo del Malawi e tale fiducia può essere mantenuta solo attraverso un governo aperto, responsabile e trasparente e una scelta democratica informata.
- iv. La dignità e il valore intrinseci di ogni essere umano richiede che lo Stato e tutte le persone riconoscano e proteggano i diritti umani fondamentali e garantiscano la massima protezione ai diritti e alle opinioni di tutti gli individui, i gruppi e le minoranze a prescindere dal diritto di voto o meno.
- v. Poiché tutte le persone hanno lo stesso status davanti alla legge, le uniche limitazioni giustificabili ai diritti legali sono quelle necessarie per garantire un'interazione umana pacifica in una società aperta e democratica
- vi. Tutte le istituzioni e le persone devono osservare e sostenere la Costituzione e lo stato di diritto e nessuna istituzione o persona deve stare al di sopra della legge.

Principio di nazionale
Politica

13. Lo Stato promuove attivamente il benessere e lo sviluppo di il popolo del Malawi adottando e attuando progressivamente politiche e normative volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(a) Parità di genere

Per ottenere la parità di genere tra le donne e gli uomini attraverso:

- io. piena partecipazione delle donne in tutte le sfere della società malawiana sulla base dell'uguaglianza con gli uomini;
- ii. l'attuazione dei principi di non discriminazione e delle altre misure eventualmente richieste; e
- iii. l'attuazione di politiche per affrontare le questioni sociali quali la violenza domestica, la sicurezza della persona, la mancanza di prestazioni di maternità, lo sfruttamento economico e il diritto alla proprietà.

(b) Nutrizione

Raggiungere un'alimentazione adeguata per tutti al fine di promuovere la buona salute e l'autosufficienza.

(c) Salute

Fornire un'assistenza sanitaria adeguata, commisurata ai bisogni sanitari della società malawiana e agli standard sanitari internazionali cura.

(d) L'ambiente

Gestire l'ambiente in modo responsabile al fine di:

- io. prevenire il degrado dell'ambiente;
- ii. fornire un ambiente di vita e di lavoro sano per il popolo del Malawi;
- iii. accordare pieno riconoscimento ai diritti delle generazioni future attraverso la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali; e
- iv. conserva e valorizza la diversità biologica del Malawi.

(e) Vita rurale

Migliorare la qualità della vita nelle comunità rurali e riconoscere gli standard di vita rurali come un indicatore chiave del successo delle politiche del governo.

(f) Istruzione

Fornire risorse adeguate al settore dell'istruzione e programmi mirati al fine di

-

- io. eliminare l'analfabetismo in Malawi;
- ii. rendere obbligatoria e gratuita l'istruzione primaria a tutti i cittadini del Malawi;
- iii. offrire un maggiore accesso all'istruzione superiore e alla continuazione formazione scolastica; e
- iv. promuovere obiettivi nazionali come l'unità e l'eliminazione dell'intolleranza politica, religiosa, razziale ed etnica.

(g) I Disabili

Per supportare i disabili attraverso -

- io. maggiore accesso ai luoghi pubblici;
- ii. eque opportunità di lavoro; e
- iii. la più completa partecipazione possibile in tutte le sfere del Malawi società.

(h) Bambini

Incoraggiare e promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo di membri della società sani, produttivi e responsabili.

(i) La famiglia

Riconoscere e tutelare la famiglia come unità sociale fondamentale e vitale.

(j) Gli anziani

Rispettare e sostenere gli anziani attraverso la fornitura di servizi alla comunità e incoraggiare la partecipazione alla vita della comunità.

(k) Relazioni Internazionali

Governare in conformità con il diritto delle nazioni e lo stato di diritto e sostenere attivamente l'ulteriore sviluppo dello stesso negli affari regionali e internazionali.

(l) Risoluzione pacifica delle controversie

Sforzarsi di adottare meccanismi attraverso i quali le divergenze vengano risolte attraverso la negoziazione, i buoni uffici, la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato.

(m) Amministrazione della giustizia

Promuovere la legge e l'ordine e il rispetto per la società attraverso l'educazione civica, attraverso pratiche oneste nel governo, risorse adeguate e l'applicazione umana e l'applicazione delle leggi e degli standard di polizia.

(n) Gestione economica

Raggiungere un equilibrio ragionevole tra la creazione e la distribuzione della ricchezza attraverso il mantenimento di un'economia di mercato e investimenti a lungo termine in programmi di sviluppo sanitario, educativo, economico e sociale.

(o) Fiducia pubblica e buon governo

Introdurre misure che garantiscano responsabilità, trasparenza, integrità personale e probità finanziaria e che, in virtù della loro efficacia e trasparenza, rafforzino la fiducia nelle istituzioni pubbliche.

Applicazione dei
principi della politica
nazionale

14. I principi di politica nazionale contenuti nel presente Capo devono essere di natura directory, ma i tribunali hanno il diritto di tenerne conto nell'interpretazione e nell'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Costituzione o di qualsiasi legge o nel determinare la validità di decisioni del esecutivo e nell'interpretazione delle disposizioni di questa Costituzione.

CAPO IV

DIRITTI UMANI

Tutela dei
diritti umani e delle
libertà

15. -
1. I diritti e le libertà dell'uomo sanciti dal presente capo sono rispettato e sostenuto dall'esecutivo, dal legislatore e dalla magistratura e da tutti gli organi del governo e delle sue agenzie e, ove applicabile ad essi, da tutte le persone fisiche e giuridiche del Malawi e sarà esecutivo secondo le modalità prescritte nel presente capo.
 2. Qualsiasi persona o gruppo di persone con sufficiente interesse alla protezione e all'applicazione dei diritti ai sensi del presente capo ha diritto all'assistenza dei tribunali, del difensore civico, della commissione per i diritti umani e di altri organi di governo per garantire la promozione, la protezione e riparazione delle doglianze rispetto a tali diritti.

Il diritto alla vita

16. Ogni persona ha diritto alla vita e nessuno può essere arbitrariamente privato della sua o la sua vita:

A condizione che l'esecuzione della condanna a morte inflitta da un tribunale competente a una persona in relazione a un reato ai sensi delle leggi del Malawi di cui è stata condannata non sia considerata una privazione arbitraria del suo diritto alla vita.

Genocidio

17. Gli atti di genocidio sono proibiti e devono essere prevenuti e puniti.

Libertà

18. Ogni persona ha diritto alla libertà personale.

Dignità umana e
libertà personali

- 19.-
1. La dignità di ogni persona è inviolabile.
 2. In ogni procedimento giudiziario o in ogni altro procedimento dinanzi a qualsiasi organo dello Stato, e durante l'esecuzione della pena, è garantito il rispetto della dignità umana.
 3. Nessuno può essere soggetto a tortura di alcun genere o a crudeli, disumani o trattamento o punizione degradante.
 4. Nessuno può essere soggetto a punizioni corporali in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario o in qualsiasi altro procedimento dinanzi a qualsiasi organo dello Stato.
 5. Nessuno può essere sottoposto a sperimentazione medica o scientifica senza il suo consenso.
 6. Fatta salva questa Costituzione, ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, che include il diritto di non essere
 - ha. detenuto senza processo;
 - b. detenuti unicamente in ragione delle sue opinioni politiche o di altro tipo; ocontro incarcerato per incapacità di adempiere agli obblighi contrattuali.

uguaglianza

- 20.-
1. La discriminazione delle persone in qualsiasi forma è vietata e a tutte le persone è garantita, in base a qualsiasi legge, un'eguale ed effettiva protezione contro le discriminazioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, nazionalità, origine etnica o sociale, disabilità, proprietà, nascita o altro stato.
 2. La legislazione può essere approvata per affrontare le disuguaglianze nella società e vietare pratiche discriminatorie e la propagazione di tali pratiche e può rendere tali pratiche punibili penalmente dai tribunali.

- Privacy 21.- 1. Ogni persona ha diritto alla privacy personale, che include il diritto a non essere soggetto a -
- ha. perquisizioni della sua persona, abitazione o proprietà;
 - b. il sequestro di beni privati; o
- contro interferenze con comunicazioni private, compresa la posta e tutti i moduli delle telecomunicazioni.
- Famiglia e matrimonio 22. - 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società ed ha diritto alla protezione della società e dello Stato.
2. Ciascun membro della famiglia godrà di pieno ed uguale rispetto e lo sarà protetti dalla legge contro ogni forma di negligenza, crudeltà o sfruttamento.
3. Tutti gli uomini e le donne hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia.
4. Nessuno è obbligato a contrarre matrimonio.
5. I commi (3) e (4) si applicano a tutti i matrimoni legali, consuetudinari e matrimoni per onorabilità o per convivenza permanente.
6. A nessuna persona di età superiore ai diciotto anni è impedito l'ingresso nel matrimonio.
7. Per le persone di età compresa tra i quindici e diciotto anni il matrimonio può essere concluso solo con il consenso dei genitori o tutori.
8. Lo Stato deve effettivamente scoraggiare il matrimonio tra persone quando l'uno o l'altro di loro ha meno di quindici anni.
- Diritti dei bambini 23.- 1. Tutti i figli, indipendentemente dalle circostanze della loro nascita, hanno diritto alla parità di trattamento dinanzi alla legge.
2. Tutti i bambini hanno il diritto a un nome e un cognome e il diritto a una nazionalità.
3. I bambini hanno il diritto di conoscere e di essere allevati dai genitori.
4. I bambini hanno diritto ad essere protetti dallo sfruttamento economico o altro trattamento, lavoro o punizione che è, o è suscettibile di -
- ha. essere pericoloso;
 - b. interferisce con la loro educazione; o
- contro essere dannosi per la loro salute o per il loro sviluppo fisico, mentale o spirituale o sociale.
5. Ai fini della presente sezione, i figli sono persone di età inferiore ai sedici anni di età.
- Diritti delle donne 24.- 1. Le donne hanno diritto alla piena ed eguale protezione dalla legge, e hanno il diritto a non essere discriminate sulla base del sesso o dello stato civile che include il diritto -
- ha. ottenere gli stessi diritti degli uomini nel diritto civile, compresi gli eguali capacità -
 - io. stipulare contratti;
 - ii. acquisire e mantenere diritti di proprietà, indipendentemente o in associazione con altri, indipendentemente dal loro stato civile;

iii. acquisire e mantenere l'affidamento, la tutela e la cura dei bambini e avere un uguale diritto nel prendere decisioni che incidono sulla loro educazione; e

iv. acquisire e mantenere la cittadinanza e la nazionalità.

b. sullo scioglimento del matrimonio -

io. ad una equa disposizione dei beni che è detenuta congiuntamente con a marito; e

ii. fare la manutenzione, tenendo in considerazione tutti i circostanze e, in particolare, i mezzi dell'ex marito e le esigenze degli eventuali figli.

2. Qualsiasi legge che discrimini le donne sulla base del sesso o dello stato civile non sarà valida e sarà approvata una legislazione per eliminare le usanze e le pratiche che discriminano le donne, in particolare pratiche come

come -

ha. abusi sessuali, molestie e violenze;

b. discriminazione nel lavoro, negli affari e negli affari pubblici; e contro privazione di beni, compresi i beni ottenuti per eredità.

Formazione scolastica

25.-

1. Tutte le persone hanno diritto all'istruzione.

2. L'istruzione primaria consiste in almeno cinque anni di istruzione.

3. Sono ammesse scuole private e altri istituti privati di istruzione superiore, a condizione che:

ha. tali scuole o istituzioni sono registrate presso un dipartimento di Stato in conformità con la legge;

b. gli standard mantenuti da tali scuole o istituzioni non lo sono inferiore agli standard ufficiali nelle scuole statali.

Cultura e lingua

26. Ogni persona ha il diritto di usare la lingua e di partecipare alla vita culturale di sua scelta.

Schiavitù, servitù e lavoro forzato

27. -

1. Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù.

2. La schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietate.

3. Nessuno può essere soggetto a lavoro forzato.

4. Nessuno può essere soggetto a lavoro vincolato che equivalga a servitù.

Proprietà

28.-

1. Ogni persona può acquistare beni da sola o in associazione con altri.

2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della proprietà.

Attività economica

29. Ogni persona ha il diritto di esercitare liberamente un'attività economica, di lavorare e per perseguire un sostentamento ovunque in Malawi.

Diritto allo sviluppo

30. -

1. Tutte le persone e tutti i popoli hanno diritto allo sviluppo e quindi al godimento dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico e nell'applicazione di tale diritto in particolare devono essere tenute in particolare considerazione le donne, i bambini e i disabili.

2. Lo Stato adotta tutte le misure necessarie per la realizzazione del diritto allo sviluppo. Tali misure devono comprendere, tra l'altro, la parità di opportunità per tutti nell'accesso alle risorse di base, all'istruzione, alla salute

servizi, cibo, alloggio, lavoro e infrastrutture.

3. Lo Stato adotta misure per introdurre riforme volte a sradicare le ingiustizie e le disuguaglianze sociali.

4. Lo Stato ha la responsabilità di rispettare il diritto allo sviluppo e allo sviluppo giustificare le sue politiche in conformità con questa responsabilità.

Aratura

31. -

1. Ogni persona ha diritto a pratiche di lavoro eque e sicure ea condizioni di equità compenso.
2. Ogni persona ha il diritto di formare e aderire a sindacati o di non formare o aderire a sindacati.
3. Ogni persona ha diritto a un salario equo ea un'eguale retribuzione per un lavoro di pari valore senza distinzioni o discriminazioni di alcun tipo, in particolare sulla base del sesso, della disabilità o della razza.
4. Lo Stato adotta misure per garantire il diritto al ritiro del lavoro.

libertà di associazione

32.-

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di associazione, che è includere la libertà di formare associazioni.
2. Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione.

libertà di coscienza

33. Ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza, religione, credo e pensiero, e alla libertà accademica.

libertà di opinione

34. Ogni persona ha diritto alla libertà di opinione, compreso il diritto di detenere opinioni senza interferenze per detenere, ricevere e impartire opinioni.

libertà di espressione

35. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.

libertà di stampa

36. La stampa ha il diritto di riferire e pubblicare liberamente, all'interno del Malawi e all'estero, e di ottenere tutte le facilitazioni possibili per l'accesso all'informazione pubblica.

Accesso alle informazioni

37. Fatta salva qualsiasi legge del Parlamento, ogni persona ha diritto di accesso a tutte le informazioni detenute dallo Stato o da qualsiasi suo organo a qualsiasi livello di governo nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per l'esercizio dei suoi diritti.

libertà di riunione

38. Ogni persona ha il diritto di riunirsi e manifestare con gli altri pacificamente e disarmato.

Libertà di Movimento e residenza

39.-

1. Ogni persona ha diritto alla libera circolazione e soggiorno entro i confini del Malawi.
2. Ogni persona ha diritto di uscire dalla Repubblica e di farvi ritorno.

Diritti politici 6 del 1995

40.-

1. Fatta salva la presente Costituzione, ogni persona ha il diritto -
 - ha. formare, aderire, partecipare alle attività e reclutare membri per un partito politico;
 - b. fare una campagna per un partito o una causa politica;
 - contro partecipare ad attività politiche pacifiche volte ad influenzare la composizione e le politiche del Governo; e
 - d. liberamente fare scelte politiche.
2. Lo Stato fornisce fondi in modo da garantire che, durante la vita di qualsiasi Parlamento, qualsiasi partito politico che si è assicurato più di un decimo dei voti nazionali alle elezioni di quel Parlamento dispone di fondi sufficienti per continuare a rappresentare il suo collegio elettorale.

3. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione, ogni persona ha diritto di voto, di farlo in segreto e di candidarsi alle cariche pubbliche.
- Accesso alla giustizia e rimedi legali 41. -
1. Ogni persona ha diritto al riconoscimento di persona dinanzi alla legge.
 2. Ogni persona ha accesso a qualsiasi tribunale o altro tribunale con giurisdizione per la risoluzione definitiva delle questioni legali.
 3. Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale per atti che violano i diritti e le libertà concesse dalla presente Costituzione o da qualsiasi altra legge.
- Arresto, detenzione e giusto processo 42.-
1. Ogni persona detenuta, compreso ogni detenuto condannato, ha diritto -
 - ha. essere informato del motivo della sua detenzione tempestivamente e in una lingua che lui o lei capisce;
 - b. essere detenuti in condizioni coerenti con la dignità umana, che comprendano almeno la fornitura di materiale per la lettura e la scrittura, un'alimentazione adeguata e cure mediche a spese dello Stato;
 - contro consultarsi in via confidenziale con un avvocato di sua scelta, essere informato tempestivamente di tale diritto e, ove l'interesse della giustizia lo richieda, essere fornito dai servizi di un avvocato da parte dello Stato;
 - d. avere i mezzi e l'opportunità per comunicare e ricevere visite da parte del coniuge, partner, parente prossimo, consulente religioso e medico di sua scelta;
 - e. contestare la legittimità della propria detenzione di persona o tramite un avvocato dinanzi a un tribunale; e
 - f. essere rilasciato se tale detenzione è illegale.
 2. Ogni persona arrestata o accusata della presunta commissione di un reato ha, oltre ai diritti che ha in qualità di detenuto, il diritto -
 - ha. di essere tempestivamente informato, in una lingua a lui comprensibile, che ha il diritto di rimanere in silenzio e di essere avvertito delle conseguenze di qualsiasi dichiarazione;
 - b. non appena sia ragionevolmente possibile, ma non oltre 48 ore dopo l'arresto, o se il termine di 48 ore scade al di fuori dell'orario di tribunale ordinario o in un giorno che non sia un giorno del tribunale, il primo giorno del tribunale dopo tale scadenza, a essere portato davanti a un tribunale indipendente e imparziale e essere accusato o essere informato del motivo della sua ulteriore detenzione, in caso contrario sarà rilasciato;
 - contro non essere obbligato a fare una confessione o un'ammissione che potrebbe essere utilizzato come prova contro di lui o lei;
 - d. salvo circostanze eccezionali, di essere separato dal condannato persone e ad essere oggetto di un trattamento separato adeguato al suo status di persona non condannata;
 - e. di essere scarcerato, con o senza cauzione salvo interessi della giustizia richiedono diversamente;
 - f. come imputato, a un processo equo, che include il diritto

- io. a giudizio pubblico dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale entro un termine ragionevole dall'incriminazione;
 - ii. essere informato con sufficiente specificità dell'addebito;
 - iii. essere presunto innocente e tacere durante il motivo procedimento o processo e non testimoniare durante il processo;
 - iv. addurre e contestare prove e non essere vincolanti testimoniare contro se stesso;
 - v. farsi rappresentare da un avvocato di sua scelta o, ove sia richiesto, nell'interesse della giustizia, di essere munito di una rappresentanza legale a spese dello Stato, e di essere informato di tali diritti;
 - vi. di non essere condannato per un reato per qualsiasi atto od omissione che non costituissero reato al momento in cui il fatto è stato commesso o omesso da compiere, e di non essere condannato a una pena più severa di quella applicabile quando il fatto è stato commesso il reato;
 - vii. non essere più perseguito per un atto o un'omissione criminale di cui sia stato precedentemente condannato o assolto;
 - viii. ricorrere in appello o riesame a un tribunale superiore a quello di primo grado;
 - ix. essere processato in una lingua che comprende o, in mancanza, farsi interpretare il procedimento, a spese dello Stato, in una lingua che comprende; e
 - X. essere condannato entro un termine ragionevole dopo la condanna;
- g. inoltre, se tale persona è un minore, a cure coerenti con i bisogni speciali dei minori, che devono comprendere il diritto -
- io. non essere condannato all'ergastolo senza possibilità di pubblicazione;
 - ii. essere imprigionato solo come ultima risorsa e per il periodo più breve di tempo;
 - iii. essere separato dagli adulti durante la detenzione, a meno che non lo sia considerato nel suo migliore interesse di non farlo e di mantenere i contatti con la sua famiglia attraverso la corrispondenza e le visite;
 - iv. essere trattati in modo coerente con la promozione del proprio senso di dignità e valore, che rafforzi il rispetto dei diritti e delle libertà altrui;
 - v. essere trattati in modo che tenga conto della sua età e dell'opportunità di favorire il suo reinserimento nella società per assumere un ruolo costruttivo; e
 - vi. da trattare in una forma di procedimento giudiziario che rifletta la vulnerabilità dei bambini nel pieno rispetto dei diritti umani e delle tutele legali.

in relazione ai motivi addotti in cui i suoi diritti, libertà, legittime aspettative o interessi sono lesi o minacciati; e

b. essere motivato per iscritto per l'azione amministrativa ove i suoi diritti, libertà, aspettative o interessi legittimi se tali interessi sono noti.

Limitazioni ai
diritti

44.-

1. Non sono previste deroghe, restrizioni o limitazioni in merito

ha. il diritto alla vita;

b. il divieto di tortura e trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti;

contro il divieto di genocidio;

d. il divieto della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche simili agli schiavi;

e. il divieto di reclusione per inadempimento contrattuale obblighi;

f. il divieto di incriminazione retrospettiva e la retrospettiva imposizione di pene maggiori per gli atti criminali;

g. il diritto all'uguaglianza e al riconoscimento davanti alla legge;

h. il diritto alla libertà di coscienza, credo, pensiero e religione e alla libertà accademica; o

io. il diritto *all'habeas corpus*.

2. Fermo restando il comma (1), non possono essere poste restrizioni o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà previsti dalla presente Costituzione diversi da quelli previsti dalla legge, che siano ragionevoli, riconosciuti dalle norme internazionali in materia di diritti umani e necessari in una società aperta e democratica.

3. Le leggi che prescrivono restrizioni o limitazioni non devono negare l'essenziale contenuto del diritto o della libertà in questione, sono di portata generale.

4. L'espropriazione dei beni è ammessa solo se fatta per il pubblico utilità e solo quando vi sia stata adeguata notifica e congruo compenso, fermo restando che vi sia sempre il diritto di adire un tribunale.

5. Ovunque sia stabilito in questa Costituzione che una persona ha diritto ai servizi di un avvocato o di un medico di propria scelta, tale diritto è illimitato, salvo che lo Stato sia obbligato a fornire tali servizi di un avvocato o un medico, nel qual caso una legge del Parlamento può prescrivere che la scelta dell'avvocato o del medico sia limitata a coloro che prestano servizio o impiego nel governo.

Deroga ed
emergenza pubblica

45.-

1. Non è ammessa alcuna deroga ai diritti contenuti nel presente capo salvo quanto previsto dalla presente sezione e nessuna deroga è prevista a meno che non vi sia stata una dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della presente sezione.

2. Il Presidente può dichiarare lo stato di emergenza -

ha. solo nella misura prevista in questa sezione;

b. solo con l'approvazione del Comitato Difesa e Sicurezza dell'Assemblea Nazionale;

contro solo in tempo di guerra, minaccia di guerra, guerra civile o diffusa naturale disastro;

d. solo per quanto riguarda il luogo specifico in cui esiste tale emergenza e che qualsiasi dichiarazione di stato di emergenza deve essere annunciata pubblicamente; e

e. solo dopo che lo stato di emergenza è stato annunciato pubblicamente.

3. La deroga è consentita solo durante lo stato di emergenza -

ha. Per quanto riguarda la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà di movimento, la libertà di riunione e i diritti di cui all'articolo 19 (6) (a) e all'articolo 42 (2) (b);

b. nella misura in cui tale deroga non è incompatibile con gli obblighi del Malawi ai sensi del diritto internazionale; e

contro nella misura in cui -

io. in caso di guerra o minaccia di guerra, è strettamente tenuto a farlo impedire che le vite dei combattenti difensivi e dei legittimi obiettivi militari siano messe a rischio diretto; o

ii. nel caso di una catastrofe naturale diffusa, è strettamente necessario per la protezione e il soccorso delle persone nell'area del disastro.

4. La dichiarazione dello stato di emergenza e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di essa sono efficaci per un periodo non superiore a ventuno giorni, a meno che non sia prorogata per un periodo non superiore a tre mesi, o periodi consecutivi di per non più di tre mesi, con delibera dell'Assemblea nazionale adottata a maggioranza di almeno due terzi di tutti i suoi membri.

5. L'Alta Corte è competente a conoscere dei ricorsi impugnati

validità di una dichiarazione di stato di emergenza, eventuale proroga della stessa e qualsiasi azione intrapresa, compreso qualsiasi regolamento emanato, ai sensi di tale dichiarazione

6. Se una persona è detenuta in uno stato di emergenza, tale detenzione deve essere soggetto alle seguenti condizioni -

ha. della detenzione deve essere notificato un familiare maggiorenne o un amico del detenuto non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre quarantotto ore dalla detenzione;

b. il nome di ogni detenuto e un riferimento alle misure in base alle quali è detenuto devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro cinque giorni dalla sua detenzione;

contro quando i diritti radicati nella sezione 19 (6) (a) o nella sezione 42 (2) (b) hanno stato sospeso -

io. la detenzione di una persona avverrà non appena ragionevolmente possibile, ma non oltre dieci giorni dopo la sua detenzione, essere riesaminato da un tribunale, e il tribunale ordina il rilascio del detenuto se ritiene che la detenzione non sia necessaria per ristabilire la pace o l'ordine;

ii. un detenuto deve in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque giorni dopo un riesame ai sensi del soggetto (i) ha il diritto di rivolgersi a un tribunale per un ulteriore riesame della sua detenzione, e il tribunale ordina il rilascio del detenuto se è convinto che la detenzione non è più necessario per ristabilire la pace o l'ordine;

d. lo Stato, ai fini del riesame di cui al paragrafo (c), presenta al tribunale motivi scritti per giustificare la detenzione o l'ulteriore detenzione del detenuto e fornisce tali motivi al detenuto non oltre due giorni prima del riesame.

7. Se un tribunale ritiene che i motivi della detenzione di una persona siano ingiustificati o illegali, ne ordina il rilascio e tale persona non può essere nuovamente trattenuta per gli stessi motivi a meno che lo Stato non mostri una giusta causa a un tribunale prima di tale nuova detenzione.
8. In nessun caso sarà possibile sospendere la presente Costituzione o parte di essa o sciogliere alcuno dei suoi organi, salvo che sia conforme alle disposizioni di questa Costituzione.

rinforzo

46.-

1. Salvo quanto autorizzato da questa Costituzione, il

L'Assemblea nazionale o qualsiasi autorità legislativa subordinata non emetterà alcuna legge, e l'esecutivo e le agenzie di governo non intraprenderanno alcuna azione che aboli o riduca i diritti e le libertà fondamentali conferiti dal presente Capitolo, e qualsiasi legge o azione in violazione di essi, nella misura della contravvenzione, essere nullo.

2. Chiunque affermi che un diritto o libertà fondamentale garantito dalla presente Costituzione sia stato violato o minacciato ha diritto:

ha. presentare domanda a un tribunale competente per far valere o proteggere tale diritto o libertà; e

b. presentare domanda al Difensore civico o all'Ufficio per i diritti umani Commissione al fine di garantire tale assistenza o consulenza come lui o lei può ragionevolmente richiedere.

3. Ove il giudice di cui al comma 2, lettera a), ritenga che i diritti o le libertà conferiti dalla presente Costituzione siano stati illegittimamente negati o violati, ha il potere di emanare le ordinanze necessarie e opportune per assicurare il godimento della tali diritti e libertà e qualora un tribunale ritenga che esista una minaccia a tali diritti o libertà, ha il potere di emanare qualsiasi ordine necessario e appropriato per impedire che tali diritti e libertà siano illecitamente negati o violati.

4. Il tribunale di cui al comma 2, lettera a), ha il potere di pronunciare

risarcimento a qualsiasi persona i cui diritti o libertà siano stati illegalmente negati o violati qualora lo ritenga appropriato nelle circostanze di un caso particolare.

5. La legge prevede sanzioni penali per le violazioni dei diritti non derogabili elencati nel comma 44, comma 1.

CAPO V

CITTADINANZA

Cittadinanza

- 47- 1. Ogni persona che, immediatamente prima del giorno stabilito, fosse cittadino del Malawi in base a qualsiasi legge esistente continuerà ad essere cittadino del Malawi dopo il giorno stabilito.
2. Un atto del Parlamento può prevedere l'acquisizione o la perdita della cittadinanza del Malawi da parte di qualsiasi persona dopo il giorno stabilito, ma la cittadinanza non può essere arbitrariamente negata o privata.
3. In questa sezione, l'espressione -
 - ha. "acquisizione della cittadinanza" comprende l'acquisizione per nascita, discendenza, matrimonio, registrazione, naturalizzazione o qualsiasi altro mezzo prescritto da un atto del Parlamento; e
 - b. "perdita della cittadinanza" include la perdita per privazione, rinuncia o altro altri mezzi prescritti da una legge del Parlamento.

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE

Parlamento	48.-	<ol style="list-style-type: none">1. Tutti i poteri legislativi della Repubblica sono conferiti al Parlamento, che ha i poteri e le responsabilità stabiliti nella presente Costituzione.2. Un atto del Parlamento ha il primato sulle altre forme di diritto, ma sarà soggetto alla Costituzione.3. Ogni questione proposta per la decisione dell'Assemblea Nazionale o del Senato è deliberata a maggioranza dei voti dei membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria della presente Costituzione o di altro atto del Parlamento.
Definizioni	49.-	<ol style="list-style-type: none">1. Ai fini della presente Costituzione, salvo diversa disposizione, Il "Parlamento" è composto dall'Assemblea Nazionale, dal Senato e dal Presidente in qualità di Capo dello Stato.2. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione, un "Atto del Parlamento" deve essere un disegno di legge che ha -<ol style="list-style-type: none">io. stato stabilito e approvato dalla maggioranza della Nazionale Assemblaggio;ii. è stato presentato e approvato dalla maggioranza del Senato; eiii. concordato dal Presidente in conformità a questo Capitolo.3. Per "Camera" si intende o la Camera dell'Assemblea Nazionale o di il Senato.
Quorum	50.-	<ol style="list-style-type: none">1. Il quorum di ciascuna Camera è formato dalla presenza, all'inizio di ogni seduta, di almeno due terzi dei membri di tale Camera aventi diritto al voto, escluso il Presidente o un presidente.2. Se viene portato a conoscenza del Presidente o di chi ne fa le funzioni da un membro della Camera che presiede, che i membri presenti e successivi sono inferiori al numero prescritto dagli Ordinamenti permanenti di tale Camera nell'intervallo eventualmente prescritto dal regolamento interno della Camera, il Presidente o chi ne fa le veci si accerta che il numero dei componenti presenti sia ancora inferiore a quello prescritto dall'Ordine permanente della Camera, provvede all'aggiornamento della Camera.
Qualifiche di Membri di Parlamento 6 del 1995	51. -	<ol style="list-style-type: none">1. Una persona non è qualificata per essere nominata o eletta deputato al Parlamento a meno che tale persona -<ol style="list-style-type: none">ha. è cittadino della Repubblica che al momento della nomina ha raggiuntoio. l'età di ventuno anni, nel caso dell'Assemblea nazionale; eii. l'età di trentacinque anni, nel caso del Senato.ha. è in grado di parlare e leggere la lingua inglese abbastanza bene per partecipare attivamente ai lavori del Parlamento; eb. è stato, negli ultimi sette anni, condannato da un competente

tribunale di un delitto di disonestà o turpitudine morale;

1. Nonostante il comma (1), non è idoneo a essere nominato o eletto membro del Parlamento chi -

- ha. deve fedeltà a un paese straniero;
- b. è, in base a qualsiasi legge vigente nella Repubblica, giudicata o meno dichiarato mentalmente incompetente;
- contro è stato condannato negli ultimi sette anni da un tribunale competente per un reato di disonestà o turpitudine morale;
- d. è un fallito non dichiarato, essendo stato giudicato o altrimenti dichiarato fallito ai sensi di qualsiasi legge vigente nella Repubblica;
- e. ricopre, o agisce, in qualsiasi ufficio o incarico pubblico, salvo che la presente Costituzione preveda che una persona non può essere squalificata per il solo fatto di ricoprire quella carica o nomina o quando la persona si dimetta da tale carica per rimanere in carica;
- f. appartiene e presta servizio nelle forze di difesa del Malawi o del forze di polizia del Malawi; e
- g. è stato condannato, negli ultimi sette anni, da un tribunale competente per qualsiasi violazione di qualsiasi legge relativa all'elezione del Presidente o all'elezione dei membri del Parlamento.

Giuramento di fedeltà

52. Ogni funzionario e membro del Parlamento, prima di prendere posto, oppure assumendo le funzioni del proprio ufficio assume e sottoscrive prima del Presidente della Corte Suprema nella Camera in cui siederà -

- ha. il giuramento di fedeltà nella forma prescritta dalla legge; e
- b. tali altri giuramenti per il dovuto adempimento dei rispettivi uffici secondo quanto prescritto dalla legge.

L'altoparlante

53.-

1. Vi sono un Presidente dell'Assemblea Nazionale e un Presidente del Senato che sono eletti a maggioranza dalla Camera in cui siede alla prima seduta dopo l'eventuale scioglimento di tale Camera.
2. I componenti di ciascuna Camera eleggono una o più persone Vice Presidenti o Vice Presidenti nella prima seduta dopo l'elezione generale nel caso dell'Assemblea nazionale o dopo l'elezione locale nel caso del Senato e comunque il che si traduce in un posto vacante nell'ufficio di qualsiasi vicepresidente.
3. La carica di Presidente diventa vacante -
 - ha. in caso di morte o dimissioni del Presidente;
 - b. se il Presidente cessa di essere membro della Camera in cui lo ha oppure si siede;
 - contro se il Presidente diventa Presidente, Vicepresidente, Ministro o Vice Ministro o membro del Senato; o
 - d. se la Camera presieduta dal Presidente, con delibera supportata dai voti di non meno dei due terzi di tutti i componenti di tale Camera, delibera la revoca del Presidente:

Fermo restando che il Presidente ha il diritto di essere ascoltato dalla Camera d'ufficio per qualsiasi questione relativa alla sua revoca dall'incarico.

4. Il Presidente di ciascuna Camera, o, in sua assenza, il Vice Presidente di tale Camera designato dal Presidente, deve

presiede ogni seduta di tale Camera:

Fermo restando che, in assenza del Presidente e di ogni Vice Presidente, la Camera può eleggerne uno tra i suoi membri che agisca come Presidente per quella seduta o quella seduta.

5. Qualsiasi persona eletta Presidente, o qualsiasi persona che agisca in qualità di Presidente, dovrà esercitare le sue funzioni e doveri ed esercitare i poteri che ha in virtù di tale ufficio, indipendentemente dalla direzione o dall'interferenza di qualsiasi ente o autorità, salvo espressa volontà e ordinanza permanente della Camera in cui siede.
6. Fermo restando che l'oratore o una persona che agisce in qualità di altoparlante ha stato eletto membro di un partito politico alla Camera in cui siede, non è soggetto al controllo, alla disciplina, all'autorità o alla direzione di quel partito politico o di qualsiasi altro partito politico nell'esercizio delle funzioni e funzioni di tale ufficio e nell'esercizio dei poteri di tale ufficio.
7. Il Presidente può, ove vi sia una questione oggetto di discussione nella Camera che presiede e che riguarda esclusivamente il suo collegio elettorale, lasciare temporaneamente il posto di Presidente e partecipare a tale discussione ed esercitare un voto deliberativo in caso di votazione su tale questione.

Voto espressivo

54.-

1. Fatto salvo il comma 53, comma 7, il Presidente di una Camera non ha voto deliberativo, ma se i voti della Camera che presiede tale Presidente sono equamente ripartiti su qualsiasi questione, esercita il voto preponderante.
2. Qualsiasi membro dell'Assemblea Nazionale o del Senato, diverso dal Il Presidente o il Vice Presidente, quando presiede la Camera di cui è membro, conserva il suo voto deliberativo originario in qualità di membro e ha anche ed eserciterà il voto preponderante se i voti di tale Camera sono equamente ripartiti.

L'impiegato

55. Ci sarà un Cancelliere all'Assemblea Nazionale e un Cancelliere al Senato che saranno pubblici ufficiali e assisteranno il Presidente della Camera alla quale è nominato tale Cancelliere e svolgeranno le altre funzioni e doveri che il Presidente potrà stabilire.

Il diritto a regolare

56.-

la procedura
6 del 1995

1. Fatta salva la presente Costituzione, l'Assemblea Nazionale, il Senato, o con Ordinanza Permanente possono regolare o altrimenti regolare il proprio procedimento.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Costituzione, la Nazionale L'Assemblea e il Senato possono deliberare a meno che non siano vacanti più di due terzi di tutti i loro seggi.
4. La presenza o la partecipazione di qualsiasi soggetto non legittimato ad essere presente oa partecipare ai lavori di ciascuna Camera non invalida tale procedimento.
5. Ciascuna Camera consente l'accesso alla stampa e al pubblico, salvo mozione con motivi che vietano l'accesso del pubblico nell'interesse nazionale.
6. I lavori del Parlamento si svolgono in lingua inglese lingua e le altre lingue che ciascuna Camera può prescrivere in relazione al proprio procedimento.
7. Il Parlamento può istituire eventuali commissioni dei suoi membri e può formare commissioni paritetiche per il controllo della legislazione e lo svolgimento di altre funzioni, salvo votazione su mozioni e progetti di legge.
8. Oltre all'eventuale comitato nominato ai sensi del comma (6), ivi

sarà un Comitato per le Nomine Pubbliche, un Comitato per il Bilancio e a Commissione Affari Legali dell'Assemblea Nazionale che deve -

ha. essere nominato dall'Assemblea Nazionale con la rappresentanza proporzionata di tutti i partiti rappresentati nell'Assemblea Nazionale;

b. nominato entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea nazionale dopo le elezioni generali e successivamente annualmente; e contro svolgere le funzioni che gli sono conferite da questo Costituzione o da un atto del Parlamento o dagli Ordini permanenti del Parlamento.

Banconote in denaro

57.-

1. Salvo raccomandazione scritta del Ministro delle finanze, l'Assemblea nazionale non può:

ha. procedere a qualsiasi disegno di legge o emendamento a un disegno di legge che, a giudizio di chi presiede, preveda una delle seguenti finalità:

io. per l'imposizione o la modifica dell'imposta;

ii. per l'imposizione di qualsiasi onere al Fondo Consolidato, o la modifica di tale onere;

iii. per il pagamento, l'emissione o il recesso dal Fondo Consolidato di qualsiasi somma non addebitata su di esso, o qualsiasi aumento dell'importo di tale pagamento, emissione o prelievo; o

iv. per la composizione o la remissione di qualsiasi debito dovuto allo Stato;

b. procedere su qualsiasi mozione o emendamento a una mozione il cui effetto, a giudizio di chi presiede, sarebbe quello di prevedere una qualsiasi delle finalità di cui alla lettera a);

oro

contro ricevere ogni istanza che, ad avviso di chi presiede, chieda il provvedimento per uno qualsiasi degli scopi.

2. Il Senato non ha il potere di discutere o votare su alcuno mozione o ricevere qualsiasi disegno di legge a cui si applica la presente sezione se non con la raccomandazione del Ministro delle finanze, espressa per iscritto, e non può in ogni caso modificare o respingere tale mozione o disegno di legge.

Legislazione
sussidiaria

58.-

1. Il Parlamento può, in relazione a qualsiasi atto particolare del Parlamento, delegare all'esecutivo o al giudice il potere di emanare atti legislativi sussidiari nell'ambito della specificazione e per gli scopi previsti da tale atto e l'eventuale legislazione sussidiaria così emanata è prescritta Parlamento in conformità con i suoi ordini permanenti.

2. Fermo restando il comma (1), il Parlamento non ha il potere di delegare poteri legislativi che pregiudichino in modo sostanziale e significativo i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla presente Costituzione.

Sessioni e
sedute

59.-

1. Ogni sessione dell'Assemblea nazionale e del Senato si terrà in tale luogo all'interno del Malawi e avrà inizio nel momento in cui ciascun Presidente, in consultazione con il Presidente, potrà nominare in relazione alla Camera in cui presiede quel Presidente e il le sedute di ciascuna Camera dopo l'inizio di tale sessione si tengono negli orari e nei giorni in cui detta Camera designerà:

Purché -

- ha. il Presidente, sentito il Presidente della competente Camera, può convocare, in occasioni straordinarie, l'Assemblea nazionale o il Senato; e
- b. il Presidente può, sentito il Presidente del Consiglio Camera competente, proroga l'Assemblea Nazionale o il Senato.

2. Si tengono almeno due sedute dell'Assemblea nazionale e del Senato ogni anno.

Privilegi e
immunità

60.-

1. Il Presidente, ogni Vice Presidente, ogni membro dell'Assemblea Nazionale e ogni membro del Senato, salvo il caso di tradimento, hanno il privilegio di essere arrestato mentre si recano, tornano o si trovano nei recinti dell'Assemblea Nazionale o al Senato e non potrà, in relazione a qualsiasi pronuncia che faccia parte dei lavori dell'Assemblea nazionale o del Senato, essere suscettibile di qualsiasi altra azione o procedimento in qualsiasi tribunale, tribunale o organo diverso dal Parlamento.
2. Tutti i rapporti e le pubblicazioni ufficiali del Parlamento o dei suoi lavori o dei lavori di qualsiasi commissione del Parlamento sono privilegiati e le dichiarazioni rese in Parlamento o in qualsiasi sua commissione, ovunque pubblicate, sono protette da privilegio assoluto.
3. L'Assemblea nazionale e il Senato hanno ciascuno il potere di condurre indagini ed esercitano il potere di citare in giudizio la presenza di qualsiasi persona o titolare di cariche chiunque sia necessario in relazione al prudente esercizio delle rispettive funzioni di ciascuna Camera.

Gli interessi
dei membri

61.-

1. Un membro del Parlamento, ove abbia un mandato diretto o indiretto interesse materiale in una questione in discussione dalla Camera di cui è membro, deve:
 - ha. rivelare tale interesse in tale Camera; e
 - b. non avere il diritto di votare su tale questione senza autorizzazione Camera.
2. Qualora un membro del Parlamento non manifesti un interesse materiale in ai sensi del comma (1) tale membro è colpevole di oltraggio alla Camera di cui è membro.

Composizione
della Nazionale
Assemblea

62.-

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tale numero di seggi in rappresentanza di ogni collegio elettorale del Malawi, come sarà determinato dalla Commissione elettorale.
2. Ciascun collegio elegge liberamente qualsiasi persona, fatto salvo questo Costituzione e un Atto del Parlamento, per rappresentarlo come membro dell'Assemblea nazionale nel modo che può essere prescritto da questa Costituzione o da un Atto del Parlamento.

Vacanze nel
Nazionale

63.-

Assemblea
31 del 1994

1. Il seggio di un membro dell'Assemblea nazionale diventa vacante -
 - ha. se l'Assemblea nazionale è stata sciolta;
 - b. se il membro muore o si dimette dalla carica;
 - c. contro se il membro cessa di essere cittadino del Malawi;
 - d. se il membro assume la carica di Presidente o Vicepresidente, oppure diventa membro del Senato;
 - e. se si verificano circostanze che, se lui o lei non era un membro di

l'Assemblea nazionale, comporterebbe la squalifica di quel membro per l'elezione ai sensi della presente Costituzione o di qualsiasi altro atto di Parlamento;

- f. se l'Assemblea nazionale dichiara vacante un seggio di membro in conformità con gli ordini permanenti che possono consentire o prescrivere la rimozione di un membro per motivi validi e sufficienti, purché conformi ai principi di giustizia naturale; o
- g. se un membro è soggetto a revoca da parte del suo collegio elettorale in secondo le disposizioni della presente Costituzione o di un atto del Parlamento.

2. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ne dà comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel caso in cui il seggio di un membro dell'Assemblea diventi vacante ai sensi della presente sezione:

Purché -

- ha. Il Parlamento prevede lo svolgimento di elezioni suppletive per riempire eventuali posto vacante che si verificherà;
- b. qualsiasi elezione suppletiva per coprire un posto vacante deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di vacante del seggio del membro o, se a parere del presidente le circostanze non lo consentono, il più rapidamente possibile dopo la scadenza di tale periodo; e

contro qualsiasi membro eletto in un'elezione suppletiva rimarrà in carica fino al momento in cui il suo seggio diventa vacante ai sensi del comma (1).

3. Il Presidente può, su mozione dell'Assemblea Nazionale, rinviare la dichiarazione di un seggio vacante per il periodo prescritto da tale mozione, in modo da consentire a qualsiasi membro di appellarsi a un tribunale o altro organo a cui si appella contro una decisione che richiederebbe a quel membro di lasciare il suo seggio in conformità con questa sezione.

Richiamo
dei membri

64. * (Abrogata dalla legge n. 6 del 1995).

Attraversare il
pavimento

65.- 1. Il Presidente dichiara vacante il seggio di qualsiasi membro dell'Assemblea nazionale che fosse, al momento della sua elezione, membro di un partito politico rappresentato nell'Assemblea nazionale, diverso dal solo membro ma che abbia volontariamente ha cessato di essere membro di quel partito e si è unito a un altro partito politico rappresentato nell'Assemblea nazionale.

2. Nonostante il comma (1), tutti i membri di tutti i partiti hanno il diritto assoluto di esercitare un voto libero in tutti i lavori dell'Assemblea nazionale, e un membro non può vedere vacante il suo seggio per il solo motivo della sua o il suo voto in contraddizione con le raccomandazioni di un partito politico, rappresentato nell'Assemblea nazionale, di cui è membro.

Funzioni e poteri
del
Nazionale

66.- 1. L'Assemblea Nazionale è una Camera eletta direttamente il cui scopo principale sarà legislativo e la cui Assemblea avrà il potere, fatta salva questa Costituzione, di -

- ha. ricevere, modificare, accettare o rifiutare Bollette governative e private fatture;
 - b. avviare le fatture del membro privato su istanza di qualsiasi membro e modificare, accettare o rifiutare tutte le fatture del membro privato;
- contro ricevere, modificare, accettare o rifiutare qualsiasi Fattura rimessa dal Senato;

- d. dibattiti e mozioni di voto in relazione a qualsiasi questione, incluso mozioni per incriminare e condannare il Presidente o il Vicepresidente mediante impeachment;
- e. esercitare le altre funzioni e poteri che gli sono conferiti dall'art questa Costituzione; e
- f. intraprendere tutte le azioni accessorie e necessarie per il corretto esercizio delle sue funzioni.

2. Ai fini della presente Costituzione -

ha. un disegno di legge del governo è un disegno di legge promulgato dal governo e presentato al Parlamento per conto del Governo;

b. una fattura privata deve essere -

io. promulgato da un'agenzia che non fa parte del Governo; e

ii. presentato al Parlamento per conto di tale agenzia in cui tale agenzia è incaricata di farlo da un atto del Parlamento;

contro la fattura di un membro privato deve essere -

io. promulgato da un membro del Parlamento; e ii.

presentato da tale membro nella Camera di cui è membro secondo la procedura di tale Camera.

Scioglimento della
Nazionale

Assemblea

38 del 1998

67.-

2. L'Assemblea nazionale sarà sciolta il 20 marzo del quinto anno dopo la sua elezione e il giorno delle elezioni generali per la prossima Assemblea nazionale sarà il martedì della terza settimana di maggio di quell'anno:

Fermo restando che ove non sia praticabile che lo scrutinio si svolga il martedì della terza settimana di maggio, lo scrutinio si tenga in un giorno, entro sette giorni da tale martedì, designato dalla Commissione Elettorale.

3. Il presente articolo non preclude alla Commissione elettorale di fissare altri giorni per lo scrutinio nelle elezioni generali per classi o categorie speciali di elettori, a condizione che tale scrutinio si svolga non più di due giorni, dopo il giorno delle elezioni, escluse le domeniche.
4. La prima riunione dell'Assemblea nazionale ha inizio in data designata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data delle votazioni o, qualora le votazioni si svolgano in più giorni, entro quarantacinque giorni dall'ultima giorno delle votazioni.
5. Se, tra lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e le successive elezioni generali, il Presidente ritiene che sia sorta una crisi o un'emergenza costituzionale che richieda una legislazione urgente o l'esame dell'Assemblea nazionale, può convocare nuovamente l'Assemblea nazionale Assemblea solo a tale scopo, ma in ogni caso, tale Assemblea nazionale riconvocata sarà sciolta alla data delle elezioni generali.
6. Nonostante lo scioglimento dell'Assemblea nazionale alla data indicata al comma (1), ogni persona che, immediatamente prima dello scioglimento dell'Assemblea nazionale ai sensi del comma (1), sia membro dell'Assemblea nazionale ha diritto a ricevere il proprio compenso e altri benefici fino al

l'ultimo giorno prima delle elezioni generali.

Composizione
del Senato

68.-

1. Il Senato è composto da ottanta membri come segue:

ha. un Senatore per Distretto, registrato come elettore in quel Distretto ed eletto dal Consiglio Distrettuale di quel Distretto a scrutinio segreto entro trenta giorni da ciascuna elezione del governo locale; b. un Senatore per ogni Distretto, essendo un Capo registrato come elettore in quel Distretto ed eletto da un caucus di tutti i Capi di quel Distretto a scrutinio segreto entro trenta giorni da ciascuna elezione del governo locale;

contro altri trentadue Senatori che saranno eletti con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Senato sulla base delle nomine del Comitato per le Nomine previste dal comma (2) di tutti i seguenti settori -

io. gruppi di interesse, che comprenderanno rappresentanti delle organizzazioni femminili, dei disabili e dei settori della sanità, dell'istruzione, dell'agricoltura e delle imprese, e dei sindacati;

ii. società, che devono essere quelle persone che sono generalmente riconosciuti per il loro eccezionale servizio al pubblico o contributo allo sviluppo sociale, culturale o tecnologico della nazione; e

iii. religione, che comprenderà i rappresentanti delle principali fedi religiose del Malawi.

2. Entro quarantacinque giorni da ciascuna elezione del governo locale è costituita una Commissione per le Nomine del Senato, al fine di nominare i rappresentanti di cui al comma (1) (c) e che sarà composta dal Presidente di l'Assemblea nazionale, il Difensore civico e sette membri, senatori eletti ai sensi dei commi (1) (a) o (b), nominati dall'Assemblea nazionale su mozione del Presidente dell'Assemblea nazionale.

3. Un senatore può essere eletto o nominato per un numero indefinito di mandati successivi, salvo diversa squalifica o revoca.

4. Il Comitato per le Nomine si adopera per assicurare, al momento dell'esame delle candidature, che il Senato sia proporzionalmente rappresentativo dei vari gruppi della società malawiana e, pertanto, cercherà di assicurare, per quanto possibile, che la metà dei membri della Il Senato sono donne.

Vacanze nel
Senato

69.-

1. Il seggio di un membro del Senato diventa vacante -

ha. se il Senato è stato sciolto; b. in caso di decesso o di dimissioni di un membro;

contro se un membro cessa di essere cittadino della Repubblica;

d. se un membro assume la carica di Presidente o Vicepresidente, Ministro o Vice Ministro o diventa membro della Nazionale Assemblaggio;

e. se si verificano circostanze che, se lui o lei non fosse un membro del Senato, comporterebbe la squalifica di quel membro per la nomina o l'elezione ai sensi della presente Costituzione o di un atto del Parlamento; o

f. se il Senato dichiara vacante un seggio di membro secondo regole e ordinanze permanenti che consentano o prevedano la rimozione di un membro per giusta e sufficiente ragione purché conformi ai principi di giustizia naturale.

2. Il Presidente del Senato ne dà comunicazione all'Elettorale Commissione e sulla *Gazzetta Ufficiale* nel caso in cui il seggio di un membro del Senato diventi vacante ai sensi del presente articolo.
3. Quando la sede di un membro del Senato è dichiarata vacante in virtù del presente articolo -

- ha. se quel membro è stato eletto da un Consiglio Distrettuale, allora il La Commissione Elettorale notificherà al Consiglio di quel Distretto che ha eletto tale membro di dichiarare l'elezione entro trenta giorni dal momento in cui il seggio è divenuto vacante;
- b. se quel membro è stato eletto dai Capi, allora il Presidente del Senato ne darà notifica ai Capi del Distretto da cui quel membro è stato eletto in modo da convocare il relativo caucus di Capi per l'elezione di un altro membro; contro se tale membro è un rappresentante di settore, il Presidente del Senato convoca la Commissione per le Nomine del Senato che presenta le candidature per la nomina al Senato.

Funzioni e poteri del Senato

70. Il Senato è una camera eletta indirettamente a scopo di camera, il cui primario sarà deliberativo e che avrà il potere, fatta salva questa Costituzione, di -

- ha. ricevere, esaminare e modificare i progetti di legge dell'Assemblea nazionale;
- b. mozioni di voto per confermare o rimettere progetti di legge approvati dalla Nazionale Assemblaggio;
- contro discutere di propria iniziativa qualsiasi questione, avviare le fatture del privato e mozioni di voto in relazione a qualsiasi questione, comprese le mozioni per incriminare o condannare il Presidente o il Vicepresidente per impeachment;
- d. esercitare le altre funzioni e poteri che gli sono attribuiti da questa Costituzione;
- e. svolgere le altre funzioni che gli sono delegate da un atto del Parlamento; e f. intraprendere tutte le azioni accessorie e necessarie per il corretto esercizio di le sue funzioni.

Scrutinio da parte del Senato

71.-

1. Tutti i progetti di legge sono presentati al Senato.
2. Ogni membro del Senato può, a fronte di un disegno di legge depositato dinanzi al Senato -
 - ha. entro quattordici giorni da quando Bill è diventato brutto, fai una mozione a discutere quel disegno di legge a letture complete; oro
 - b. dopo quattordici giorni, ma prima che siano trascorsi quaranta giorni, presentare una mozione per rinviare il disegno di legge all'Assemblea nazionale.
3. Il progetto di legge presentato al Senato che non sia stato oggetto di mozione di discussione ai sensi del presente articolo, trascorsi quaranta giorni, è sottoposto all'approvazione del Presidente.
4. Quando viene discusso un disegno di legge ai sensi del comma 2, lettera a), esso è approvato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che certifica che è -
 - ha. senza emendamenti, nel qual caso il Presidente lo presenta per l'assenso del Presidente; oro
 - b. modificato, nel qual caso il disegno di legge deve essere sottoposto all'Assemblea nazionale per quattordici giorni, a condizione che, in assenza di mozione per la discussione integrale del disegno di legge da parte di qualsiasi membro dell'Assemblea nazionale

entro tale termine deve essere presentato in forma modificata per l'assenso del Presidente.

5. Qualora un disegno di legge sia stato deferito dal Senato a maggioranza votare a favore di una mozione di cui al comma (2) (b) -

ha. il Senato motiva per iscritto tale rimessa; e

b. il Presidente dell'Assemblea Nazionale presenta il disegno di legge che può essere ulteriormente discusso e modificato e, se approvato dalla maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale, può essere presentato per assenso dal Presidente.

6. Laddove il disegno di legge di un Privato sia stato avviato e approvato dal Senato, è inviato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che presenta il disegno di legge che può essere ulteriormente discusso e modificato e, se approvato a maggioranza dell'Assemblea nazionale, il disegno di legge è presentato per l'assenso dal Presidente.

Scioglimento del
Senato

72. Il Senato decorre dalla data della sua prima seduta, non oltre trenta giorni dopo l'elezione di un governo locale dopo l'eventuale scioglimento, fino allo scioglimento di sessanta giorni prima delle successive elezioni del governo locale:

A condizione che la vita del Senato non sia comunque superiore a tre anni.

Presidenziale
abbastanza

73.-

1. Quando un progetto di legge è presentato al Presidente per l'assenso, il Presidente assenso o nega il consenso e lo fa entro ventuno giorni dalla data di presentazione del progetto di legge.

2. Ove il Presidente sia assenso ad un disegno di legge, il disegno di legge è rinviato al Presidente dell'Assemblea Nazionale dal Presidente con avviso di annullamento dell'assenso del Presidente, comprensivo dei relativi motivi, e il disegno di legge non sarà nuovamente discusso dall'Assemblea Nazionale se non decorsi ventuno giorni dalla data della notifica di tale ritenuta.

3. Se il disegno di legge viene nuovamente discusso e approvato a maggioranza della Nazionale In Assemblea in qualsiasi momento compreso tra la data di scadenza dei ventuno giorni di cui al comma (2) e tre mesi da tale data, il progetto di legge deve essere nuovamente presentato per l'assenso del Presidente.

4. Nel caso in cui il disegno di legge sia nuovamente presentato al Presidente per l'assenso ai sensi del comma 3, il Presidente dà il proprio assenso al disegno di legge entro ventuno giorni dalla sua presentazione.

5. Quando un disegno di legge debitamente approvato è approvato a norma di questa Costituzione, il cancelliere ne fa pubblicare immediatamente in *Gazzetta*.

L'entrata in vigore delle
leggi

74. Nessuna legge del Parlamento entrerà in vigore finché non sia stata pubblicata nella *Gazzetta*, ma il Parlamento può prescrivere che una legge non entri in vigore prima di una data successiva, dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

CAPO VII

ELEZIONI

L'Elettorale

75.-

1. Vi sarà una Commissione Elettorale che sarà composta
Commissione di un Presidente che sarà un giudice nominato a tal fine dalla
Commissione del servizio giudiziario e dagli altri membri, non inferiore a sei,
che possono essere nominati in conformità con un atto del Parlamento.
2. Una persona non è qualificata per ricoprire la carica di membro del
Commissione elettorale se tale persona è un Ministro, un Vice Ministro, un
membro del Parlamento o un soggetto che ricopre cariche pubbliche.
3. Fatta salva la presente sezione, una persona cessa di essere un membro del
Commissione elettorale -
 - ha. allo scadere di quattro anni dalla data della sua
nomina, salvo riconferma con nuovo mandato quadriennale; o
 - b. se si verificano circostanze che, se tale persona non fosse un membro
della Commissione elettorale, sarebbe squalificato per la nomina in
quanto tale.
4. Un membro della Commissione Elettorale può essere revocato dall'incarico dal Presidente
su proposta del Comitato per le Nomine Pubbliche per incapacità o incompetenza
nell'esercizio delle funzioni di tale ufficio.

Poteri e funzioni

76.-

1. La Commissione elettorale esercita in relazione alle elezioni le funzioni che le sono
attribuite dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento.
2. I compiti e le funzioni della Commissione Elettorale comprendono
 - ha. determinare i confini del collegio elettorale in modo imparziale sulla base di
garantire che i collegi elettorali contengano un numero approssimativamente
uguale di elettori idonei a registrarsi, fatte salve solo considerazioni di -
 - io. densità demografica;
 - ii. facilità di comunicazione; e
 - iii. caratteristiche geografiche e aree amministrative esistenti;
 - ha. rivedere i confini del collegio elettorale esistenti a intervalli non superiori a
cinque anni e modificarli secondo i principi stabiliti nella sottosezione (2) (a);
 - b. determinare le petizioni elettorali e le denunce relative allo svolgimento di
eventuali elezioni;
contro assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione e di
ogni altro atto del Parlamento; e
 - d. per svolgere le altre funzioni che possono essere prescritte da questo
Costituzione o un atto del Parlamento.
3. Chiunque abbia presentato petizioni o presentato reclamo all'Elettorale
La Commissione ha il diritto di appellarsi all'Alta Corte contro le decisioni
prese ai sensi delle sottosezioni (2) (c) e (2) (d).
4. La Commissione elettorale esercita i propri poteri, funzioni e
doveri ai sensi della presente sezione indipendentemente da qualsiasi direzione o
interferenza da parte di altre autorità o persone.

5. Fermo restando il comma (3) -

- ha. l'Alta Corte è competente a prendere in considerazione le domande per il controllo giurisdizionale dell'esercizio da parte della Commissione elettorale dei suoi poteri e funzioni per garantire che tali poteri e funzioni siano stati debitamente esercitati in conformità con il presente Costituzione o qualsiasi atto del Parlamento; e
- b. l'Assemblea Nazionale conferma tutte le determinazioni della Commissione Elettorale in merito alla definizione dei confini del collegio elettorale ma non può alterare i confini di alcun collegio, salvo su raccomandazione della Commissione Elettorale.

Il franchising 6 del 1995

77.-

1. Tutte le persone possono votare in qualsiasi elezione generale, entro elezioni presidenziali, elezioni del governo locale o referendum, soggetti esclusivamente a questa sezione.
2. Fatto salvo il comma (3), una persona è qualificata per essere registrata come elettore in un collegio elettorale se, e non può essere così qualificata a meno che, alla data della domanda di registrazione tale persona -
 - ha. è cittadino del Malawi o, se non cittadino, lo è stato normalmente residente nella Repubblica da sette anni;
 - b. ha raggiunto l'età di diciotto anni; econtro è abitualmente residente in quel collegio o vi è nato o vi lavora o vi esercita un'attività.
3. Nessuno può essere iscritto come elettore in un collegio elettorale se tale persona -
 - ha. è sotto qualsiasi legge vigente nella Repubblica giudicata o meno dichiarato mentalmente incompetente; b. è condannato a morte inflitta da un tribunale avente giurisdizione nella Repubblica, prima o dopo il giorno stabilito; ocontro è squalificato dalla registrazione come elettore in quanto condannato per qualsiasi violazione di qualsiasi legge relativa alle elezioni approvate dal Parlamento e in vigore al momento o dopo l'inizio della presente Costituzione, ma tale squalifica deve essere valido solo per quanto riguarda la registrazione per l'elezione in questione e la persona così squalificata sarà qualificata per essere registrata come elettore nelle elezioni successive o successive.
3. Qualora una persona sia qualificata per essere iscritta in più di una come elettore, può essere iscritto solo in uno dei collegi.
4. Nessuno può esercitare più di un voto in ciascuna elezione.

CAPO VIII

L'ESECUTIVO

Il presidente

78. Ci sarà un Presidente della Repubblica che sarà Capo di Stato e di Governo e Comandante in Capo delle Forze di Difesa del Malawi.

Vice Presidenti 31 del 1994

79. Ci sarà un Primo Vicepresidente e, fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 5, un Secondo Vicepresidente, entrambi assisteranno il Presidente ed eserciteranno i poteri e svolgeranno le funzioni conferite al Primo Vicepresidente o il Secondo Vicepresidente, a seconda dei casi, dalla presente Costituzione o da qualsiasi atto del Parlamento e dal Presidente.

Elezione del Presidente

e il vicepresidente

31 del 1994

6 del 1995

38 del 1998

80.-

1. Il Presidente è eletto ai sensi dell'art
disposizioni della presente Costituzione secondo le modalità
previste dall'Atto del Parlamento e, salvo disposizione contraria
della presente Costituzione, lo scrutinio delle elezioni presidenziali si
svolge in concomitanza con l'elezione generale dei membri
dell'Assemblea nazionale come prescritto dall'articolo 67 (1).
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dell'elettorato a suffragio diretto,
universale e paritario.
3. Ogni candidato alla presidenza deve dichiarare chi sarà il suo Primo
Vicepresidente se eletto in quel momento
della sua nomina.
4. Contestualmente è eletto il Primo Vicepresidente
il Presidente e il nome di un candidato al Primo Vice
Il presidente deve figurare sulla stessa scheda elettorale del
nome del candidato alla presidenza che lo ha nominato.
5. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse nazionale, può
nominare una persona alla carica di Secondo Vicepresidente e può
farlo previo giuramento o in qualsiasi momento successivo o su un
posto vacante nella carica di Secondo Vicepresidente; e, ove nessuna
persona sia stata nominata alla carica di Secondo Vizio

Presidente allora -

- ha. le disposizioni del presente capo che fanno riferimento a tale
ufficio si leggono *mutatis mutandis*; e
- b. l'ufficio di Primo Vicepresidente sarà noto come il
ufficio di vicepresidente come se la sezione 79 creasse l'ufficio
di un solo vicepresidente:

A condizione che, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto
su sponsorizzazione di un partito politico, allora non nominerà un
Secondo Vicepresidente di quel partito politico.

6. Nonostante qualsiasi disposizione di questa Costituzione al
contrario, una persona può essere qualificata solo per la nomina
per l'elezione a Presidente o Primo Vicepresidente o per la nomina a
Primo Vicepresidente o Secondo Vicepresidente
Presidente se quella persona

- ha. è cittadino del Malawi per nascita o discendenza; e b.
ha raggiunto l'età di trentacinque anni.

7. Nessuna persona può essere candidata a candidarsi

elezione a Presidente o Primo Vicepresidente o per nomina a primo Vicepresidente o Secondo Vicepresidente
Presidente se quella persona

ha. è stato giudicato o dichiarato non sano di mente;
b. è un fallito non liquidato essendo stato dichiarato fallito ai sensi di una legge della Repubblica;
contro è stato condannato negli ultimi sette anni da un tribunale competente per un reato di disonestà o turpitudine morale;

38 del 1998

d. deve fedeltà a un paese straniero;
e. è titolare di una carica pubblica o deputato al Parlamento, a meno che non si dimetta prima; f. è un membro in servizio delle forze di difesa o delle forze di polizia del Malawi; o

g. è stato condannato negli ultimi sette anni da a tribunale competente per qualsiasi violazione di qualsiasi legge relativa all'elezione del Presidente o all'elezione dei membri di Parlamento.

Giuramento d'ufficio

81.-

1. Davanti a una persona eletta Presidente o Primo Vice Presidente o nominato Primo Vicepresidente o Secondo Vicepresidente entra in carica tale persona presta il seguente giuramento che sarà amministrato in pubblico dal

Presidente della Corte Suprema-

31 del 1994

"Io.....giuro solennemente che svolgerò bene e veramente le funzioni dell'alto ufficio di Presidente (o Vicepresidente) della Repubblica del Malawi, e che conserverò e difenderò la Costituzione, e che Farò del bene a tutti i tipi di persone secondo la legge senza timore o favore, affetto o malizia. Quindi aiutami Dio".

2. Invece di prestare giuramento, il Presidente, Primo Vicepresidente o Secondo Vicepresidente può, se lo ritiene opportuno, fare un'affermazione che dovrà essere in forma analoga con la sostituzione di "affermare" con "giurare" , e l'omissione del premio finale.

3. Persona eletta Presidente o nominata Primo Vicepresidente o il Secondo Vicepresidente prestano giuramento, a norma del comma (1), entro trenta giorni dalla loro elezione o nomina.

4. Il Presidente, Primo Vicepresidente e Secondo Vice Presidente
Il Presidente resta in carica fino al momento della sua nomina il successore presta giuramento.

Compenso

82. Il Presidente, Primo Vicepresidente e Secondo Vicepresidente

riceverà lo stipendio, l'indennità o la pensione che possono, di volta in volta, essere determinato da un atto del Parlamento in consultazione con il presidente e avrà un numero adeguato di residenze e personale personale, a spese dello Stato, come un atto del Parlamento può prescrivere.

31 del 1994

Incarico d'ufficio

83.-

1. Il Presidente dura in carica cinque anni dalla data di assunzione del giuramento, ma resta in carica 38 fino a che il suo successore non abbia prestato giuramento

31 del 1994

2. Il Primo Vicepresidente e il Secondo Vicepresidente

1998

restano in carica dalla data di assunzione del giuramento nei loro confronti fino al termine del mandato del Presidente, salvo che il loro incarico venga a cessare prima in

secondo le disposizioni di questa Costituzione.

3. Il Presidente, il Primo Vicepresidente e il Secondo Vice

Il presidente può ricoprire nelle rispettive funzioni un massimo di due mandati consecutivi, ma quando una persona viene eletta o nominata per ricoprire un posto vacante nella carica di presidente o vicepresidente, il periodo tra tale elezione o nomina e la successiva elezione di un presidente non deve essere considerato come un termine.

4. Ogniqualvolta vi sia un posto vacante nella carica di Presidente, il Primo Vicepresidente assume tale carica per il resto del mandato e nomina un'altra persona che ricopra la carica di Primo Vicepresidente per il resto del mandato.

Morte o dimissioni Vizio
Presidente

84. Se muoiono il Primo Vicepresidente e il Secondo Vicepresidente o si dimette dall'incarico, il posto vacante è coperto per il periodo non trascorso di tale mandato da persona designata dal Presidente.

31 del 1994

Posto vacante di ufficio di
Presidente e Vice
Presidente

85. Se in qualsiasi momento si rendono vacanti sia la carica di Presidente che di Primo Vicepresidente, il Gabinetto elegge tra i suoi membri un Presidente ad interim e un Primo Vicepresidente ad interim che dureranno in carica per non più di sessanta giorni o, se quattro anni di un mandato presidenziale sono scaduti, per il resto di quel mandato presidenziale.

31 del 1994

Rimozione dall'ufficio

- 86.-
1. Il presidente o il primo vicepresidente decade dall'incarico se il presidente o il primo vicepresidente, a seconda dei casi, è stato incriminato e condannato con impeachment.
 2. La procedura per l'impeachment è quella stabilita dagli Ordinamenti permanenti del Parlamento, a condizione che siano pienamente conformi ai principi di giustizia naturale e che:
 - ha. l'accusa e la condanna con impeachment possono essere solo per motivi di grave violazione della Costituzione o di grave violazione delle leggi scritte della Repubblica verificatasi o venuta alla luce durante il mandato del Presidente o del Primo Vice
Presidente;
 - b. l'accusa di impeachment richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del
Assemblea Nazionale in una commissione di tutta la Camera;
contro la condanna per impeachment richiede il voto affermativo dei due terzi dei membri di entrambe le Camere;
 - d. la condanna nei casi di impeachment comporta la revoca, e decadenza dalla futura carica, del titolare della carica; e
 - e. la condanna a titolo di impeachment non funge da preclusione a procedimenti legali.
 3. Il Presidente ha il potere di rimuovere il Secondo Vizio
Presidente dalla carica.

31 del 1994

6 del 1995

Disabilità

87.-

1. Ogniqualvolta il Presidente si trovi incapace per essere incapace di esercitare i poteri e i doveri di tale ufficio, il Primo Vicepresidente 6 del 1995 funge da Presidente, fino a quando, nel mandato del Presidente, in quanto il Presidente è in grado di riprendere le sue funzioni.

31 del 1994

2. Il Presidente non si considera inabile ai fini del presente articolo fino a quando e a meno che -
 - ha. c'è una dichiarazione scritta, certificata da un consiglio di medici indipendenti, che il Presidente non è in grado di svolgere le funzioni della carica di Presidente;
 - b. la dichiarazione è firmata dal Primo Vicepresidente e dalla maggioranza del Consiglio dei Ministri, allora in carica; econtro la dichiarazione è presentata dal Primo Vicepresidente al Presidente dell'Assemblea Nazionale.
3. Su presentazione al Presidente di una dichiarazione ai sensi dell'art comma (2), il Primo Vicepresidente assume immediatamente i poteri e le funzioni della carica di Presidente in qualità di Presidente facente funzione.
4. Qualora il Presidente sia stato dichiarato inabile ai sensi del comma 2, il Presidente può, in qualsiasi momento successivo, presentare all'Assemblea Nazionale una dichiarazione scritta, certificata da un collegio di medici indipendenti, attestante la propria idoneità per svolgere le funzioni della carica di Presidente:

Purché -

- ha. ricevuta tale dichiarazione da parte del Presidente, l'Assemblea Nazionale dispone di trenta giorni entro i quali stabilire se il Presidente sia di fatto o meno così inabile da non poter esercitare le funzioni della carica di Presidente; e
 - b. qualora l'Assemblea Nazionale determini che il Presidente resta incapace in modo tale da non poter svolgere le funzioni della carica di Presidente, con voto favorevole dei due terzi di tutti i suoi membri, il Primo Vicepresidente continua ad agire come Presidente fino a quando l'Assemblea Nazionale non ritenga che il Presidente sia nuovamente idoneo ad assumere le funzioni e i poteri della carica di Presidente; o
- contro se l'Assemblea Nazionale, con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea Nazionale, determina che il Presidente non è più così inabile da non essere in grado di esercitare le funzioni della carica di Presidente, il Presidente riprende le funzioni della carica di Presidente entro trenta giorni da tale votazione.

Ordini del Parlamento.

- Responsabilità del
Presidente
- 31 del 1994
- 6 del 1995
- 88.-
1. Il Presidente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni della presente Costituzione da parte dell'esecutivo e, in qualità di Capo dello Stato, difende e sostiene la Costituzione come legge suprema della Repubblica.
 2. Il Presidente assicura la direzione esecutiva nell'interesse dell'unità nazionale in conformità con la presente Costituzione e le leggi della Repubblica.
 3. Il Presidente e i membri del Consiglio dei Ministri non reggono qualsiasi altro ufficio pubblico e non svolgono attività remunerativa al di fuori dei doveri del loro ufficio e, entro tre mesi dalla data di elezione o nomina, a seconda dei casi, rivelano integralmente tutte le loro attività, passività e interessi commerciali, e quelli dei loro coniugi, detenuti da loro o per loro conto a tale data; e, a meno che il Parlamento non prescriva diversamente da un atto del Parlamento, tale divulgazione deve essere effettuata in un documento scritto consegnato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che immediatamente dopo la ricezione depositerà il documento presso l'ufficio pubblico che può essere specificato negli ordini permanenti di Parlamento.
 4. Eventuali interessi commerciali detenuti dal Presidente e dai membri del Gabinetto sono detenuti per loro conto in un trust benefico che sarà gestito in modo da garantire la conformità con la presente sezione.
 5. Il Presidente e i membri del Consiglio dei Ministri non possono utilizzare i loro rispettivi uffici per guadagno personale o si pongono in una situazione in cui i loro interessi materiali siano in conflitto con l'responsabilità e doveri dei loro uffici.
- Poteri e doveri del
Presidente
- 89.-
1. Il Presidente ha i seguenti poteri e doveri
 - ha. assenso ai progetti di legge e promulgazione di progetti di legge debitamente approvati dal Parlamento;
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri; contro conferire lodi;
 - d. per prendere gli appuntamenti che potrebbero essere necessari in conformità con i poteri conferitigli dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento;
 - e. fatta salva questa Costituzione, nominare, accreditare, ricevere e riconoscere ambasciatori, alti commissari, plenipotenziari, rappresentanti diplomatici e altri ufficiali diplomatici, consoli e funzionari consolari;
 - f. negoziare, firmare, concludere e accedere ad accordi internazionali o delegare tale potere a ministri, ambasciatori e alti commissari;
 - g. integrare le commissioni d'inchiesta;
 - h. deferire controversie di natura costituzionale all'Alta Corte; e
 - io. di proclamare referendum e plebisciti conformemente con questa Costituzione o con un atto del Parlamento.
 2. Il Presidente può graziare i trasgressori, concedere sospensioni di esecuzione del lodo, ridurre i lodi o rimettere lodi:

Purché -

- ha. le decisioni di cui al presente comma sono prese in

consultazione di un Comitato consultivo sulla concessione dell'indulto, la cui composizione e formazione sono determinate con atto del Parlamento; e
b. le sentenze in caso di impeachment del Presidente o del Vicepresidente non sono passibili di grazia da parte del Presidente.

3. Il Presidente ogni anno, immediatamente prima del esame del bilancio ufficiale, partecipa al Parlamento e -

ha. rivolgere al Parlamento lo stato della nazione e così via

le future politiche del Governo in quel momento;
b. relazione sulle politiche dell'anno precedente; e
contro rispondi alle tue domande.

4. Il Presidente è chiamato in Parlamento per rispondere alle interrogazioni nei tempi eventualmente prescritti dall'ordinanza permanente del Parlamento o su mozione dell'Assemblea nazionale o del Senato.

5. Fatte salve la presente Costituzione e qualsiasi atto del Parlamento, il Presidente esercita tutti gli altri poteri ragionevolmente necessari e accessori alle funzioni del suo ufficio ai sensi della presente Costituzione.

6. I poteri e le funzioni del Presidente sono esercitati dallo stesso personalmente o da un membro del Gabinetto o da un funzionario del governo al quale il Presidente abbia delegato tale potere per iscritto.

Conferma delle decisioni, ecc.,
del Presidente

90.-

1. Le decisioni del Presidente sono espresse per iscritto sotto la sua firma.
2. La firma del Presidente su qualsiasi strumento è confermato dal Sigillo Pubblico.

Immunità

91.-

1. Nessuna persona che ricopra la carica di Presidente o che svolga le funzioni di Presidente può essere citata in giudizio in qualsiasi procedimento civile, ma la carica di Presidente non è esente da ordinanze dei tribunali in materia di diritti e doveri previsti dalla presente Costituzione.
2. Nessuna persona che ricopre la carica di Presidente può essere accusata di alcun reato in alcun tribunale durante il suo mandato, tranne nel caso in cui sia stato accusato di un reato di impeachment.
3. Dopo che una persona ha lasciato la carica di Presidente, non è personalmente responsabile degli atti compiuti in veste ufficiale durante il suo mandato, ma non è altrimenti immune.

Mobiletto

92.-

1. Vi è un Gabinetto composto dal Presidente, dal Primo Vicepresidente, dal Secondo Vicepresidente e dai Ministri e Vice Ministri nominati, di volta in volta, dal Presidente.

31 del 1994

2. Il Consiglio dei Ministri esercita i poteri e le funzioni assegnatogli dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento e avrà il compito di consigliare il Presidente in merito alle politiche del Governo e in relazione a tutte le altre questioni che possono essere ad esso deferite dal Presidente.

3. Le riunioni di Gabinetto sono presiedute -

- ha. dal Presidente; o
 - b. in caso di temporanea assenza del Presidente, dal Primo Vicepresidente; o
- contro in caso di temporanea assenza sia del Presidente che del Primo Vicepresidente, dal Secondo Vicepresidente.

4. Ci sarà un Segretario di Gabinetto che sarà nominato dal Presidente e la cui carica è pubblica e che deve -

- ha. avere la carica di Gabinetto;
 - b. è responsabile, fatte salve le indicazioni del Consiglio dei Ministri, dell'organizzazione degli affari e della tenuta dei verbali del Consiglio dei Ministri;
- contro trasmettere le decisioni del Consiglio dei Ministri alle autorità competenti persone o autorità; e
- d. hanno altre funzioni che il Gabinetto può stabilire.

Dipartimenti governativi

93.-

1. Vi sono Ministri e Vice Ministri, nominati dal Presidente, che esercitano i poteri e le funzioni, compreso il governo dei dipartimenti, che possono essere prescritti dal Presidente, fatta salva la presente Costituzione.
2. Ogni dipartimento del governo deve essere sotto il supervisione di un Segretario principale che è sotto la direzione di un Ministro o di un Vice Ministro, e la cui carica è un ufficio pubblico.

Nomina dei Ministri

94.-

6 del 1995

1. Il Presidente ha il potere di nominare Ministri o Vice Ministri e di coprire posti vacanti nel Gabinetto.
2. Una persona non è qualificata per essere nominata Ministro o Vice Ministro a meno che quella persona -
 - ha. è cittadino della Repubblica il quale, entrando in carica, ha raggiunto l'età di ventuno anni;
 - b. è in grado di parlare e [di] leggere la lingua inglese; econtro è registrato come elettore in un collegio elettorale.
3. Fermo restando il comma (2), nessun soggetto può essere nominato Ministro o Vice Ministro che
 - ha. deve fedeltà a un paese straniero;
 - b. è, in base a qualsiasi legge vigente nella Repubblica, giudicato o altrimenti dichiarato insano di mente;contro è stato condannato negli ultimi sette anni da un tribunale competente per un reato di disonestà o turpitudine morale;
- d. è un fallito non dichiarato, essendo stato giudicato o altrimenti dichiarato fallito ai sensi di qualsiasi legge vigente nella Repubblica;
- e. ricopre o ricopre qualsiasi carica o incarico pubblico, salvo che la presente Costituzione preveda espressamente che una persona non può essere squalificata per il solo fatto di ricoprire tale carica o carica, o che si dimetta da tale carica per rimanere in carica;
- f. appartiene e presta servizio nelle forze di difesa del Malawi o nelle forze di polizia del Malawi;

- g. è stato condannato negli ultimi sette anni da a
tribunale competente per qualsiasi violazione di qualsiasi legge
relativa all'elezione del Presidente o all'elezione dei membri di
Parlamento.
- Giuramento e revoca del ministro o del vice Ministro 95.- 1. Nessun Ministro o Vice Ministro assume la carica, a meno che un giuramento o un'affermazione solenne è stato prestato ed eseguito pubblico secondo le modalità previste da una legge del Parlamento.
2. Il Presidente ha il potere di rimuovere i Ministri o Vice Ministri dai loro incarichi.
- Compiti e funzioni del Mobiletto 96.- 1. I membri del Consiglio dei Ministri hanno le seguenti funzioni:
ha. consigliare il Presidente;
b. dirigere, coordinare e controllare le attività di Dipartimenti governativi, compresi gli organismi parastatali; contro avviare progetti di legge da presentare all'Assemblea nazionale e spiegare tali progetti;
d. preparare, spiegare e formulare per il Parlamento il bilancio dello Stato ei suoi programmi economici;
e. essere a disposizione del Parlamento ai fini di rispondere a qualsiasi domanda o partecipare a qualsiasi dibattito attinente al contenuto delle politiche del Governo;
f. assistere il Presidente nella determinazione di cosa devono essere conclusi o consultati accordi internazionali e informarne il Parlamento;
g. assumersi la responsabilità dell'attuazione e amministrazione delle leggi; e
h. svolgere le altre funzioni ragionevolmente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità con questa Costituzione, come prescritto da un atto del Parlamento o del Presidente.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri mette a disposizione proposte legislative in tempo utile per consentire un'adeguata diffusione dell'opinione pubblica e di esperti.
- Responsabilità ministeriale 97. Tutti i Ministri sono responsabili nei confronti del Presidente dell'amministrazione dei propri dipartimenti.
- Il procuratore generale 98.- 1. Vi sarà l'ufficio del Procuratore Generale, che sarà il principale consulente legale del Governo.
2. I poteri che sono conferiti all'ufficio del procuratore Generale può essere esercitato dal soggetto incaricato di tale ufficio o da altri soggetti del pubblico servizio, agendo in qualità di subordinato di tale soggetto e secondo le sue istruzioni generali e specifiche.
3. La nomina alla carica di Procuratore Generale è effettuata dal Presidente.
4. La carica di procuratore generale diventa vacante dopo che la persona che ricopre tale carica ha prestato servizio per cinque anni, o alle sue dimissioni o pensionamento, se precedente, a condizione che la persona che ricopre tale carica possa essere nominata per tali ulteriori termini, non superiore a cinque anni, come il Presidente ritiene opportuno.
5. L'ufficio di procuratore generale può essere sia l'ufficio di a

Ministro o può essere un ufficio pubblico.

6. Il procuratore generale è soggetto alla rimozione da parte del presidente per incompetenza, incapacità o compromissione nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui la sua capacità di fornire consulenza legale imparziale sia gravemente in questione.

Il Direttore del Pubblico
Procedimenti

99.-

1. Vi è un Direttore del Pubblico Ministero, il cui ufficio è un ufficio pubblico.
2. Il Direttore del Pubblico Ministero ha potere in ogni procedimento penale in cui [o lei] ritenga opportuno farlo

1 del 1997

ha. avviare e avviare procedimenti penali contro qualsiasi persona davanti a qualsiasi tribunale (diverso da una corte marziale) in relazione a qualsiasi reato che si presume sia stato commesso da quella persona;

b. prendere in carico e continuare qualsiasi procedimento penale che sono stati istituiti o intrapresi da qualsiasi altra persona o autorità; e

contro di interrompere in qualsiasi momento prima della pronuncia della sentenza qualsiasi procedimento penale avviato o intrapreso da lui stesso o da qualsiasi altra persona o autorità.

4. Fermo restando l'articolo 101, comma 2, i poteri conferiti all'art Il Direttore del Pubblico Ministero ai sensi del comma (2) (b) e (c) gli spetta ad esclusione di qualsiasi altra persona o autorità e ogniqualvolta esercitato, le ragioni dell'esercizio devono essere fornite alla Commissione Affari Legali o Parlamento entro dieci giorni:

A condizione che laddove un'altra persona o autorità abbia avviato un procedimento penale, nulla in questo comma può impedire il ritiro di tale procedimento da parte o su istanza di tale persona o autorità e con il permesso del tribunale.

4. Ai fini della presente sezione, ogni ricorso da qualsiasi la sentenza in qualsiasi procedimento penale dinanzi a qualsiasi tribunale, o qualsiasi causa dichiarata o questione di diritto riservata a qualsiasi altro tribunale ai fini di tale procedimento, sarà considerata parte di tale procedimento:

A condizione che il Direttore del Pubblico Ministero non eserciti il potere di cui al comma (2) (c) di sospendere il procedimento rispetto a qualsiasi ricorso di una persona condannata in un procedimento penale o a qualsiasi causa dichiarata o questione di diritto riservata all'istanza di una tale persona.

Delega di poteri di azione
penale

100.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 99, comma 3, tali poteri ricoperte nell'ufficio del Direttore della Procura della Repubblica possono essere esercitate dal soggetto incaricato di tale ufficio o da altri incaricati di pubblico servizio, in qualità di suoi subordinati e secondo le sue istruzioni generali e specifiche secondo un Atto del Parlamento.

2. Fermo restando il comma (1) -

ha. la persona nominata alla carica di Direttore del Pubblico Ministero deve rendere conto agli Affari Legali

Commissione del Parlamento per l'esercizio di tali poteri in proprio e dei poteri esercitati per suo conto da subordinati ai sensi del comma (1); e

b. un atto del Parlamento prescrive restrizioni relative all'esercizio dei poteri di cui alla presente sezione da parte di qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi.

Nomina del
Direttore del Pubblico
Procedimenti

6 del 1995

1 del 1997

101.

1. La nomina alla carica di Direttore della Procura della Repubblica è effettuata dal Presidente e confermata dal Comitato delle Pubbliche Nomine, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di competenza del soggetto incaricato dell'esercizio delle funzioni di tale ufficio e di capacità di persona così nominato per perseguire in modo indipendente.
2. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Costituzione o da qualsiasi altra legge, il Direttore del Pubblico Ministero è soggetto solo alle indicazioni generali o speciali del Procuratore generale, ma agisce comunque indipendentemente dalla direzione o dal controllo di qualsiasi altra autorità o persona e in stretta conformità con la legge:

Fermo restando che il Direttore del Pubblico Ministero o il Procuratore Generale possono essere chiamati dalla Commissione Affari Legali del Parlamento a comparire dinanzi ad essa per rendere conto dell'esercizio di tali poteri.

Destituzione del Direttore di
Pubbliche Procure

102.

1. L'ufficio del Direttore del Pubblico Ministero si rende vacante dopo che la persona che ricopre tale carica ha prestato servizio per cinque anni o al momento delle sue dimissioni o pensionamento, se precedente:

Fermo restando che il soggetto che ricopre tale carica può essere nominato per ulteriori periodi, non superiori a cinque anni, che il Presidente ritenga opportuno.
2. La persona che ricopre la carica di Direttore del Pubblico Ministero può essere rimossa dalla carica dal Presidente prima della scadenza del suo mandato, se il Presidente ritiene che la persona che ricopre tale carica
 - ha. è incapace nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b. è compromesso nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui la sua capacità di esercitare le sue funzioni in modo imparziale è in serio dubbio;
 - contro è altrimenti inabile; o
 - d. ha raggiunto l'età prevista per il pensionamento.

CAPITOLO IX

IL GIUDIZIARIO

L'indipendenza e la giurisdizione dei tribunali e della magistratura

- 103.
1. Tutti i tribunali e tutte le persone che presiedono a tali tribunali esercitano le loro funzioni, poteri e doveri indipendentemente dall'influenza e dalla direzione di qualsiasi altra persona o autorità.
 2. La magistratura ha giurisdizione su tutte le questioni di natura giudiziaria e ha l'autorità esclusiva di decidere se una questione è di sua competenza.
 3. Non vi siano tribunali costituiti di superiore o competenza concorrente con la Corte Suprema d'Appello o l'Alta Corte.

La Suprema Corte d'Appello

- 104.
1. Ci sarà una Corte Suprema d'Appello per il Malawi, che sarà una corte superiore di registrazione e avrà la giurisdizione e i poteri che le possono essere conferiti dalla presente Costituzione o da qualsiasi altra legge.
 2. La Corte Suprema d'Appello è la più alta corte d'appello ed è competente a conoscere dei ricorsi dell'Alta Corte e di altri tribunali e tribunali eventualmente prescritti da un atto del Parlamento.

Composizione del Corte Suprema di Appello

- 105.
1. I giudici della Suprema Corte d'Appello sono:
 - ha. il Presidente della Corte Suprema;
 - b. tale numero di altri giudici d'appello non sia inferiore a tre, come può essere prescritto da un atto del Parlamento.
 2. Quando la Suprema Corte d'Appello decide su qualsiasi questione, diversa da quella incidentale, è composta da un numero dispari di Giudici d'Appello, non inferiore a tre.
 3. Un giudice della Corte suprema d'appello può essere nominato solo ai sensi dell'articolo 111.

giudici facenti funzione di Appello

- 106.
1. Se, a causa di una vacanza d'ufficio, o a causa dell'art operazione della sezione 107, ci sono meno di tre giudici d'appello in servizio, quindi il presidente può, su raccomandazione della commissione per il servizio giudiziario, giudici aggiunti dell'Alta Corte, di servire come giudici d'appello ad interim.
 2. Un giudice d'appello ad interim mantiene tale carica solo fino al momento in cui viene nominato giudice supremo o giudice d'appello in conformità con la sezione 111, ma cesserà di servire come giudice d'appello se:
 - ha. ci sono più di tre giudici di appello in servizio, a causa di un posto vacante o di posti vacanti coperti in conformità con la sezione 111 o quando i giudici d'appello o i giudici d'appello in carica che sono stati esonerati dal prestare servizio presso la Corte suprema sono in grado di riprendere le loro funzioni in conformità con la sezione 107;
 - b. lui o lei è esonerato dai suoi doveri di giudice d'appello o giudice d'appello ad interim in conformità con la sezione 107.

- Sollievo dai doveri 107.
1. Deve essere un giudice d'appello o un giudice d'appello facente funzione esonerato dal prestare servizio presso la Corte Suprema d'Appello solo per il tempo ragionevolmente necessario e solo
 - ha. in ragione di tale giudice o giudice d'appello facente funzione essendo stata parte in un procedimento in un tribunale di grado inferiore, la cui decisione è impugnata in Cassazione Corte di Appello; o
 - b. per altri motivi come il giudice supremo o giudiziario Service Commission ritiene che gli impedirebbe di svolgere le funzioni del suo ufficio.
 2. Ai fini della presente sezione "una parte nel procedimento". includere-
 - ha. chiunque eserciti una funzione giudiziaria in tali procedimenti;
 - b. essere stato trattenuto allo scopo di rappresentare legalmente una parte nel procedimento; ocontro essere conservati ai fini della consulenza legale alle parti del procedimento.
- L'Alta Corte 108.
1. Ci sarà un'Alta Corte per la Repubblica che avrà giurisdizione originaria illimitata per ascoltare e determinare qualsiasi procedimento civile o penale ai sensi di qualsiasi legge.
 2. L'Alta Corte ha la giurisdizione originaria di riesaminare qualsiasi legge, e qualsiasi azione o decisione del Governo, per la conformità con questa Costituzione, salvo quanto diversamente previsto da questa Costituzione, e avrà tutte le altre competenze e poteri che le possono essere conferiti da questa Costituzione o da qualsiasi altra legge.
- Composizione del Alta Corte 109.
- I giudici dell'Alta Corte devono essere il numero di giudici, non inferiore a tre, che può essere prescritto da un atto del Parlamento.
- subordinare breve 110.
1. Esistono tribunali, subordinati all'Alta Corte, secondo quanto prescritto da un atto del Parlamento, presieduti da magistrati di professione e da magistrati laici.
 2. Ci sarà un tribunale per le relazioni industriali, subordinato all'Alta Corte, che avrà giurisdizione originaria sulle controversie di lavoro e su altre questioni relative al lavoro e avrà la composizione e la procedura che possono essere specificate in un atto del Parlamento.
 3. Il Parlamento può prevedere tribunali tradizionali o locali presieduti da laici o capi:
- A condizione che la giurisdizione di tali tribunali sia limitata esclusivamente alle cause civili di diritto consuetudinario ea tali reati minori di diritto comune e statuari come prescritto da una legge del Parlamento.
- Nomina del giudiziario 111.
1. Il Presidente della Corte Suprema è nominato dal Presidente e confermato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
 2. Tutti gli altri giudici sono nominati dal Presidente il raccomandazione della Commissione del servizio giudiziario.
 3. I magistrati e le persone addette ad altri uffici giudiziari sono nominati dal Presidente della Corte Suprema su proposta della Commissione del servizio giudiziario e

resta in carica fino all'età di settant'anni, salvo revoca ai sensi dell'articolo 119.

4. Ai fini del presente Capo per "ufficio giudiziario" si intende il ufficio di -
- ha. un giudice d'appello o un giudice d'appello facente funzione;
 - b. un giudice dell'Alta Corte o un giudice ad interim dell'Alta corte Breve;
- contro il cancelliere o il cancelliere aggiunto della Corte Suprema d'Appello o dell'Alta Corte;
- d. un magistrato di qualsiasi grado; e
 - e. una persona che presiede un tribunale tradizionale o locale.
5. Una persona nominata per ricoprire un posto vacante nell'ufficio di giudice non è tenuta, all'atto della nomina, a ricoprire in qualità di sostituto.
6. Ai fini del presente Capo, per "giudice" si intende un giudice d'appello, un giudice d'appello ad interim, un giudice dell'Alta Corte o un giudice ad interim dell'Alta Corte.

Qualificazione di
Ufficiale giudiziario

112.

1. Una persona non è qualificata per la nomina a giudice a meno che quella persona -
- ha. è, o è stato, giudice di un tribunale avente giurisdizione illimitata in procedimenti penali o civili; o
 - b. ha il diritto di esercitare la professione di avvocato o an avvocato o procuratore legale in tale tribunale ed è stato autorizzato ad esercitare per non meno di dieci anni.
2. Ai fini della presente sezione si considera persona come abilitato all'esercizio della professione di avvocato o di avvocato o procuratore legale se tale persona è stata chiamata, iscritta o altrimenti ammessa come tale e non è stata successivamente radiata dall'albo o cancellata dall'albo degli avvocati o avvocati o procuratori nonostante la persona -
- ha. ricopre o agisce in qualsiasi ufficio il cui titolare sia, da motivo del suo ufficio, precluso all'esercizio dell'attività in tribunale; o
 - b. non possiede un certificato di pratica e non ha soddisfatto qualsiasi altra condizione simile per cui gli fosse permesso di praticare.

Posto vacante

113.

1. Se la carica di Chief Justice è vacante, o se il Chief Justice è per qualsiasi motivo impossibilitato a svolgere le funzioni della sua carica, allora, fino a quando una persona non sia stata nominata e abbia assunto le funzioni di tale carica, oppure fino a quando la persona che ricopre tale carica non abbia ripreso tali funzioni, a seconda dei casi, tali funzioni sono svolte dal giudice più anziano allora seduto presso la Corte Suprema d'Appello o l'Alta Corte.
2. Se un ufficio giudiziario è vacante o se un giudice è nominato a svolgere la funzione di Presidente della Corte Suprema, o è per qualsiasi motivo impossibilitato a svolgere le funzioni del suo ufficio, il Presidente, su proposta della Commissione del servizio giudiziario, può nominare una persona qualificata per la nomina a tale ufficio giudiziario ai sensi della presente sezione per agire in tale ufficio.

Compenso

114. Il Presidente della Corte Suprema e tutti gli altri titolari di cariche giudiziarie percepiscono uno stipendio per i loro servizi e, al momento del pensionamento, tale pensione,

gratuità o altra indennità che possa, di volta in volta, essere determinata dall'Assemblea nazionale.

La retribuzione e l'eventuale indennità del titolare di una carica giudiziaria non possono, senza il suo consenso, essere decurtate durante il suo mandato e sono aumentate di volta in volta in modo da conservarne il valore originario e sono a carico del Fondo Unico.

Giuramento giudiziario

115. Una persona che ricopre una carica giudiziaria non può entrare nelle funzioni del suo ufficio a meno che quell'ufficiale non abbia prestato e sottoscritto il giuramento di fedeltà per la debita esecuzione del suo ufficio nel modo e nella forma che possono essere prescritti da una legge del Parlamento.

Il servizio giudiziario
Commissione

116. Ci sarà una Commissione del servizio giudiziario per la regolamentazione degli ufficiali giudiziari e che avrà la giurisdizione e i poteri che le possono essere conferiti dalla presente Costituzione o, fatta salva questa Costituzione, da qualsiasi atto del Parlamento.

Composizione

117. La Commissione del servizio giudiziario è composta da:

- ha. il Presidente della Corte Suprema che ne sarà il Presidente;
- b. il Presidente della Commissione del Servizio Civile, o simili
altro membro eventualmente designato a tal fine dal Presidente della Commissione del Servizio Civile;

contro il giudice d'appello o il giudice che al momento possono essere designati a tale nome dal presidente che agisce dopo aver consultato il giudice capo; e d. tale professionista legale e magistrato eventualmente designato a tale nome dal Presidente che agisce previa consultazione con il Presidente della Corte Suprema.

Poteri del
Servizio giudiziario
Commissione

118. La Commissione del servizio giudiziario avrà l'autorità di -

- ha. nominare persone per cariche giudiziarie;
- b. esercitare tali poteri disciplinari nei confronti delle persone in giudizio ufficio soggetto a questa Costituzione come sarà prescritto da un atto del Parlamento, soggetto a questa Costituzione;
- contro raccomandare, fermo restando l'articolo 119, la rimozione di a persona dell'ufficio giudiziario;
- d. fatta salva questa Costituzione, fare al Presidente le dichiarazioni che possono essere prescritte da un atto del Parlamento; e
- e. esercitare gli altri poteri che le sono attribuiti dalla presente Costituzione o che siano ragionevolmente necessari per l'esercizio delle sue funzioni:

A condizione che nulla in questa sezione pregiudichi il diritto di qualsiasi persona in carica giudiziaria che sia stata oggetto di qualsiasi decisione della Commissione del servizio giudiziario di presentare ricorso alla Corte suprema d'appello contro tale decisione.

Incarico di carica di
giudici

119. 1. Fermo restando il presente articolo, chi ricopre la carica di giudice decade dalla carica al raggiungimento dell'età prescritta dal comma (6):

Fermo restando che il Presidente, sentito il parere del Commissione del servizio giudiziario, può consentire a un giudice che ha raggiunto tale età di rimanere in carica per il periodo di tempo possibile

essere necessario per consentirgli di pronunciare un giudizio o di fare qualsiasi altra cosa in relazione a procedimenti iniziati prima di lui prima che avesse raggiunto tale età.

2. La persona che ricopre la carica di giudice può essere rimossa carica solo per incompetenza nell'esercizio dell'ufficio o per cattiva condotta, e non può essere rimossa se non a norma dei commi (3) e (4).
3. Il Presidente può, con atto pubblico e d'intesa con la Commissione del Servizio Giudiziario, revocare dall'incarico qualsiasi giudice per il quale sia stata formulata una richiesta di revoca per incompetenza nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio o comportamento scorretto

- ha. discusso in Assemblea Nazionale;
 - b. approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri dell'assemblea; e
- contro presentato al Presidente come istanza di destituzione del giudice interessato:

A condizione che la procedura per la rimozione di un giudice sia conforme ai principi della giustizia naturale.

4. Ove avviso di intenzione di presentare davanti alla Nazionale Assemblea è stata depositata presso l'ufficio del Presidente una mozione per la rimozione di un Giudice dal suo incarico, il Presidente può, ove sentita la Commissione del Servizio Giudiziario accertato che ciò sia nell'interesse pubblico, sospendere il giudice dall'espletamento delle sue funzioni.
5. La sospensione di un giudice di cui al comma 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente, sentita la Commissione del Servizio Giudiziario, e cessa comunque di avere effetto qualora la mozione sia ritirata prima della discussione in Assemblea o, in sede di discussione, non è approvato a maggioranza.
6. L'età prescritta ai fini del comma (1) è l'età di sessantacinque anni o altra età eventualmente prescritta dal Parlamento:

A condizione che una legge del Parlamento, nella misura in cui alteri l'età in cui un giudice deve lasciare l'ufficio, non ha effetto nei confronti di un giudice dopo la sua nomina, a meno che questi non acconsenta alla sua efficacia.

7. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse pubblico, può, con il consenso dell'interessato, assegnare una persona che ricopra la carica di giudice a qualsiasi altra carica di pubblico servizio per il periodo che il Presidente può determinare durante il quale tale persona può cessare di esercitare le funzioni del suo ufficio di giudice; ma così, tuttavia, che -

- ha. tale incarico non deve essere considerato come revoca della persona di cui al comma (2) dalla carica di Giudice;
- b. la ripresa da parte di tale persona delle funzioni del suo ufficio in qualità di giudice non richiede la formale riconferma;

contro l'età pensionabile di tale persona è quella prescritta
per i giudici al comma (1).

CAPITOLO X

IL MEDIATORE

L'Ufficio del
difensore civico

120. Ci sarà un ufficio pubblico noto come l'ufficio del Difensore civico che avrà poteri, funzioni e responsabilità che sono attribuiti a tale ufficio da questa Costituzione e da qualsiasi altra legge.

Indipendenza del
Mediatore

121. Nell'esercizio dei propri poteri, funzioni e doveri il Difensore civico deve essere completamente indipendente dall'interferenza o dalla direzione di qualsiasi altra persona o autorità.

Nomina di
difensore civico

122. 1. Le candidature per la nomina alla carica di Difensore civico sono ricevute dal pubblico mediante avviso pubblico affisso dal Cancelliere all'Assemblea Nazionale e il candidato prescelto è nominato dal Comitato per le Nomine Pubbliche in conformità con i requisiti della presente sezione .

2. La persona nominata alla carica di difensore civico:

- ha. avere sufficiente conoscenza del diritto;
- b. essere pubblicamente considerato come una persona che può esprimere giudizi imparziali;
- contro avere una conoscenza sufficiente del funzionamento del governo;
- d. non aver avuto condanne penali e non essere stato un fallito;

- e. essere altrimenti competente e in grado di svolgere i compiti del proprio ufficio;
- f. non essere il Presidente, il Vicepresidente, un Ministro o Vice Ministro, un pubblico ufficiale in carica o un membro del Parlamento; e

- g. non ricoprire altra carica pubblica se non diversamente previsto dalla presente Costituzione.

Funzioni e poteri

123. 1. L'ufficio del Difensore civico può indagare su qualsiasi cosa casi in cui si presume che una persona abbia subito un'ingiustizia e non sembra che vi sia alcun rimedio ragionevolmente disponibile mediante un procedimento dinanzi a un tribunale o un ricorso dinanzi a un tribunale o in cui non vi siano altri rimedi praticabili.

2. Nonostante il comma (1), i poteri dell'ufficio del Difensore civico ai sensi della presente sezione non escludono la giurisdizione dei tribunali e le decisioni e l'esercizio dei poteri del Difensore civico possono essere riesaminati dall'Alta Corte su richiesta di qualsiasi persona con sufficiente interesse in un caso determinato dal Mediatore.

Poteri di
indagine

124. Il Mediatore ha pieni poteri per -

- ha. citare in giudizio la presenza di qualsiasi persona che il Difensore civico ritiene ragionevolmente di essere collegato a qualsiasi indagine intrapresa da tale ufficio;
 - b. richiedere l'immediata divulgazione di informazioni e la produzione di documenti di qualsiasi natura, da qualsiasi ente pubblico;
- contro interrogare qualsiasi persona che il Mediatore ritenga ragionevolmente collegata a un'indagine condotta da tale ufficio; e

- d. avviare un procedimento per oltraggio dinanzi all'Alta Corte nei confronti di qualsiasi persona o autorità in relazione al mancato rispetto dei poteri conferiti nella presente sezione.

Privilegi e
immunità del
difensore civico

125. Una persona che ricopre la carica di difensore civico deve:

- ha. disporre delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni di tale ufficio;
- b. avere diritto alla piena collaborazione di qualsiasi persona o autorità di cui chiedi assistenza in relazione alle funzioni di tale ufficio;
- contro godere, in relazione alle sue funzioni ufficiali, di protezione e privilegi simili, nella misura in cui sono appropriati di quelli di cui godono i membri del Parlamento; e
- d. percepire un compenso da imputare al Fondo Consolidato e che non può essere ridotto senza il consenso di il titolare dell'ufficio.

Rimedi

126. Laddove le indagini del Mediatore risultino sufficienti prove per convincerlo che è stata commessa un'ingiustizia, il difensore civico deve -

6 del 1995

- ha. dirigere l'adozione di un'adeguata azione amministrativa per risarcire la doglianza;
- b. fare in modo che l'autorità appropriata assicuri che in futuro vi siano rimedi ragionevolmente praticabili per risarcire un reclamo; e c. deferire un caso al Direttore della Procura della Repubblica con una raccomandazione per l'azione penale e, in caso di rifiuto da parte del Direttore della Procura di procedere con il caso, il Mediatore ha il potere di richiedere i motivi del rifiuto.

Rapporti del
difensore civico

127. Il Difensore civico sottoporrà ogni anno all'Assemblea nazionale una relazione che includerà un verbale di tutte le denunce e le domande presentate all'ufficio del Difensore civico, un verbale dell'esercizio dei poteri in relazione alle domande, dei rimedi concessi ai richiedenti in relazione alle lamentele e includerà anche un resoconto delle raccomandazioni generali del Mediatore in merito alle lamentele.

Rimozione
dall'ufficio

- 128.
- 1. Una persona nominata alla carica di Difensore civico resta in carica per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che il Comitato per le Nomine Pubbliche possa nominare tale persona per ulteriori cinque anni che ritenga opportuno, a meno che tale Comitato non termini prima la carica in conformità con questa sezione.
 - 2. Una persona nominata alla carica di Difensore civico non può essere revocata dal Comitato per le Nomine Pubbliche, salvo:
 - ha. in tali circostanze in cui se quella persona non fosse stata difensore civico, tale persona sarebbe stata squalificata dalla nomina;
 - b. per colpa grave; ocontro al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.

CAPITOLO XI

COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI

Stabilimento di
i Diritti Umani
Commissione

129. Ci sarà una Commissione per i diritti umani le cui funzioni primarie saranno la protezione e l'indagine sulle violazioni dei diritti garantiti da questa Costituzione o da qualsiasi altra legge.

poteri

130. La Commissione per i diritti umani, in relazione all'applicazione di un individuo o di una categoria di persone, o d'ufficio, hanno poteri di indagine e di raccomandazione ragionevolmente necessari per l'effettiva promozione dei diritti conferiti da o ai sensi della presente Costituzione, ma non esercitano una funzione giudiziaria o legislativa e non saranno attribuiti poteri in tal senso.

Composizione

131.

1. La Commissione per i diritti umani è composta da:

- ha. la persona che ricopre attualmente la carica di Commissario della Legge;
- b. la persona che attualmente ricopre la carica di difensore civico:

Fermo restando che, salvo quanto prescritto dal presente articolo, nessun altro membro della Commissione per i diritti umani può essere una persona che ricopre un qualsiasi ufficio pubblico o il Presidente o Vicepresidente, un Ministro o Vice Ministro o un membro del Parlamento.

contro le persone che saranno nominate di volta in volta a tale nome da quelle organizzazioni che sono considerate, ad assoluta discrezione sia del Commissario della Legge che del Difensore civico, organizzazioni rispettabili rappresentative della società malawiana e che sono interamente o in gran parte interessate alla promozione di i diritti e le libertà garantiti da questa Costituzione.

2. Il Commissario della Legge e il Difensore civico agiscono congiuntamente riferire il nome delle persone nominate ai sensi del paragrafo (c) del comma (1) al Presidente che nominerà formalmente tali persone come membri della Commissione per i diritti umani.

3. Un membro della Commissione per i diritti umani, diverso da un membro in virtù del paragrafo (a) o (b) del comma (1), continua ad essere membro della Commissione fino al momento della revoca dall'incarico il motivi di -

- ha. incompetenza;
- b. incapacità; o

contro in circostanze in cui il membro è compromesso nella misura in cui la sua capacità di esercitare in modo imparziale le funzioni del suo ufficio è seriamente messa in discussione.

CAPITOLO XII

COMMISSIONE DI LEGGE

Istituzione del
Commissione di diritto

132. Vi sarà una Commissione di legge che avrà il potere di riesaminare e formulare raccomandazioni relative all'abrogazione e alla modifica delle leggi e che avrà i poteri e le funzioni che le sono conferiti dalla presente Costituzione e da qualsiasi altro atto del Parlamento.

Composizione

133. La Commissione Giuridica è composta da:

- ha. un Commissario della Legge a tempo indeterminato, stipendiato, nominato dal Presidente su proposta della Commissione del Servizio Giudiziario e che dovrà essere un avvocato o una persona qualificata come giudice; e
- b. il numero di altre persone che il Commissario della legge, in consultazione con la Commissione del servizio giudiziario, può nominare di volta in volta e per il tempo necessario a causa della loro conoscenza specialistica di una questione di diritto che è poi al vaglio del Commissario della legge, o a causa della loro conoscenza approfondita di altre questioni relative a una questione legale in fase di revisione.

Rimozione della legge
commissario

134. Il Presidente può revocare il Commissario di diritto o altra persona nominata alla Commissione di diritto su raccomandazione della Commissione di servizio giudiziario se la Commissione di servizio giudiziaria ritiene che il Commissario di diritto o altra persona nominata alla Commissione di diritto, a seconda del caso essere, non è competente o comunque incapace da non poter svolgere le funzioni del proprio ufficio.

Poteri e funzioni della legge
Commissione

135. La Commissione di legge ha i poteri -

- ha. esaminare e formulare raccomandazioni in merito a qualsiasi questione relativa alle leggi del Malawi e alla loro conformità con questa Costituzione e il diritto internazionale applicabile;
- b. rivedere e formulare raccomandazioni in merito a qualsiasi questione relativa a questa Costituzione;
contro ricevere qualsiasi invio da qualsiasi persona o ente
per quanto riguarda le leggi del Malawi o questa Costituzione; e
- d. di riferire i risultati e le raccomandazioni al
Ministro per il momento responsabile della giustizia, il quale pubblicherà tale relazione e la sottoporrà al Parlamento.

Indipendenza del
Commissione di diritto

136. La Commissione di legge esercita le sue funzioni ei suoi poteri indipendente dalla direzione o dall'interferenza di qualsiasi altra persona o autorità.

CAPITOLO XIII

TRIBUNALE NAZIONALE PER I COMPENSI

La nazionale
Compensazione
Tribunale

137. Ci sarà un tribunale nazionale di indennizzo che lo farà intrattenere pretese in relazione a presunte responsabilità penali e civili di

il governo del Malawi che era al potere prima del giorno stabilito e che avrà i poteri e le funzioni che gli sono conferiti da questa Costituzione e da un atto del Parlamento.

Esclusiva
giurisdizione originaria

1 del 1997

138.

1. Nessuno può avviare procedimenti contro nessuno Governo al potere dopo l'inizio della presente Costituzione in relazione a qualsiasi presunta responsabilità penale o civile del governo del Malawi al potere prima dell'inizio della presente Costituzione derivante da abuso di potere o d'ufficio, salvo richiesta al National Compensation Tribunal, che dovrà ascoltare casi avviati da persone con sufficiente interesse.
2. Il National Compensation Tribunal ha tutti i poteri di indagine necessari per stabilire i fatti di ogni caso dinanzi ad esso.
3. In deroga al comma (1), il National Compensation Tribunal ha il potere di rimettere una causa o una questione di diritto per la determinazione da parte dei tribunali ordinari quando il National Compensation Tribunal ha accertato che il Tribunale non ha giurisdizione, o quando il Tribunale ritiene che sia nell'interesse della giustizia farlo.

Composizione

1 del 1997

139.

1. Ci sarà un presidente del National Compensation Tribunal che sarà un giudice e che dovrà:
 - ha. essere nominato a tal fine dal Presidente della Corte Suprema su nomina della Commissione del servizio giudiziario; e
 - b. ricoprire la carica di Presidente della Nazionale Compensation Tribunal per non più di tre anni o fino al momento in cui quella persona cessa di essere un giudice, a seconda di quale sia prima.
2. Il Presidente del National Compensation Tribunal è assistito dai membri aggiuntivi e dagli assessori e altri esperti eventualmente nominati in conformità con le disposizioni di un atto del Parlamento.

Procedura

6 del 1995

1 del 1997

140.

1. Il regolamento interno della Compensazione Nazionale Il tribunale e altre questioni di politica o principio concernenti i suoi poteri e funzioni sono prescritti da o ai sensi di un atto del Parlamento e devono essere tali da garantire una rapida liquidazione dei casi, che può includere una procedura informale di arbitrato preliminare.
2. Fermo restando il comma (1), le procedure del National Compensation Tribunal:
 - ha. conformarsi agli standard di prova richiesti per a normale tribunale civile salvo il risarcimento nazionale Il tribunale decide altrimenti nell'interesse della giustizia

- in ogni caso particolare o classe di casi; e
- b. conformarsi alle norme di giustizia stabilite in questa Costituzione e ai principi di giustizia naturale.

Tutela dei terzi
diritti di partito

1 del 1997

141. Quando un terzo contesta un credito e ha un interesse in denaro o proprietà oggetto di un reclamo dinanzi al National Compensation Tribunal -

- ha. a tale parte deve essere data adeguata notifica;
 - b. tale parte ha diritto alla rappresentanza legale; e
- contro se il Presidente della Compensazione Nazionale
- Il tribunale ritiene che la persona non disponga di mezzi sufficienti per mantenere la consulenza legale, l'assistenza legale deve essere fornita a spese dello Stato.

Competenza dei tribunali ordinari

- 142.
1. L'Alta Corte non è esclusa dall'udienza le domande di controllo giurisdizionale delle decisioni del Tribunale né una determinazione del Tribunale può impedire di proseguire i procedimenti penali o civili in un tribunale appropriato contro un privato per la durata dell'esistenza del fondo.
 2. Per "persona privata" ai fini della presente sezione si intende una persona che prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione era membro del Governo o di un agente del Governo, che, secondo le leggi allora vigenti, sarebbe stata personalmente responsabile di un atto che è oggetto di un procedimento penale o civile.

Potere di rinunciare
restrizioni di legge

143. Ai fini del perseguimento delle pretese avanti il National Tribunal di indennizzo e procedimenti penali e civili contro un privato ai sensi del comma 142 (2), qualsiasi prescrizione legale può essere derogata dal tribunale o da un tribunale se il tribunale o il tribunale ritenga opportuno farlo.

Nazionale
Fondo di compensazione

1 del 1997

- 144.
1. Ci deve essere un Fondo nazionale di compensazione che deve essere un trust conferito alla Repubblica.
 2. Il Fondo Nazionale di Compensazione è utilizzato esclusivamente per gli scopi ad esso assegnati dalla presente Costituzione e deve

- ha. essere un trust il cui scopo sarà per il beneficio esclusivo di quei richiedenti al National Compensation Tribunal a cui sia stato concesso qualsiasi premio, gratuità, pensione o altra forma di riparazione secondo i principi, le procedure e le regole del National Compensation Tribunal;
 - b. essere detenuti in un conto separato presso la Reserve Bank of Malawi; e
- contro avere tutte le sue relazioni, i rendiconti finanziari e informazioni relative al suo funzionamento pubblicate e mantenute per il controllo pubblico.

3. fermo restando il presente Capo, gli unici oneri o esborsi a carico della Cassa Nazionale di Compensazione sono di

-

- ha. il Tribunale nazionale per i risarcimenti; o
- b. gli amministratori del Fondo in quanto tali esborsi o oneri sono necessari e prudenti

per il funzionamento efficiente del Fondo in conformità con il suo scopo dichiarato in questa sottosezione.

4. Non meno di quattro amministratori fiduciari del Fondo Nazionale di Compensazione sono nominati di volta in volta dal Comitato per le Nomine Pubbliche su proposta del Tribunale Nazionale di Compensazione.

5. Un Fiduciario resta in carica per la durata del Fondo a meno che e solo in circostanze in cui tale fiduciario sia rimosso dal Comitato per le nomine pubbliche per motivi di -

ha. incompetenza;

b. incapacità; o

contro compromessa nell'esercizio del proprio funzioni nella misura in cui la sua integrità finanziaria è seriamente messa in discussione.

6. Gli amministratori del Fondo nazionale di compensazione esercitano le loro funzioni indipendentemente da qualsiasi direzione o interferenza di qualsiasi ente o autorità, salvo quanto previsto dalla presente sezione.

7. Il Revisore dei conti generale redige una relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea Nazionale, sul comportamento e sullo stato del Fondo che dovrà fornire indicazioni all'Assemblea Nazionale per la votazione di uno stanziamento ai fini del Fondo Nazionale di Compensazione.

8. Uno stanziamento ai fini della Nazionale

Il Fondo di compensazione è depositato dinanzi all'Assemblea nazionale dal Ministro delle finanze prima dell'inizio e rispetto ad ogni esercizio finanziario durante la vita del Fondo.

9. In relazione a qualsiasi esercizio finanziario, il Tribunale provvede prescrivere un termine non superiore a sei mesi dall'inizio di tale esercizio finanziario, trascorso il quale il Tribunale non riceverà richieste di risarcimento entro tale esercizio dal Fondo nazionale di compensazione.

Chiusura del
Nazionale
Fondo di compensazione

145.

1. Il Fondo nazionale di compensazione cessa di essere accusato di nuove richieste di risarcimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, momento in cui il tribunale nazionale di compensazione si scioglie.

2. Se, rispetto ad un qualsiasi anno entro il termine prescritto nel comma (1), e dopo il secondo anno dalla sua esistenza, sono presentati al National Compensation Tribunal meno di dieci ricorsi, il Presidente del Tribunale può disporre il Ministro delle Finanze di sottoporre all'Assemblea Nazionale un disegno di legge -

ha. sciogliere il Tribunale nazionale per la compensazione; e

b. di conferire alla High Court una competenza equivalente a quella del National Compensation Tribunal per determinare le domande contro il governo ai sensi del presente capo.

3. In caso di scioglimento del Tribunale nazionale per la compensazione, per la restante durata del periodo prescritto al comma (1) il residuo non vincolato del Fondo rimane un fondo separato all'interno dei conti del Fondo unico a cui attinge il Fondo

Ministro responsabile delle finanze in relazione ai lodi emessi dall'Alta Corte in relazione a pretese che sarebbero state altrimenti determinate dal National Compensation Tribunal.

4. La Cassa Nazionale di Compensazione continua fino a quel momento non è più un residuo commesso.

CAPITOLO XIV

IL GOVERNO LOCALE

Funzioni del locale
governo
autorità

6 del 1995

146.

1. Vi saranno enti locali che avranno i poteri loro conferiti dalla presente Costituzione e da un atto del Parlamento.
2. Gli enti locali sono responsabili della rappresentanza delle persone su cui hanno giurisdizione, del loro benessere e hanno la responsabilità di:
 - ha. la promozione dello sviluppo infrastrutturale ed economico, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di piani di sviluppo locale e l'incoraggiamento dell'imprenditoria;
 - b. la presentazione alle autorità del governo centrale dei piani di sviluppo locale e la promozione della consapevolezza delle problematiche locali al governo nazionale; contro il consolidamento e la promozione della democrazia locale istituzioni e partecipazione democratica; e
 - d. tali altre funzioni, inclusa la registrazione di nascita e morte e partecipazione all'erogazione dei servizi essenziali e locali, come eventualmente prescritto da qualsiasi atto del Parlamento.
3. Il Parlamento, ove possibile, prevede che le questioni di politica e amministrazione locale siano decise a livello locale sotto la supervisione degli enti locali.
4. Il Parlamento assicura che la composizione dei locali le autorità governative includono un numero prescritto di persone che prestano servizio come capi nell'area di giurisdizione di tali autorità e offrono un'eguale rappresentanza rispetto a ciascuna all'interno della sua giurisdizione e che i confini di ciascuna devono essere designati dalla Commissione elettorale in conformità con la sezione 148.

Composizione del
governo locale
autorità

6 del 1995

1 del 1997

147.

1. Gli enti locali sono costituiti da locali funzionari del governo che saranno eletti a suffragio libero, segreto e paritario dagli elettori registrati nell'area su cui l'autorità di governo locale avrà giurisdizione e l'elezione sarà organizzata, condotta e controllata dalla Commissione elettorale.
2. Gli uffici del governo locale comprendono i sindaci città e comuni e consiglieri locali in tutte le aree e funzionari del governo locale avranno le funzioni, i poteri e le responsabilità stabiliti da un atto del Parlamento.
3. Ci sarà, nei confronti di ogni governo locale autorità, il personale amministrativo, subordinato ai funzionari del governo locale, che sarà necessario per eseguire e amministrare le risoluzioni e le politiche legali di tali funzionari.
4. È istituita una Commissione per i servizi del governo locale, la composizione, le funzioni, i poteri e le procedure di

che sarà previsto da una legge del Parlamento.

Giurisdizione del locale
autorità governative

148.

1. Fatte salve le raccomandazioni dell'Elettorale Commissione, e in conformità con i principi stabiliti nella presente Costituzione e in qualsiasi altra legge relativa alle elezioni nazionali, saranno tracciati dei confini per gli enti locali.
2. I confini che determinano la giurisdizione territoriale di ogni ente locale sono esclusivamente geografici, senza riferimento a razza, colore, tribù o origine etnica degli abitanti della zona.

Locale nazionale
Finanze del governo
Comitato, la sua
costituzione,

149.

1. Ci deve essere una finanza nazionale del governo locale Comitato che ascolterà le richieste di ogni singolo ente locale in merito a stime di spesa e richieste di esborsi speciali e avrà tutti gli altri poteri e funzioni che gli potranno essere conferiti dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento.

2. Il Comitato nazionale per le finanze degli enti locali avere il potere di -

- ha. ricevere tutte le stime delle entrate e tutti i budget previsti di tutte le autorità del governo locale;
- b. vigilare e controllare i conti delle autorità del governo locale, in conformità con qualsiasi legge del Parlamento, dell'Assemblea, fatte salve le raccomandazioni del Revisore generale dei conti;

contro formulare raccomandazioni in merito alla distribuzione dei fondi destinati agli enti locali, variando l'importo da pagare di volta in volta e da zona a zona a seconda e con la sola considerazione di variabili economiche, geografiche e demografiche;

- d. predisporre un bilancio consolidato per tutti gli enti locali e stime, sentito il parere del Tesoro, che deve essere presentato all'Assemblea nazionale dal Ministro competente per le amministrazioni locali prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario; e
- e. presentare domanda a quel Ministro per fondi integrativi ove necessario.

Obbligo di fornire
risorse adeguate per le funzioni
di governo locale

150. Il Governo ha il dovere di assicurare che vi sia un'adeguata fornitura di risorse necessarie per il corretto esercizio delle funzioni del governo locale e, a tal fine, consentirà a un'autorità di governo locale di trattenere una proporzione delle entrate riscosse da tale autorità come essere prescritto dalla Commissione nazionale per le finanze degli enti locali.

Composizione di
Locale nazionale
Finanze del governo
Comitato

151.

1. I membri del Comitato Finanze del Governo Locale Nazionale sono:

- ha. una persona che sarà nominata di volta in volta tempo in tal senso da parte di un gruppo di autorità del governo locale;
- b. il Segretario principale per il governo locale; contro una persona che è un contabile professionalmente qualificato e praticante nominato dal Comitato per le Nomine Pubbliche su raccomandazione di

il Ministro responsabile del governo locale;
d. il Presidente della Commissione del Servizio Civile o il membro di tale Commissione che sarà nominato di volta in volta dal Presidente in tale nome; e

e. una persona che sarà nominata di volta in volta in tale nome dalla Commissione Elettorale.

2. Fatti salvi i soggetti che sono o diventano membri del Commissione Finanze del Governo Locale in virtù della carica di Segretario Principale per il Governo Locale o da Presidente o componente della Commissione del Servizio Civile, la durata in carica di un componente del Locale Nazionale Il Comitato Finanze del Governo scadrà -

ha. tre anni dalla data di prima nomina di tale membro; o

b. sulla rimozione da parte del Presidente su proposta del Comitato per le Nomine Pubbliche, ma nessun membro può essere raccomandato per la rimozione ai sensi del presente paragrafo a meno che il Comitato per le Nomine Pubbliche non sia convinto che lui o lei sia:

io. non competente per l'esercizio delle sue funzioni ufficio;

ii. compromesso nella misura in cui la sua integrità finanziaria è seriamente messa in discussione; o

iii. altrimenti incapace.

CAPO XV

LA POLIZIA

La polizia del Malawi
Forza

152. Ci sarà una Forza di Polizia del Malawi che sarà costituita da un Atto del Parlamento che specificherà le varie divisioni e funzioni della Forza di Polizia del Malawi.

Poteri e funzioni della Polizia

- 153.
1. Le forze di polizia del Malawi sono un organo indipendente dall'esecutivo, che deve provvedere alla protezione della sicurezza pubblica e dei diritti delle persone in Malawi secondo le prescrizioni della presente Costituzione e di qualsiasi altra legge.
 2. Le forze di polizia del Malawi godranno solo dei poteri necessari per la protezione dei diritti previsti dalla presente Costituzione e il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico in conformità con le prescrizioni della presente Costituzione e della legge.
 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri delle Forze di Polizia del Malawi sono soggetti alla direzione dei tribunali e sono vincolati dagli ordini di tali tribunali.
 4. La responsabilità politica delle Forze di Polizia del Malawi spetta a un Ministro del Governo che assicurerà che la disciplina e la condotta delle Forze di Polizia del Malawi siano conformi alle prescrizioni della presente Costituzione e di qualsiasi altra legge.

L'Ispettore Generale di Polizia
6 del 1995

- 154.
1. Ci sarà un ispettore generale di polizia che sarà il capo delle forze di polizia del Malawi il cui ufficio sarà un ufficio pubblico e dovrà anche rendere conto al ministro responsabile della polizia e il cui ufficio sarà un ufficio pubblico.
 2. L'Ispettore Generale di Polizia è nominato dal Presidente e confermato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei membri presenti e votanti, ma il Comitato per le Nomine Pubbliche può in ogni momento informarsi sulla competenza della persona così designata a svolgere espletare le funzioni di tale ufficio e su altre questioni che possono avere una diretta incidenza sull'esercizio delle funzioni di tale ufficio.
 3. La carica di ispettore generale di polizia diventa vacante dopo cinque anni di servizio del titolare della carica, ma la persona che riveste tale carica può essere nominata per ulteriori periodi, non superiori a cinque anni, che il Presidente ritenga opportuno .
 4. Persona che ricopre la carica di Ispettore Generale di Polizia è passibile di revoca da parte del Presidente solo in ragione del fatto che tale persona è -
 - ha. incompetente nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b. compromessa nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui la sua capacità di esercitare i suoi poteri in modo imparziale sia messa in seria questione;
 - contro altrimenti inabile; e
 - d. oltre l'età prevista per il pensionamento.
 5. Fermo restando il comma (4), nell'esercizio delle funzioni e poteri conferiti all'ufficio dell'ispettore generale di polizia

dalla Costituzione o da qualsiasi altra legge, la persona che ricopre tale carica non è soggetta alla direzione o al controllo di qualsiasi altra persona o autorità, diversa da quanto prescritto nella presente Costituzione o in un atto del Parlamento.

6. L'Ispettore Generale di Polizia può delegare i poteri che gli sono conferiti dalla presente Costituzione o da un Atto del Parlamento ad altre persone o autorità, facenti parte delle Forze di Polizia del Malawi, che riterrà opportuno.
7. In relazione agli eventuali poteri di cui al presente articolo, il L'ispettore generale di polizia informa la commissione del servizio di polizia di qualsiasi delega e la commissione del servizio di polizia può prescrivere qualsiasi regolamento che ritenga appropriato in relazione alle modalità e alla forma delle segnalazioni che l'esercente di tale potere deve effettuare e specifica le restrizioni che possono essere necessarie per assicurare il corretto esercizio dei poteri delegati dal presente articolo ai sensi di legge.

Il servizio di polizia
Commissione

155.

1. Vi sarà una Commissione del Servizio di Polizia con i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento.
2. Fatta salva la presente Costituzione, il potere di nominare persone per ricoprire o agire in uffici nelle forze di polizia del Malawi diversi da quello di ispettore generale di polizia, compreso il potere di confermare le nomine, e di rimuovere tali persone dall'incarico spetta alla polizia Servizio della Commissione.
3. La Commissione dei servizi di polizia, fatte salve la presente Costituzione e le eventuali indicazioni generali di un atto del Parlamento, esercita il controllo disciplinare sulle persone che ricoprono o agiscono in qualsiasi ufficio a cui si applica la presente sezione.

Potere di delega

156.

1. La Commissione dei servizi di polizia può, subordinatamente a ciò condizioni eventualmente stabilite da un atto del Parlamento, delegare i poteri conferiti dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento mediante istruzioni scritte a qualsiasi membro della Commissione o a qualsiasi pubblico ufficiale o ente pubblico.
2. Laddove qualsiasi persona o ente possa di volta in volta esercitare i poteri di cui alla presente sezione per conto della Commissione del servizio di polizia in conformità al comma (1), la Commissione del servizio di polizia deve
 - ha. richiedere a tale persona o organismo di fornire relazioni nel modo o nella forma che la Commissione può prescrivere nelle direzioni che hanno delegato tali poteri; e
 - b. ascoltare tali reclami o ricorsi da persone aventi un interesse sufficiente in relazione all'esercizio dei poteri delegati ai sensi della presente sezione e ha l'autorità di -
 - io. annullare la decisione di una persona o di un organismo che esercita tali poteri;
 - ii. esercitare tali poteri disciplinari in relazione a tale persona o organismo, fatte salve le condizioni stabilite da un atto del Parlamento; e
 - iii. revocare le deleghe di delega a qualsiasi persona o ente:

A condizione che nulla in questa sezione pregiudichi il diritto di qualsiasi persona che sia oggetto di una decisione presa da o per conto

della Commissione dei servizi di polizia di appellarsi all'Alta Corte o il diritto di qualsiasi persona con sufficiente interesse a tale decisione di presentare ricorso all'Alta Corte per il controllo giurisdizionale di tale decisione.

Composizione

157.

1. La Commissione dei servizi di polizia è composta da quanto segue membri-

ha. tale giudice d'appello o giudice che al momento sia nominato a tale nome dalla Commissione del servizio giudiziario e che sarà il presidente della Commissione Servizio di Polizia;

b. il membro della Commissione del Servizio Civile che al momento può essere nominato a tale nome dalla Commissione del Servizio Civile;

contro l'ispettore generale di polizia o un alto ufficiale delle forze di polizia del Malawi che l'ispettore generale può per il momento essere nominato a tale nome;

d. il Mediatore; e

e. tale legale che al momento possa essere nominato praticante in tale nome dal Presidente e confermato dal Comitato per le Nomine Pubbliche.

2. Tre membri qualsiasi della Commissione del servizio di polizia formano il quorum.

3. Una persona non è qualificata per la nomina a membro della Commissione dei servizi di polizia se è Presidente, Vicepresidente, Ministro o Viceministro, Deputato o agente di polizia.

4. Fatto salvo il presente articolo, la carica di componente della Commissione dei servizi di polizia diventa vacante -

ha. allo scadere del triennio dalla data di nomina del medesimo, salvo che sia riconfermato per un nuovo triennio:

Fermo restando che il presente comma non si applica qualora il membro in questione ricopra ancora la carica di Ispettore Generale di Polizia o di Difensore civico, o altro ufficio per conto del quale tale persona sia stata nominata alla Commissione del Servizio di Polizia; o

b. se si verificano circostanze che, se tale persona non fosse un membro della Commissione dei servizi di polizia, comporterebbe la squalifica di tale persona dall'incarico in quanto tale.

Indipendenza politica
della polizia del Malawi
Forza

158.

1. I membri delle forze di polizia del Malawi si assicurano di esercitare le loro funzioni, poteri e doveri di funzionari imparziali del pubblico in generale e del governo corrente.

2. Nessun membro delle forze di polizia del Malawi è autorizzato a farlo partecipare direttamente alle attività politiche:

Purché -

ha. qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi del Malawi ha diritto di dimettersi per partecipare direttamente ad attività politiche;

b. nulla in questa sezione potrà essere ritenuto pregiudicare qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi avente il diritto assoluto di voto in conformità con questo

Costituzione; e

contro nulla di quanto contenuto nel presente comma pregiudica il diritto di qualsiasi membro delle Forze di Polizia del Malawi di ricoprire cariche o di essere membro di qualsiasi associazione, gruppo o organismo professionale, i cui scopi siano principalmente la rappresentanza degli interessi dei propri membri in relazione ai termini e condizioni di lavoro o l'esercizio generale di qualsiasi professione o commercio o la promozione di qualsiasi interesse, non attinenti direttamente alla promozione di un partito politico, di una campagna o di una filosofia o comunque incompatibili con le funzioni delle forze di polizia del Malawi.

3. Nessun governo o partito politico potrà obbligare qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi che agisca per tale conto a esercitare funzioni, poteri o doveri allo scopo di promuovere o minare gli interessi o gli affari di qualsiasi partito politico o singolo membro di quel partito, né qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi, agendo in tale nome, promuoverà o indebolirà qualsiasi parte o singolo membro di tale parte.
4. Nessun governo o partito politico può indurre qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi, che agisca in tale nome, a dispiegare risorse, siano esse finanziarie, materiali o umane, allo scopo di promuovere o indebolire qualsiasi partito politico o membro di un partito politico o gruppo di interesse, né alcun membro delle forze di polizia del Malawi, agendo in tale nome, può causare tale dispiegamento:

Fermo restando che nulla in questa sezione può essere interpretato come deroga al dovere della Polizia di difendere i diritti e di proteggere tutti i partiti politici, persone e organizzazioni allo stesso modo, senza timore o favore, in conformità con questa Costituzione e soggetta a qualsiasi legge.

5. Qualsiasi membro delle forze di polizia del Malawi che contravviene questa sezione sarà soggetta alle misure disciplinari che la Commissione dei servizi di polizia ritenga appropriate, tenendo conto della gravità e delle circostanze della violazione, fatte salve le norme che possono essere prescritte da una legge del Parlamento.
6. Qualora la Commissione dei Servizi di Polizia abbia accertato che a governo o partito politico o membro di un partito politico ha agito in violazione del comma (3) o del comma (4), la Commissione dei servizi di polizia può avviare un procedimento dinanzi all'Alta Corte per danni punitivi e, in caso di violazione del comma (4), per il recupero di tali risorse o di somme equivalenti al beneficio del godimento di tali risorse dal governo, o partito politico o membro di un partito politico che ne abbia beneficiato, a seconda dei casi.

CAPITOLO XVI

LE FORZE DI DIFESA

Le Forze di Difesa del Malawi

159. Non vi sarà alcuna forza militare costituita in Malawi diversa dalle Forze di Difesa del Malawi previste e regolate dal presente Capitolo.

Posizione costituzionale del Forze di difesa di Malawi

- 160.
1. Le Forze di Difesa del Malawi opereranno in ogni momento sotto la direzione di quelle autorità civili in cui questo
La costituzione conferisce tale potere e deve -
 - ha. difendere la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica e difendersi dalle minacce alla sicurezza dei suoi cittadini con la forza delle armi;
 - b. difendere e tutelare l'ordine costituzionale nel Repubblica e coadiuvare le autorità civili nel corretto esercizio delle loro funzioni previste da questa Costituzione;contro fornire competenze e risorse tecniche per assistere le autorità civili nel mantenimento dei servizi essenziali in tempi di emergenza; e
 - d. svolgere gli altri doveri al di fuori del territorio del Malawi che potrebbero essere loro richiesti da qualsiasi trattato stipulato dal Malawi in conformità con le prescrizioni del diritto internazionale.
 2. Nessuna persona o autorità può dirigere o schierare le Forze di Difesa del Malawi per agire in violazione di questa Costituzione.

Responsabilità per il Forze di difesa di Malawi

- 161.
1. La responsabilità ultima delle Forze di Difesa del Malawi spetta al Presidente in qualità di Comandante in Capo.
 2. Ogni potere conferito al Presidente in virtù di ciò
Il Capitolo si esercita solo su proposta di un Consiglio dell'Esercito che sarà costituito con atto del Parlamento e che comprenderà il Ministro responsabile della Difesa e l'Alto Comando del Forze di difesa del Malawi e che avranno -
 - ha. il potere di determinare l'uso operativo del Forze di difesa del Malawi;
 - b. il potere di integrare e rimuovere dall'ufficio senior ufficiali e altri membri delle Forze di Difesa di Malawi; econtro tutti gli altri poteri e doveri che possono essere prescritti da una legge del Parlamento.
 3. Tutti i poteri conferiti nel comma (2) sono esercitati sotto il controllo di un Comitato di Difesa e Sicurezza dell'Assemblea Nazionale istituito dall'articolo 162.
 4. Il Consiglio dell'esercito può, mediante indicazioni scritte e alle condizioni eventualmente stabilite da un atto del Parlamento o adottate dall'Assemblea nazionale su raccomandazione del Comitato per la difesa e la sicurezza dell'Assemblea nazionale, delegare a qualsiasi membro delle Forze di Difesa del Malawi uno qualsiasi dei poteri conferiti

il Consiglio dell'esercito con un atto del Parlamento.

La Difesa e
Comitato di sicurezza
dell'Assemblea nazionale

162.

1. È previsto un Comitato per la sicurezza della difesa del
Assemblea Nazionale che rappresenterà proporzionalmente i partiti
politici aventi seggi nell'Assemblea Nazionale, e avrà i poteri e le funzioni
che le potranno essere conferiti dalla presente Costituzione e da un Atto
del Parlamento.

La Commissione Difesa e Sicurezza può essere riunita in qualsiasi momento,
fermo restando che il Parlamento è aggiornato e, in caso di scioglimento del
Parlamento, continua ad essere costituita fino all'inizio di una nuova sessione
del Parlamento e alla nomina di una nuova Commissione Difesa e Sicurezza
ma nessun membro resta in carica per più di un anno.

CAPITOLO XVII

PRIGIONE

La prigione del Malawi
Servizio

163. Il Servizio carcerario del Malawi è composto da tutte le istituzioni penali, campi di lavoro, scuole speciali e sicure e altre istituzioni che sono utilizzate per ospitare, detenere e riabilitare le persone condannate alla reclusione in qualunque forma possa assumere tale reclusione, ma non includerà le celle di detenzione nelle stazioni di polizia.

Il capo
commissario

164. 1. Ci sarà un Commissario capo per le carceri che sarà responsabile del servizio carcerario del Malawi e il cui ufficio carcerario sarà un ufficio pubblico con poteri, funzioni e doveri conferitigli dalla presente Costituzione e da un atto del Parlamento.

2. Le principali responsabilità del Commissario capo per le carceri saranno di assicurare la corretta ed efficiente amministrazione delle istituzioni penali che compongono il Malawi Prisons Service, subordinatamente e in conformità con

ha. la tutela dei diritti e le altre disposizioni della presente Costituzione o qualsiasi altra legge;

b. le raccomandazioni del Servizio penitenziario

Commissione e Ispettorato delle Carceri ai sensi di un atto del Parlamento; e

contro le indicazioni dei tribunali in relazione a persone condannate dai tribunali a una sentenza di carcerazione o servitù penale all'interno di un istituto penale, o incarcerate dai tribunali in attesa dell'esecuzione della sentenza dei tribunali, o in attesa di sentenza dei tribunali o altrimenti in custodia cautelare alla custodia del Servizio carcerario o essere trattenuto per conto delle forze di polizia del Malawi in relazione a

qualsiasi legge.

3. Salvo quanto previsto nel presente articolo, nell'esercizio dei doveri e dei poteri conferiti all'ufficio di Capo Commissario per le Carceri dalla presente Costituzione o da qualsiasi altra legge, chi ricopre tale carica non è soggetto alla direzione o al controllo di qualsiasi altra persona o autorità, diversa da quanto prescritto in questa Costituzione e in un atto del Parlamento.

Potere di delega

165.

1. Il Commissario capo per le carceri può delegare il

poteri conferitigli da questa Costituzione o da un atto del Parlamento a tali persone o autorità, che fanno parte del Servizio carcerario del Malawi, come lui o lei ritenga appropriato.

2. In merito alla delega di poteri di cui al comma (1)-

ha. il commissario capo per le carceri informerà la Commissione dei servizi carcerari e l'ispettorato delle carceri di tale delega; e

b. la Commissione dei servizi carcerari o, a seconda dei casi, l'Ispettorato delle carceri può:

io. prescrivere tutte le norme che considera appropriato in relazione al modo e

- forma delle segnalazioni che la persona o l'autorità che esercita tale potere deve effettuare; e
- ii. prescrive le restrizioni eventualmente necessarie per assicurare il corretto esercizio dei poteri delegati ai sensi della presente sezione.

Nomina del
Commissario capo per
carceri

166.

1. Il Commissario Capo delle Carceri è nominato dal Presidente, ma il Comitato per le Nomine Pubbliche può in ogni momento informarsi sulla competenza della persona così nominata per l'espletamento delle funzioni di tale ufficio e su altre materie eventualmente diretta incidenza sull'esercizio delle funzioni di tale ufficio.
2. La carica di commissario capo per le carceri si rende vacante dopo che chi ricopre la carica ha prestato servizio per cinque anni, fermo restando che il titolare della carica può essere nominato per tale ulteriore mandato, non superiore a cinque anni, che il Presidente ritenga opportuno .
3. Persona che ricopre la carica di Commissario Capo per Le carceri sono soggette a rimozione da parte del Presidente solo in ragione del fatto che tale persona sia -
 - ha. incompetente nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b. compromessa nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui la sua capacità di esercitare in modo imparziale le funzioni di tale ufficio è in grave domanda;
 - contro altrimenti inabile; o
 - d. oltre l'età prevista per il pensionamento.

Il servizio carcerario
Commissione

167.

1. Ci sarà una Commissione per i servizi carcerari con il poteri e funzioni ad essa conferiti da questa Costituzione e da un atto del Parlamento.
2. La Commissione del servizio carcerario ha il potere di nominare persone per ricoprire o ricoprire cariche nel servizio carcerario del Malawi, diverse dal commissario capo per le carceri, compreso il potere di confermare le nomine e di rimuovere tali persone dall'incarico.
3. La Commissione dei servizi penitenziari esercita, fatte salve la presente Costituzione e qualsiasi atto del Parlamento, il controllo disciplinare sulle persone che ricoprono o agiscono in qualsiasi ufficio a cui si applica la presente sezione.
4. La Commissione per i servizi carcerari può, subordinatamente a ciò condizioni che possono essere stabilite da un atto del Parlamento, delegare poteri ai sensi della presente sezione mediante istruzioni scritte a qualsiasi membro della Commissione oa qualsiasi funzionario pubblico o ente pubblico, facente parte del Servizio carcerario del Malawi.
5. Laddove qualsiasi persona o organismo possa, di volta in volta, esercitare poteri ai sensi della presente sezione per conto della Commissione per i servizi carcerari, in conformità con il comma (4), la Commissione per i servizi carcerari:
 - ha. richiedere a tale persona o organismo di fornire relazioni nel modo o nella forma che la Commissione ha specificato nelle direzioni con cui ha delegato tali poteri;
 - b. ascoltare tali reclami o appelli da persone in sufficiente interesse relativo all'esercizio dei poteri di cui alla presente sezione e ne ha l'autorità

- io. annullare la decisione di una persona o di un organismo che esercita tali poteri;
- ii. esercitare tali poteri disciplinari con in relazione a tale persona o ente, fatte salve le condizioni stabilite da un atto del Parlamento;
- iii. revocare le deleghe di delega a qualsiasi persona o ente:

A condizione che nulla in questa sezione pregiudichi il diritto di qualsiasi persona che sia oggetto di una decisione presa da o per conto della Commissione del servizio carcerario di appellarsi all'Alta Corte o il diritto di qualsiasi persona con sufficiente interesse in tale decisione di chiedere alla High Court di chiedere il controllo giurisdizionale di tale decisione.

Composizione della prigione
Dipartimento della Commissione

168.

1. La Commissione dei servizi penitenziari è composta dai seguenti membri:

- ha. il giudice d'appello o il giudice che al momento possono essere nominati in tale nome dalla Commissione del servizio giudiziario, che ne sarà il presidente;
- b. tale membro della Commissione del Servizio Civile come può per il momento essere nominato a tal fine dalla Commissione del Servizio Civile;
- contro quelle legali per il momento nominate dal Presidente previa conferma da parte del Comitato Pubblico Nomine;
- d. la persona che può essere nominata di volta in volta in tale nome dall'ispettorato delle carceri; e
- e. il commissario capo per le carceri o una persona nominato di tanto in tanto dal Commissario capo delle carceri in tale nome, essendo un membro anziano del servizio carcerario del Malawi.

2. Una persona non è qualificata per la nomina a membro della Commissione servizi penitenziari se è Presidente, Vicepresidente, Ministro o Viceministro, o membro del Parlamento.

3. Fatta salva la presente sezione, la carica di membro della Commissione dei servizi carcerari diventa vacante -

- ha. allo scadere di tre anni dalla data di nomina di tale membro, salvo che il membro sia riconfermato per un ulteriore mandato non superiore a tre anni; o
- b. se si verificano circostanze che, se quel membro non fosse un membro della Commissione per i servizi carcerari, comporterebbe la squalifica di quel membro dalla nomina in quanto tale:

A condizione che il paragrafo (a) non si applichi se il membro in questione ricopre ancora la carica di Commissario capo per le carceri, per conto del quale tale persona è stata nominata alla Commissione dei servizi carcerari.

L'Ispettorato di
carceri

169.

1. Ci sarà un Ispettorato delle Carceri che avrà poteri, funzioni e doveri in relazione al Servizio carcerario del Malawi che gli sono conferiti dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento.

2. L'Ispettorato delle carceri esercita i suoi poteri,

funzioni e doveri indipendenti da qualsiasi direzione o interferenza di qualsiasi altra persona o autorità.

3. L'Ispettorato delle carceri:

- ha. essere incaricato di controllare le condizioni, amministrazione e funzionamento generale delle istituzioni penali tenendo debitamente conto delle norme internazionali applicabili;
- b. dispone dei poteri necessari per svolgere indagini e ha il potere di richiedere a qualsiasi persona di rispondere a domande relative a argomenti pertinenti a tali indagini;

contro hanno il potere di visitare qualsiasi e tutte le istituzioni all'interno del servizio carcerario del Malawi con o senza preavviso e senza impedimenti o impedimenti; e

- d. esercitare gli altri poteri che possono essere prescritti da una legge del Parlamento.

4. L'Ispettorato delle carceri fa deporre in anticipo all'Assemblea nazionale le relazioni che l'Ispettorato delle carceri può fare e tali relazioni devono essere così formulate tramite il ministro responsabile delle carceri sotto forma di mozione per l'accettazione delle raccomandazioni dell'Ispettorato delle carceri.

5. Laddove le raccomandazioni dell'Ispettorato delle carceri richiedano la modifica di una legge, il Ministro sottopone al Parlamento tali raccomandazioni sotto forma di

Fattura.

6. I poteri conferiti all'Ispettorato penitenziario da tale sezione è esercitabile anche dall'Ispettorato delle Carceri rispetto alle celle di detenzione nelle stazioni di polizia.

Composizione del
Ispettorato delle Carceri

170.

1. L'Ispettorato delle carceri è composto dai seguenti membri:

- ha. tale giudice d'appello o giudice che sarà di volta in volta nominato in tale nome dalla Commissione del servizio giudiziario, che sarà il presidente;
 - b. il commissario capo per le carceri o qualsiasi persona che lui o lei può nominare in tale nome essendo un membro anziano del servizio carcerario del Malawi;
- contro tale membro della Commissione per i servizi carcerari, diverso dal Commissario capo per le carceri, che di volta in volta sarà nominato a tale nome
- da tale Commissione;
 - d. tale Magistrato che sarà di volta in volta nominato a tal fine dalla Commissione del servizio giudiziario;
 - e
 - e. il difensore civico.

2. L'Ispettorato delle carceri ha il potere di cooptare persone come rappresentanti di qualsiasi organizzazione locale o internazionale con un ufficio in Malawi coinvolta nel monitoraggio dei diritti umani o più in generale interessata al benessere degli autori di reato, come può essere approvato dal appartenenza all'Ispettorato delle Carceri.

CAPITOLO XVIII

FINANZA

- Restituito 171. Nessuna tassa, aliquota, imposta, prelievo o imposizione può essere aumentata, riscossa o imposta da o per gli scopi del Governo o di qualsiasi autorità del governo locale se non da o sotto l'autorità della legge.
- Il Fondo Consolidato 172. Tutte le entrate o altre somme raccolte o ricevute per il fini del Governo, fatte salve la presente Costituzione e ogni atto del Parlamento, saranno versate e costituiranno un unico Fondo, denominato Fondo Consolidato.
- Prelievo di denaro dal Fondo Consolidato 173.
1. Nessun denaro può essere prelevato dal Fondo Consolidato salvo -
 - ha. per far fronte alle spese che sono imputate al Fondo da questa Costituzione o da qualsiasi atto del Parlamento coerente con questa Costituzione; o
 - b. qualora l'emissione di tali somme sia stata autorizzata da una legge sugli stanziamenti, da una legge sugli stanziamenti integrativi o da una legge resa ai sensi del comma (5) o degli articoli 178, 179, 180, 181 o 182 o da una delibera dell'Assemblea nazionale realizzati ai sensi dell'articolo 177:

Fermo restando che il presente comma non si applica alle somme di cui all'articolo 175, comma 3.

2. Le somme eventualmente imputate dalla presente Costituzione o da qualsiasi atto del Parlamento al Fondo unico sono versate da tale Fondo dal Ministro delle finanze al soggetto o all'autorità cui è dovuto il pagamento.

3. Nessun denaro può essere prelevato dal Fondo Unico se non secondo le modalità previste dall'Assemblea Nazionale.

4. L'investimento di denaro facente parte del Fondo Consolidato a titolo di deposito presso una banca o altro investimento sicuro che possa essere approvato dall'Assemblea Nazionale non può essere considerato un prelievo di tali somme dal Fondo Consolidato ai fini della presente Costituzione.

5. Fermo restando il comma (1), disposizioni possono essere emanate da o ai sensi di un atto del Parlamento che autorizza prelievi dal Fondo unico, nelle circostanze e nella misura che possono essere prescritte da o ai sensi di tale atto del Parlamento, per il scopo di erogare assegni a persone o autorità diverse dallo Stato:

Purché -

ha. nessun denaro sarà anticipato dal Fondo Consolidato di cui al presente comma salvo che siano rimborsabili dalla persona o autorità a cui o per conto della quale sono

Avanzate; e

b. questa sezione non si applica in relazione a -

io. i proventi dei prestiti statali raccolti per uno scopo specifico ai sensi di un atto del Parlamento;

ii. denaro o interessi ricevuti dal governo soggetto a un trust;

iii. prelievi anticipati e rimborsi di tali prelievi, autorizzati dall'Assemblea Nazionale; e

iv. tali fondi speciali ai sensi di questa Costituzione dove è specificato che questa sezione non dovrebbe applicarsi.

Spesa a carico del Fondo Consolidato

174.

1. Sono a carico del Fondo Consolidato in oltre a qualsiasi sovvenzione, compenso o altro denaro così addebitato da questa Costituzione o da qualsiasi legge coerente con questa Costituzione -

ha. tutti gli oneri di debito per i quali è responsabile il governo;

b. tutte le pensioni, i compensi per la perdita della carica e le gratifiche di cui è responsabile il Governo;

contro tutte le somme necessarie per soddisfare qualsiasi giudizio, decisione o lodo pronunciato o pronunciato contro il Governo da qualsiasi tribunale o tribunale diverso da quelli previsti dal Fondo nazionale di compensazione; e

d. tutti i soldi o gli oneri di debito addebitati prima del giorno stabilito sulle entrate o sui fondi pubblici del Malawi.

2. Ai fini della presente sezione, per "oneri di debito" si intendono gli interessi, gli oneri di ammortamento, il rimborso o l'ammortamento del debito e tutte le spese connesse all'assunzione di prestiti sul titolo del Fondo Consolidato e al servizio e rimborso di debito così creato.

Stime annuali

175.

1. Il Ministro delle finanze trasmette all'Assemblea nazionale un rendiconto delle entrate e delle spese stimate del Governo per l'esercizio in questione, diverse dalle somme di cui al comma (3).

2. Il prospetto di previsione è depositato prima del Assemblea Nazionale in relazione a ogni esercizio finanziario e sarà così stabilito prima dell'inizio di questo anno finanziario.

3. Qualora l'Assemblea nazionale non proponga di discutere gli stati di previsione se non dopo l'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, lo stato di previsione delle entrate può essere presentato all'Assemblea nazionale in qualsiasi momento prima dell'inizio di tale discussione.

4. Le previsioni di spesa indicano separatamente -

ha. le somme complessive necessarie per far fronte alle spese imputate al Fondo Consolidato; e

b. le somme rispettivamente necessarie per far fronte ai capi delle altre spese proposte a carico del

Fondo Consolidato.

5. Le somme da indicare nei preventivi di incasso e le spese non comprendono -

ha. somme rappresentative dei proventi di qualsiasi prestito raccolto dal Governo per uno scopo specifico e stanziato a tal fine dalla legge che autorizza l'aumento del prestito;

b. somme rappresentative di qualsiasi denaro o interesse su denaro ricevuto dal Governo soggetto a un trust e da detenere o applicare secondo i termini di tale trust;

contro somme che rappresentano denaro autorizzato ad essere anticipata dal Fondo Consolidato ai sensi dell'an

Atto del Parlamento e relativi rimborsi; e

d. somme rappresentative di denaro ricevuto per o da applicare da qualsiasi fondo speciale istituito e regolato da questa Costituzione o da una legge del Parlamento che prevede che i commi (1) e (4) non si applicano a tale fondo.

Fatture di stanziamento

176. Quando le previsioni di spesa da assolvere a partire dal Fondo Consolidato, ma non ad esso imputato, sono stati approvati dall'Assemblea Nazionale, un disegno di legge, denominato Progetto di Stanziamento, sarà presentato in Assemblea che prevede l'emissione dal Fondo Consolidato delle somme necessarie a far fronte a tale spesa e lo stanziamento di tali somme, con votazioni separate per le varie voci di spesa deliberate, ai fini indicati nel disegno di legge.

Stanzamenti supplementari

177. 1. Se per un qualsiasi esercizio finanziario si rileva -

ha. che l'importo stanziato dalla legge sugli stanziamenti per qualsiasi scopo è insufficiente o che è sorta la necessità di spese per uno scopo per il quale nessun importo è stato stanziato dalla legge sugli stanziamenti; o

b. che i soldi sono stati spesi per qualsiasi scopo in eccesso rispetto all'importo (se presente) stanziato a tale scopo dalla legge sull'appropriazione,

un preventivo supplementare che evidenzi le somme richieste o spese deve essere presentato all'Assemblea Nazionale e le teste di tali spese devono essere incluse in un disegno di legge di stanziamento supplementare o in una mozione o mozioni di approvazione di tali spese.

2. Qualora siano state effettuate spese supplementari approvato in un esercizio finanziario con deliberazione dell'Assemblea Nazionale ai sensi del comma (1), un disegno di legge integrativo di stanziamento è presentato in Assemblea Nazionale non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio successivo, prevedendo lo stanziamento delle somme così approvato.

Autorizzazione

178. L'Assemblea nazionale può disporre disposizioni in base alle quali, delle spese qualora il Ministro delle finanze ritenga che l'anticipo dell'atto di stanziamento relativo a qualsiasi esercizio finanziario non entrerà in funzione di stanziamento da parte del

all'inizio di tale esercizio, può autorizzare il prelievo dal Fondo Consolidato di denaro al fine di far fronte alle spese necessarie per l'esercizio dei servizi del Governo fino alla scadenza di quattro mesi dall'inizio di tale esercizio o al successivo in vigore della legge sugli stanziamenti, se precedente:

Fermo restando che l'eventuale accantonamento delle somme così ritirate dovrà essere inserito, sotto le apposite voci, nella Carta di Stanziamento.

- | | | |
|--|------|---|
| Fondo di emergenza | 179. | <ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea Nazionale può prevedere 1 di
1997 l'istituzione di un Fondo di emergenza e di autorizzare il Ministro competente per le finanze, qualora abbia accertato che sia sorta un'urgenza e imprevista necessità di spesa per la quale non esistono altre disposizioni, ad anticipare tale Fondo per far fronte a tale esigenza.2. Ove venga versato un anticipo dal Fondo per imprevisti, uno stato di previsione supplementare deve, non appena possibile, essere presentato e votato dall'Assemblea nazionale e deve essere presentato un disegno di legge di stanziamento supplementare o una mozione di approvazione di tali spese ai sensi dell'articolo 177 per al fine di sostituire l'importo così anticipato. |
| Aumento di prestiti da parte del Governo | 180. | <ol style="list-style-type: none">1. Il governo può concedere un prestito sotto l'autorità di un atto del Parlamento e non altrimenti.2. Il Parlamento può, nell'atto che autorizza l'innalzamento di a prestito o con qualsiasi altro atto, destinare i proventi del prestito a scopi specifici e autorizzare il pagamento di tali proventi dal Fondo Unico per tale scopi. |
| Fondi speciali e denaro fiduciario | 181. | <ol style="list-style-type: none">1. Con atto del Parlamento può, fatto salvo l'articolo 182, prevedere la costituzione di fondi speciali che devono essere contabilizzati nei conti del Fondo unico e la regolazione o la gestione delle somme contabilizzate in tali fondi speciali.2. Un atto redatto in conformità con il comma (1) può prevedere che le sezioni 175 (1) e 175 (4) non si applichino a nessun fondo particolare.3. Il Parlamento può adottare disposizioni che disciplinano le modalità in cui devono essere contabilizzati i soldi o gli investimenti detenuti dal Governo assoggettato a trust. |
| Il Fondo per lo sviluppo | 182. | All'interno del Fondo unico è previsto un fondo speciale, denominato Fondo di sviluppo, nel quale devono essere contabilizzate le entrate e le spese del Governo relative allo sviluppo della Repubblica, che non sono state incluse nel rendiconto annuale previsto dall'art. 175, e le stime di tali entrate e spese devono essere presentate dal Ministro delle finanze all'Assemblea nazionale non meno di una volta all'anno. |

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale delle stime di spesa da coprire del Fondo di sviluppo, viene presentato all'Assemblea nazionale un disegno di legge noto come Disegno di legge di stanziamento (Fondo di sviluppo) che prevede l'emissione del Fondo di sviluppo e lo stanziamento di le somme necessarie per far fronte a tale spesa.

Spesa protetta

183.

1. All'interno dei conti del Fondo Consolidato è previsto un apposito fondo sul quale sono imputate alcune spese tutelate.
2. Il Ministro delle finanze, dinanzi al
all'inizio di ogni esercizio finanziario, prevedere nel disegno di legge di stanziamento annuale ai fini del voto le somme ai fini del fondo di cui al comma (1) e tale disposizione sarà approvata senza revisione dall'Assemblea nazionale, salvo che non sia insufficiente per riunirsi le spese da imputare ai fini del fondo, nel qual caso l'Assemblea Nazionale potrà rivedere il disegno di legge per accogliere le spese da imputare.
3. Nessun importo sarà prelevato dal Fondo Consolidato se non per le seguenti classi di spesa:

ha. gli stipendi del Presidente e del Capo

giustizia, giudici di appello e dell'Alta Corte;

b. lo stipendio dell'Ombudsman; e

contro le spese sostenute per concordare il Parlamento.

Revisore dei conti generale

184.

1. Ci sarà l'ufficio del Revisore Generale che 6 del 1995 verificherà e riferirà sui conti pubblici del Malawi, ed eserciterà gli altri poteri in relazione ai conti pubblici e ai conti delle autorità e degli enti pubblici che possono essere prescritti da un atto del Parlamento, in quanto compatibili con le principali funzioni di tale ufficio.
2. Il Revisore dei conti generale presenta relazioni almeno una volta all'anno all'Assemblea nazionale, per il tramite del Ministro delle finanze, entro la prima riunione dell'Assemblea nazionale successiva alla compilazione della relazione.
3. La nomina alla carica di Revisore dei conti generale è fatta dal Presidente e confermata dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei membri presenti e votanti, ma il Comitato Pubblico Nomine può in ogni momento informarsi sulla competenza della persona così nominata all'esercizio delle funzioni di tale ufficio e quanto alla probità finanziaria di una persona così nominata, per quanto pertinente ai compiti di tale ufficio.
4. La carica di Revisore dei conti generale diventa vacante dopo che il titolare della carica è durato cinque anni, ma il titolare della carica può essere nominato per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, a discrezione del Presidente.
5. L'ufficio del Revisore dei conti generale è un ufficio pubblico.
6. Chi ricopre la carica di Revisore dei conti generale è soggetto a revoca da parte del Presidente solo in ragione del fatto che tale persona è:
 - ha. incompetente nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b. compromessa nell'esercizio delle sue funzioni nella misura in cui la sua integrità finanziaria sia seriamente messa in discussione;
 - contro altrimenti inabile; o
 - d. oltre l'età pensionabile.
7. Fermo restando il comma (6) nell'esercizio delle funzioni e

poteri conferiti all'ufficio di Revisore dei conti generale dalla presente Costituzione o da qualsiasi altra legge, la persona che ricopre tale carica non è soggetta alla direzione o al controllo di qualsiasi altra persona o autorità.

**8. Nessuna persona o autorità può inibire il Revisore Generale
nello svolgimento delle proprie funzioni e doveri.**

CAPITOLO XIX

LA BANCA DI RISERVA DEL MALAWI

La Banca di riserva di
Malawi

185.

1. Con atto del Parlamento sarà istituita una banca centrale della Repubblica, nota come Reserve Bank of Malawi, che fungerà da strumento principale dello Stato per il controllo dell'offerta di moneta, della valuta e delle istituzioni finanziarie e servirà in generale secondo le normali funzioni di una banca centrale.

2. La Banca è controllata da un Consiglio che ne fa le veci è composto da un presidente e da membri del Consiglio che, fatta salva la presente Costituzione, sono nominati in conformità con l'Atto del Parlamento con cui è costituita la Banca.

CAPITOLO XX

SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile
Commissione

186. Vi sarà una Commissione del Servizio Civile che avrà i poteri e le funzioni ad essa conferite dalla presente Costituzione o da qualsiasi atto del Parlamento e che sarà composta da un presidente, un vicepresidente e non meno di sei né più di dieci altri membri.

Poteri e funzioni del Servizio
Civile

187.

1. Fatta salva la presente Costituzione, il potere di nominare persone per ricoprire o esercitare incarichi nel servizio pubblico, compreso il potere di confermare le nomine della Commissione, e di rimuovere tali persone dall'ufficio spetta alla Commissione del servizio civile.
2. La Commissione del Servizio Civile esercita, fatte salve la presente Costituzione e qualsiasi atto del Parlamento, il controllo disciplinare sulle persone che ricoprono o agiscono in qualsiasi ufficio a cui si applica il presente capo.

Delegazione

188.

1. La Commissione del Servizio Civile può, fatto salvo ciò condizioni eventualmente stabilite da un atto del Parlamento, delegare poteri ai sensi della presente sezione mediante istruzioni scritte a qualsiasi membro della Commissione o a qualsiasi funzionario o ente pubblico.
2. Laddove qualsiasi persona o ente possa di volta in volta esercitare poteri ai sensi della presente sezione per conto della Commissione del servizio civile, in conformità al comma (1), la Commissione del servizio civile:
 - ha. richiedere a tale persona o organismo di fornire relazioni con le modalità o la forma specificate nelle indicazioni con le quali la Commissione ha delegato tali poteri;
 - b. ascoltare tali reclami o ricorsi da persone con un interesse sufficiente in relazione all'esercizio dei poteri di cui alla presente sezione e ne ha l'autorità
 - io. annullare la decisione di una persona o di un organismo che esercita tali poteri;
 - ii. esercitare tali poteri disciplinari nei confronti di tale persona o ente, fatte salve le condizioni previste da un atto del Parlamento;
 - iii. revocare le deleghe di delega a qualsiasi persona o ente:

A condizione che nulla in questa sezione pregiudichi il diritto di qualsiasi persona che sia oggetto di una decisione presa da o per conto della Commissione per la funzione pubblica di appellarsi all'Alta Corte o il diritto di qualsiasi persona con sufficiente interesse in tale decisione di chiedere alla High Court di chiedere il controllo giurisdizionale di tale decisione.

Uffici a cui questo
Il capitolo no
Applicare

189.

1. Il presente capo non si applica laddove preveda la presente Costituzione altrimenti previsto per la nomina o la revoca di un funzionario o di altro pubblico incaricato, o per gli incarichi che sono regolati dalla Commissione del servizio giudiziario, il Commissione Servizi di Polizia, Commissione Servizi Penitenziari, dalle disposizioni relative agli incarichi in Difesa Forces of Malawi né si applica ai seguenti uffici:

- ha. il Presidente della Corte Suprema, il Procuratore Generale e il Direttore della Procura della Repubblica;
- b. il personale personale del Presidente da lui determinato previa approvazione del Comitato per le Nomine Pubbliche o come consentito da un atto del Parlamento;

contro il Segretario di Gabinetto;

- d. Ambasciatori, Alti Commissari e altri personale diplomatico principale, ai sensi dell'articolo 190, comma 1;
- e. l'Alto Comando delle Forze di Difesa;
- f. l'ispettore generale di polizia;
- g. il Commissario Capo delle Carceri;
- h. la carica di Segretario principale;
- io. qualsiasi altro ufficio pubblico di sufficiente anzianità che possa essere prescritto da una legge del Parlamento.

- 2. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione o di un atto del Parlamento, al Presidente spetta il potere di nominare persone alle cariche pubbliche di cui ai commi da a) a i) del comma 1).
- 3. In ogni caso in cui la Commissione del Servizio Civile abbia il potere di nomina del Cancelliere o dell'Assistente di Cancelleria all'Assemblea Nazionale, o al Senato prima di esercitare tale potere consulta il Presidente dell'Assemblea Nazionale o del Senato.

La nomina del personale diplomatico

190. Ambasciatori, Alti Commissari e simili altri presidi il personale diplomatico, come determinato con atto del Parlamento, è nominato dal Presidente, previa conferma da parte del Comitato per le Nomine Pubbliche, il quale può richiedere a persone così nominate di rispondere a quesiti sulla loro competenza e probità finanziaria.

Nomina dei membri del Civile Commissione Comitato

- 191.
- 1. I membri della Commissione del Servizio Civile sono nominato dal Presidente, subordinatamente all'adempimento degli Incarichi di Pubblico Servizio per quanto concerne la competenza dei soggetti così nominati per l'esercizio delle funzioni di Commissari del Servizio Civile.
 - 2. Una persona non è qualificata per la nomina a membro della Commissione del Servizio Civile se tale persona è Presidente, Vicepresidente, Ministro o Vice Ministro, membro del Parlamento o funzionario in carica.
 - 3. Fatta salva la presente sezione, la carica di componente della Commissione del Servizio Civile diventa vacante -
 - ha. allo scadere di cinque anni dalla data di nomina di tale persona, salvo che la persona sia riconfermata per un nuovo mandato non superiore a cinque anni; o
 - b. se si verificano circostanze che, se non fosse un membro della Commissione, comporterebbe la squalifica di tale persona per la nomina in quanto tale.
 - 4. Un membro della Commissione del Servizio Civile può essere revocato dall'incarico dal Presidente, purché il Comitato per le Nomine Pubbliche abbia accertato che il membro non è competente per l'esercizio delle sue funzioni:

A condizione che nulla di quanto contenuto nel presente comma pregiudichi il diritto

di un membro della Commissione del Servizio Civile che viene rimosso per appellarsi all'Alta Corte contro la decisione di rimuoverlo.

Posto vacante

- 192.
1. Se la carica di Presidente della Commissione del Servizio Civile è vacante o il Presidente si trovi per qualsiasi motivo nell'impossibilità di svolgere le funzioni della propria carica, tali funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino al completamento di tale posto vacante o fino a quando il Presidente non possa riprendere le sue funzioni.
 2. Se sia il Presidente che il Vice Presidente non sono in grado di svolgere le loro funzioni, un altro dei membri della Commissione eventualmente designato a tal fine dai restanti membri della Commissione svolge le funzioni di Presidente.
 3. Se in qualsiasi momento i membri della Commissione del Servizio Civile sono meno di sette e il Comitato per le Nomine Pubbliche non è in grado di riunirsi, sia per scioglimento del Parlamento che per altro motivo, il Presidente può nominare persone abilitate alla nomina a Commissione e sono tenuti ad agire come membri della Commissione:

A condizione che la nomina di una persona ad agire come membro della Commissione del Servizio Civile ai sensi del presente comma decada con la sua nomina a membro a pieno titolo della Commissione ai sensi del comma 191, comma 1, o fino alla carica in cui agisce viene compilato dopo la ripresa della seduta del Comitato per le Nomine Pubbliche.

Indipendenza del Servizio civile

- 193.
1. I membri della funzione pubblica vigilano affinché l'esercizio della partecipazione ad attività politiche non pregiudichi il loro autonomo esercizio delle loro funzioni, poteri e doveri di funzionari imparziali del pubblico in generale.
 2. L'Assemblea Nazionale può prescrivere una categoria di civile dipendenti, che per anzianità di servizio non possono partecipare direttamente ad attività politiche:

Purché -

- ha. i dipendenti pubblici così ristretti hanno diritto di dimettersi per partecipare direttamente alle attività politiche;
 - b. nulla in questa sezione può essere ritenuto pregiudizievole per qualsiasi funzionario avente il diritto assoluto di voto in conformità con questa Costituzione;
- contro fermo restando il comma (1) qualsiasi funzionario pubblico le cui funzioni non siano direttamente interessate alla formulazione e all'amministrazione delle politiche del Governo è esentato dalle restrizioni previste dalla presente sezione; e
- d. nulla di quanto contenuto nella presente sezione pregiudica il diritto di qualsiasi funzionario pubblico di ricoprire cariche o di essere membro di qualsiasi associazione, gruppo o organismo professionale, il cui scopo sia principalmente quello di rappresentare gli interessi dei propri membri in relazione ai termini e alle condizioni di impiego o l'esercizio in generale di qualsiasi professione o mestiere o la promozione di qualsiasi interesse, non attinente direttamente alla promozione di un partito politico, o alla sua campagna o filosofia.

3. Nessun governo o partito politico potrà causare alcuna causa civile

funzionario che agisce in tale nome per esercitare funzioni, poteri o doveri allo scopo di promuovere o minare gli interessi o gli affari di qualsiasi partito politico o membro individuale di tale partito, né alcun funzionario pubblico che agisce in tale nome può promuovere o indebolire qualsiasi partito politico o membro di tale parte, salvo quanto previsto dalla presente sezione.

4. Nessun governo o partito politico potrà causare alcuna causa civile

funzionario, che agisce a tale nome per impiegare risorse, siano esse finanziarie, materiali o umane, allo scopo di promuovere o indebolire qualsiasi partito politico o membro di un partito politico o gruppo di interesse, né alcun funzionario pubblico che agisce in tale nome può causare tale impiego, salvo quanto prescritto dalla presente Costituzione o da un atto del Parlamento conforme alle disposizioni del comma (1).

5. Qualsiasi dipendente pubblico che contravviene a questa sezione deve esserlo fatte salve le misure disciplinari che la Commissione del Servizio Civile ritenga opportune, tenuto conto della gravità e delle circostanze della violazione, fatte salve le norme che possono essere prescritte da un atto del Parlamento.

6. Qualora la Commissione del Servizio Civile abbia accertato che a

governo o partito politico o membro di un partito politico ha agito in violazione del comma (3) o del comma (4), la Commissione della funzione pubblica può avviare un procedimento dinanzi all'Alta Corte per danni punitivi e, in caso di violazione del comma (4), il recupero di tali risorse o di somme equivalenti al beneficio del godimento di tali risorse dal governo o partito politico o membro di un partito politico che ne abbia beneficiato, a seconda dei casi.

Presidenza di
consigli, commissioni, ecc.

194. Quando una legge conferisce il potere di nominare un consiglio, commissione, consiglio, comitato o organismo simile e di nominare, eleggere o designare il presidente di esso, nessuno può essere nominato, eletto o designato come presidente di più di un tale consiglio, commissione, consiglio, comitato o organismo simile.

CAPO XXI

EMENDAMENTO DI QUESTA COSTITUZIONE

Potere di emendare

195. Il Parlamento può modificare la presente Costituzione in conformità di essa Capitolo.

Restrizioni agli emendamenti

196. 1. Fatta salva la presente sezione, il Parlamento può modificare il presente Capo e le sezioni della presente Costituzione elencate nell'Allegato solo se

ha. la disposizione da modificare e la proposta l'emendamento è stato sottoposto a referendum dal popolo del Malawi e la maggioranza dei votanti ha votato a favore dell'emendamento; e

b. la Commissione Elettorale ha così certificato al Relatore.

2. Il Parlamento può approvare con disegno di legge un emendamento al quale sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 a maggioranza semplice.

3. In deroga al comma 1, il Parlamento può approvare senza referendum un disegno di legge recante modifica delle disposizioni di cui al medesimo comma, ove

ha. l'emendamento non pregiudicherebbe la sostanza o il effetto della Costituzione;

b. il Relatore lo ha certificato; e

contro il disegno di legge è sostenuto da una maggioranza di almeno due terzi del numero totale dei membri della Nazionale

Assemblea avente diritto al voto.

Emendamenti di Parlamento

197. Fatto salvo l'articolo 196, il Parlamento può modificare tali capi e sezioni di questa Costituzione non elencate nell'Allegato solo se il disegno di legge che propone l'emendamento è sostenuto da almeno due terzi del numero totale dei membri dell'Assemblea nazionale aventi diritto al voto.

CAPO XXII

QUESTIONI TRANSITORIE

Repubblica, ecc. essere
costituito in
secondo questo
Costituzione

198. La Repubblica del Malawi, gli organi di Stato e gli uffici
di cui alla presente Costituzione saranno definiti e costituiti in conformità con questa Costituzione.

Stato di questo
Costituzione

199. Questa Costituzione avrà lo status di legge suprema e non vi sarà alcuna autorità legale o politica,
salvo quanto previsto da o sotto questa Costituzione.

Salvaguardia delle leggi vigenti 200. Salvo quanto in contrasto con questa Costituzione, tutti gli atti del Parlamento, il diritto
comune e il diritto consuetudinario in vigore nel giorno stabilito continuano ad avere forza
di legge, come se fossero stati emanati in ai sensi e per gli effetti di questa Costituzione:

A condizione che le leggi attualmente in vigore possano essere modificate o abrogate
da un atto del Parlamento o essere dichiarate incostituzionali da un tribunale competente.

Elezioni al
Assemblea nazionale

201. Ai fini di questa Costituzione la prima Assemblea Nazionale
dopo la data di entrata in vigore della presente Costituzione saranno composte da quelle
persone elette con successo all'Assemblea Nazionale in conformità con l'Atto del
Parlamento allora in vigore per l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Elezioni alla carica
di Presidente

202. Ai fini della presente Costituzione, il primo Presidente dopo la data di entrata in vigore della
presente Costituzione sarà la persona eletta con successo ai sensi dell'Atto del Parlamento
allora in vigore per l'elezione di una persona alla carica di Presidente.

Risparmio giudiziario
Potenza

203. L'Alta Corte avrà la stessa giurisdizione, poteri e procedure di prima dell'inizio della presente
Costituzione, fatta salva la modifica o l'abrogazione di tali poteri da parte di un atto del
Parlamento in conformità con questa Costituzione.

In attesa di azioni legali

- 204.
1. Tutte le azioni legali che, all'inizio del presente
Costituzione, sono pendenti o in corso davanti a qualsiasi tribunale diverso dalla
Corte Suprema d'Appello, l'Alta Corte, una Magistrate Court, una Corte d'Appello
Distrettuale tradizionale, una Corte Distrettuale Tradizionale, una Corte Tradizionale
di Grado A o una Corte Tradizionale di Grado B devono essere avviata o continuata
dinanzi all'Alta Corte del Malawi o dinanzi alla corte del magistrato o alla Corte
d'appello distrettuale tradizionale o alla Corte tradizionale distrettuale o alla Corte
tradizionale di grado A o alla Corte tradizionale di grado B, come stabilito dal
cancelliere dell'Alta corte.
 2. Tutte le azioni legali che, all'inizio del presente
Costituzione, sono in corso o sono in corso davanti a qualsiasi tribunale giudiziario
deve essere avviato o continuato davanti a quel tribunale che avrà la stessa
giurisdizione, poteri e procedure prima dell'inizio della presente Costituzione, fatti
salvi gli emendamenti o l'abrogazione di tali poteri da parte di un atto del Parlamento.
 3. Tutte le azioni legali che, all'inizio del presente
Costituzione, sono in corso o in corso prima di a
Corte d'appello distrettuale tradizionale, un distretto tradizionale
Tribunale, un tribunale tradizionale di grado A o un tribunale tradizionale di grado B
Corte prima dell'inizio di questa Costituzione

essere iniziato o continuato davanti a quel tribunale che avrà la stessa giurisdizione, poteri e procedure di prima dell'inizio della presente Costituzione, fatta salva la modifica o l'abrogazione di tali poteri da parte di un atto del Parlamento.

4. Ricorsi avverso le decisioni di un Distretto Tradizionale

La corte d'appello o un tribunale distrettuale tradizionale mentiranno all'Alta Corte che, nell'udire tali ricorsi, può riunirsi con assessori nominati in conformità con un atto del Parlamento.

In attesa di sentenze e lodi

205. Tutte le sentenze o condanne in attesa di esecuzione devono essere eseguite come se tali sentenze o condanne fossero state ordinate in conformità con questa Costituzione di esecuzione:

A condizione che, laddove la Costituzione preveda nuovi motivi di ricorso, tale ricorso fungerà da sospensione dell'esecuzione e il ricorso dovrà essere presentato all'Alta Corte.

Incarichi esistenti 206.

1. Fatte salve le disposizioni della presente Costituzione, qualsiasi persona che ricopra una carica ai sensi di qualsiasi legge in vigore alla data di entrata in vigore della presente Costituzione continuerà a ricoprire tale carica fino al momento in cui:

- ha. quella persona è confermata in quel posto;
- b. tale persona è sostituita da un'altra persona nominata o eletta a tale carica ai sensi della Costituzione; o

contro quella persona si dimette o va in pensione o viene rimossa in conformità con questa Costituzione:

A condizione che, quando questa Costituzione ha istituito un ufficio con diversa designazione, ma una funzione equivalente è esercitata da un ufficio esistente al momento della data di entrata in vigore di questa Costituzione, chi ricopre tale ufficio, dalla data di inizio del presente Costituzione, hanno poteri, funzioni e designazione come prescritti per l'ufficio equivalente creato da questa Costituzione.

2. Ai fini del comma 51, comma 2, e del comma 80, comma 1, e solo a tal fine, la persona che all'inizio della presente Costituzione ricopre la carica di Presidente della Corte Suprema si considera nominata ai sensi della presente Costituzione come Presidente della Corte Suprema.

Vestimento di terre, ecc., nella Repubblica

207. Fatte salve le disposizioni di questa Costituzione, tutte le terre e i territori del Malawi sono assegnati alla Repubblica.

Salvataggio dei diritti di Governo

208. Il Governo avrà titolo su tutti i diritti di proprietà che sono conferiti al governo del Malawi alla data dell'inizio della proprietà di questa Costituzione, salvo quanto diversamente previsto dalla sezione 209 (2) e a condizione che la cessione dei diritti sulla proprietà in cui il titolo è conferito al governo non deve essere effettuata senza il consenso del Parlamento.

Mantenimento dei diritti delle persone nella proprietà

209. 1. Tutte le persone che hanno diritti di proprietà alla data del l'inizio di questa Costituzione continuerà ad avere tali diritti ai sensi della presente Costituzione e di qualsiasi altra legge.
2. La presente sezione non si applica in relazione ai diritti su proprietà che sono stati acquisiti o conferiti da o per conto del Governo ove tale proprietà sia stata acquisita o conferita in qualsiasi momento dal 6 luglio 1964, e laddove tale diritto in

la proprietà è stata ottenuta da cittadini o residenti permanenti del Malawi -

- ha. illegittimamente secondo le leggi allora vigenti Malawi;
- b. in virtù del fatto che qualsiasi legge non fosse una legge penale emanata in quel periodo che non prevedesse un adeguato compenso; o
contro attraverso l'abbandono per la durezza delle circostanze strofe.

3. Ai fini della presente sezione per "Governo" si intendono il Presidente, il Gabinetto, i Ministeri, gli altri organi del Presidente e del Gabinetto e i loro agenti, ivi comprese le persone e gli organi posti sotto l'autorità del Presidente, del Gabinetto o dei Ministeri.
4. Diritti di proprietà che non sono riconosciuti in virtù dell'art questa sezione sarà devoluta al Fondo nazionale di compensazione e sarà smaltita secondo i principi, le procedure e le regole del Tribunale nazionale di compensazione.
5. Le persone che occupano o utilizzano beni conferiti al Fondo nazionale di compensazione continueranno ad occupare e utilizzare tale proprietà, come se conservassero il pieno titolo legale ed equo fino al momento in cui il Tribunale nazionale di compensazione non disponga diversamente.

Posizione
costituzionale in
attesa dell'istituzione del
Senato

6 del 1995

210.

1. Il Senato non si costituisca prima della fine di maggio, 1999.

2. Fino all'istituzione del Senato e all'elezione e nomina dei suoi membri -

- ha. tutta la legislazione deve essere emanata dall'Assemblea Nazionale come se questa Costituzione non avesse previsto il Senato e il Parlamento fosse composto esclusivamente dall'Assemblea Nazionale che agisce in proprio senza essere soggetta alla revisione del Senato; e
- b. questa Costituzione sarà costruita come se non avesse funzioni era stato conferito al Senato:

Fermo restando che nulla di quanto contenuto nella presente sezione può essere preso o interpretato in modo da pregiudicare le disposizioni di cui al capo VI.

Legge internazionale

211.

1. Qualsiasi accordo internazionale ratificato con atto del Il Parlamento fa parte della legge della Repubblica se così previsto dall'atto del Parlamento di ratifica dell'accordo.
2. Accordi internazionali stipulati prima del dall'inizio della presente Costituzione e vincolante per la Repubblica fanno parte del diritto della Repubblica, a meno che il Parlamento non disponga successivamente diversamente o l'accordo venga meno.
3. Il diritto internazionale consuetudinario, a meno che non sia in contrasto con la presente Costituzione o con un atto del Parlamento, deve continuare ad applicarsi.

CAPO XXIII

VARIE

Entrata in vigore di
questa Costituzione

- 212.
1. La presente Costituzione entrerà in vigore provvisoriamente il 18 maggio 1994, giorno stabilito, e si applicherà provvisoriamente come Costituzione della Repubblica del Malawi per un periodo non inferiore e non superiore a dodici mesi da tale data (in questa sezione denominata "periodo di applicazione provvisoria").
 2. Durante il periodo di applicazione provvisoria Parlamento può modificare o abrogare questa Costituzione in conformità con questa sezione, fatta salva solo la sezione 196.
 3. Entro quattordici giorni dalla prima seduta del Parlamento dopo il giorno stabilito, il Parlamento nomina una Commissione denominata Commissione Costituzione, composta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale quale Presidente della Commissione e da altri dieci membri Parlamento nominato dall'Assemblea nazionale.
 4. La funzione del Comitato per la Costituzione è di:
 - ha. organizzare l'educazione nazionale e la consultazione su questa Costituzione;
 - b. organizza un convegno nazionale pienamente rappresentativo di società malawiana;
 - contro invitare, ricevere e considerare proposte dai cittadini del Malawi per l'emendamento o per il abrogazione e sostituzione di questa Costituzione;
 - d. consentire ai cittadini del Malawi, secondo la propria procedura, di presentare osservazioni scritte o di essere ascoltati di persona dal Comitato;
 - e. redigere relazioni sulle proposte ricevute e diffondere tali relazioni il più ampiamente possibile;
 - f. presentare le relazioni al Parlamento per un periodo non inferiore a trenta giorni prima dell'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g) che sarebbe ragionevolmente sufficiente per ricevere le risposte; e g. per preparare un disegno di legge per la modifica di questa Costituzione o, come previsto nel comma (5), un disegno di legge per l'abrogazione e la sostituzione di questa Costituzione e ciascuno di tali disegni di legge deve essere un disegno di legge separato, intitolato un disegno di legge da modificare la Costituzione o, a seconda dei casi, un disegno di legge per abrogare e sostituire la Costituzione, e di presentare tale disegno di legge o disegni di legge d'ufficio.
 5. Sulla base dell'ampiezza delle proposte di emendamenti a questa Costituzione, il Parlamento può abrogare e sostituire la presente Costituzione durante il periodo di applicazione provvisoria, ma tale abrogazione non può essere effettuata prima, o in contraddizione con la risoluzione della Conferenza nazionale di cui all'articolo (4) (b).
 6. Entro trenta giorni prima della scadenza del termine di applicazione provvisoria, il Parlamento approva una legge con la quale questa Costituzione (con gli eventuali emendamenti apportati ad essa in base a questa sezione) o un'altra Costituzione che sostituisce questa Costituzione deve essere portata in via definitiva

in vigore alla scadenza del termine provvisorio di applicazione.

7. Un disegno di legge ai sensi della presente sezione per modificare o abrogare e sostituire la presente Costituzione è approvato solo se sostenuto da una maggioranza non inferiore ai due terzi di tutti i membri dell'Assemblea nazionale e non può essere rimesso dal Senato.
8. Salvo che la presente Costituzione non sia abrogata e sostituita, la presente sezione non è modificata, ma decade allo scadere del termine di applicazione provvisoria, salvo quanto necessario per l'entrata in vigore definitiva della presente Costituzione nelle circostanze di cui al comma (9).
9. In caso di inadempimento del Parlamento ai sensi del comma (6) la presente Costituzione si considera definitivamente entrata in vigore alla scadenza del termine di applicazione provvisoria.

Divulgazione delle attività da parte
dei detentori di determinati
uffici

1 del 1997

213. 1. Oltre al Presidente e ai membri del Gabinetto di cui all'articolo 88, comma 3, i titolari delle seguenti cariche, vale a dire:

- ha. un membro dell'Assemblea nazionale;
 - b. un membro del Senato;
- contro un pubblico ufficiale di grado o posizione di grado elevato come specificato nella sottosezione (2);
- d. un funzionario di grado o posizione di alto livello come specificato nella sottosezione (2), di -
 - io. una società, un consiglio, una commissione, un consiglio o un organismo simile istituito da o ai sensi di una legge del Parlamento;
 - ii. qualsiasi altro ente, aziendale o non costituito, che in conformità con qualsiasi legge del Parlamento è soggetto alle stesse procedure legali per il controllo finanziario e la responsabilità che si applicano in comune a un organismo di cui alla giurisdizione (i),

deve, entro tre mesi dalla data della sua elezione, nomina o nomina, a seconda dei casi, rivelare integralmente tutte le sue attività, passività e interessi commerciali e quelli del coniuge detenuti da lui o lei o per suo conto a tale data; e, a meno che il Parlamento non prescriva diversamente da un atto del Parlamento, tale divulgazione deve essere effettuata in un documento scritto consegnato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che immediatamente dopo la ricezione depositerà il documento presso l'ufficio pubblico che può essere specificato negli ordini permanenti di Parlamento.

2. Ai fini dei paragrafi (c) e (d) del comma (1), l'Assemblea nazionale specifica i gradi e le posizioni degli ufficiali tenuti a rivelare i beni ai sensi di tale comma, e lo fa con deliberazione approvata da la maggioranza dei membri presenti e votanti e che sarà pubblicata in *Gazzetta*.
3. Fermo restando il comma (1), nel caso di quelli soggetti che, all'inizio del presente articolo, ricoprono le cariche cui si applica il presente articolo, il termine entro il quale dovranno attenersi al comma (1) è di tre mesi

ha. dall'inizio della presente sezione, nel caso di membri dell'Assemblea nazionale; b. dalla data di pubblicazione della delibera di cui al comma (2), nel caso di altri.

4. Vi è un Comitato del Parlamento nominato dall'Assemblea Nazionale che avrà la funzione di vigilare sul rispetto dell'obbligo di informazione sui beni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e ai sensi del presente articolo e il Comitato avrà tutti i poteri necessari per svolgere la sua funzione.

Titolo breve di questo
Costituzione 1 del 1997

214. Questa Costituzione della Repubblica del Malawi può essere citata come la Costituzione.

Definizione 1 del 1997

215. In questa Costituzione, a meno che il contesto non richieda diversamente -

"giorno fissato" significa il 18 maggio 1994, data di entrata in vigore della presente Costituzione;

"età prescritta per il pensionamento" è l'età che può essere prescritta in una legge del Parlamento per il pensionamento di una persona che ricopre cariche pubbliche.